This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

HARVARD LAW LIBRARY

Received JAN 6 1922

Italy

SULL'INCREMENTO

DEL

DELITTO IN ITALIA

E

SUI MEZZI PER ARRESTARLO

PEL PROFESSORE

C.re LOMBROSO

SECONDA EDIZIONE AMPLIATA E CORRETTA

ROMA TORINO FIRENZE

FRATELLI BOCCA

Librai di S. M. il Re d'Italia

1879

Cat
Legrande

PROPRIETÀ LETTERARIA.

JAN 6 1922

Torino — Stabilimento Tipografico Vincenzo Bona.

AL LETTORE

A chi mi chiedesse perchè io, senz'essere uomo politico o giurista, abbia ardito porre mano ad un'opera di questa natura, risponderò solo: Che si guardi d'intorno. — Innanzi alla marea del delitto che monta e monta sempre, e minaccia sommergerci e insieme infamarci, senza che alcuno pensi ad opporvi le dighe, a me parve, che un uomo onesto, il quale aveva per molti anni studiato il delitto come psichiatra, se non come statista, non doveva tacere, e che la sua parola, per quantò poco autorevole, forse troverebbe ascolto, non foss'altro perchè ispirata, non dall'amor di una setta o di un partito, ma da quello del paese: appartenendo egli a quello scarso manipolo che crede il miglior partito non averne alcuno, finchè almeno uno ne sorga che preferisca alle bizze personali e regionali il miglioramento graduato e continuo delle classi popolane.

Ciò gli faccia perdonare i non pochi errori in cui sarà pur caduto, malgrado abbia tentato di correggere

la propria insufficienza nelle cose di governo e di procedura penale, consultandosi, per quanto era possibile, nelle questioni politiche o giuridiche con egregi uomini di stato, e giurisperiti, fra cui ama ricordare BARGONI, BODIO, BELTRAMI-SCALIA, ISNARDI, MATTIROLO, SIGHELE, TORTI, *e i redattori della Rassegna settimanale.*

Ad ogni modo, ricordi il lettore che se l'impresa avesse pur l'aria di un'audacia spavalda, fu iniziata e compita colla trepidanza di chi preferisce il proprio danno a quello della patria.

L'AUTORE.

NOTA ALLA 2ª EDIZIONE

A mostrare che il grido d'allarme Sull'incremento del delitto in Italia *non era ingiustificato, basterebbe riprodurre le cifre della criminalità nostra nei primi sei mesi dell'anno. Malgrado che, per una legge costante di statistica sociale, agli anni di grandi incrementi debbano succedere altri con oscillazioni in senso contrario, la triste quota del delitto accennava a voler continuare nel 79 e da qualche lato, perfin, peggiorare, certo pei ferimenti e nel fenomeno sì doloroso della sproporzione regionale* (1).

---

(1) Si contò 1 omicidio consum. ogni 19,458 ab. in Roma
» » 24,378 » Sicilia
» » 29,287 » Napoli
» » 37,451 » Sardegna
» » 54,260 » Marche ed Umbria
» » 97,387 » Toscana
» » 100,658 » Emilia
» » 133,436 » Piemonte
» » 176,218 » Lombardia
» » 225,519 » Veneto
(*Gazz. Ufficiale*, 1879, N. 129).

E mentre coloro che, giudicando anche le questioni giuridiche con l'occhio della passione politica, gridavano alle tendenze illiberali di chi credeva necessario il rinserrare maggiormente i freni della giustizia, un popolo, libero davvero, e dègno di esserlo perchè sciolto affatto dalle pastoie dei retori e dei legulei, votava a suffragio universale, con una maggioranza di più di 16 mila voti, il ristabilimento della pena di morte, e ciò come unico rimedio contro a quell'incremento dei crimini che saliva in pochi anni dalla decretata abolizione a non meno del 75/100.

Non già ch'io creda basti un voto popolare a decidere sì gravi questioni sociali, ma sì bene a ribattere quell'argomento che tanto ci si rinfacciava di andare, con quelle proposte, a ritroso della coscienza pubblica e degli spiriti liberali dell'epoca.

E questo soprattutto mi giova, dopo aver veduto sollevarsi, contro a queste idee, con inusata acrimonia, quasi si trattasse d'offesa al proprio partito, molti di coloro che vanno in fama di più avanzati nell'amore delle libere istituzioni.

Oh! sciagurato quel giorno in cui trionfassero in Italia, anche per un solo momento, i partigiani che non rifuggono dal confondere gli interessi politici colle manovre del

---

Ciò pel 1° trimestre 1879; per tutto il semestre 1879 si notarono:

Omicidi consumati e mancati .	1823 —	Nel 1878	erano	1748
Infanticidi consumati e mancati	141 —	»	»	137
Ferimenti gravi	3256 —	»	»	2791
» lievi	14,140 —	»	»	12,551
Grassazioni	1086 —	»	»	1653
Furti	35,683 —	»	»	45,263
Danni	5,752,419 —	»	»	6,696,475

crimine; in quel giorno non sarebbe solo la libertà in grave pericolo, nè soltanto l'onore, ma perfino la nostra esistenza, perchè è l'uomo di tal natura che, messo nel bivio tra l'amore della vita, degli averi e quello della patria, sacrifica quasi sempre quest'ultimo, i cui legami meno strettamente l'avvincono.

Ho parlato della guerra bandita a coteste idee, e non già a questo mio povero libro, il quale aspirava solo a dare, in tempo, un grido d'allarme agli onesti di tutti i partiti e ad essere il corollario, ma non a toccare l'alto seggio di un libro di scienza, nemmeno ora in cui, dopo esaminate le critiche degli avversari leali, tento dar loro una risposta quando mi parvero meno giuste o di giovarmene se vere.

Torino, 1° luglio 1879.

L'Autore.

PARTE PRIMA

—

INCREMENTO DEL DELITTO IN ITALIA

E SUE CAUSE

I.

Già da molti anni si conosce e deplora il triste primato che ha l'Italia (1) pel crimine sulle vicine nazioni, cui supera quasi più del doppio per condannati in genere e peggio per gli omicidi di cui essa abbonda, come nota B. Scalia (2), 3 volte più dell'Austria, 4 volte più della Prussia, 5 volte più della Svezia, 10 volte più dell'Irlanda, 14 volte più della Danimarca, e 16 volte più dell'Inghilterra.

E già si era veduto, anni fa, come lungi dall'arrestarsi, od almeno limitarsi, il delitto seguiva un incremento pro-

---

(1)

	Italia			Francia	Austria
anni 1873	2,82	per 1.000	abit.	1,53	1,45
» 1874	2,94	»	»	1,56	1,39
» 1875	2,92	»	»		1,36

Archivio Stat. Italiano 111, Roma 1878.

(2) Dal lavoro *Sulla riforma penitenziaria in Italia,* Roma, 1879, di cui l'insigne redattore mi permise fruissi prima della pubblicazione mandandomene le bozze con cortesia troppo rara in Italia, perchè non lo debba qui ringraziare.

gressivo, che non poteva giustificarsi solo con quello della popolazione nè con alcuno di quegli avvenimenti speciali che soli possono e per breve ora alterare l'inflessibile orbita del delitto in ogni popolo. Infatti, i reati gravissimi diedero nel 1850-1859 una cifra media annua di 640
» 1860-1869 » » » 784
e i reati punibili coi lavori forzati a vita diedero nel
1850-1859 una cifra media annua di 976
1860-1869 » » » 1601.

I primi presentarono un aumento del 21 °/₀ — i secondi del 63 °/₀; mentre la popolazione non potè crescere in quel tempo più di 9 al 10 °/₀.

Questo incremento, già grave nei primi anni del nuovo decennio, apparve gravissimo, vertiginoso nello scorso anno, come bene apparrà da questa tabella in cui sono registrati, come vennero annunziati ufficialmente dallo Zanardelli (*Gazz. Uffic.*, n. 3088), gli omicidî in Italia dal 73 al 78 (questi nei primi otto mesi) e gli entrati nelle carceri giudiziarie e case penali, come risultano dalla statistica di prossima pubblicazione dell'onorevole Beltrami Scalia (1).

Anno	Omicidi	Omicidi arrestati	Entrati in carcere
1873	2.458	1.859	43.753
1874	2.564	2.954	45.784
1875	2.714	2.443	47.991
1876	2.701	2.264	45.341
1877	2.574	2.582	44.784
1878	2.971 otto mesi	3.141 otto mesi	48.037 tutto l'anno

Le notizie forniteci or ora dai procuratori del Re per le

(1) Vedi nota antecedente.

singole provincie non fanno che rinfoscare sempre più le tinte del quadro; così a Torino i reati che erano 4.194 nel 1875, salirono a 4.222 nel 1877, a 5.028 nel 1878, e Napoli presentava nel 1878 1.718 reati in più che non nell'anno prima (La Francesca). A Genova, i reati, da 7.740 ch'erano stati denunziati nel 76, crebbero a 9.104 nel 77, a 9.331 nel 78 (Costa). Ad Ancona aumenta di 1000.

« E di Milano, scrive Sighele, debbo dire con dolore: sono « molti e molti anni che il numero dei processi non raggiunse « una cifra così elevata ». Le ordinanze che in un periodo di dieci anni avevano oscillato fra il minimo di 3.124 e il massimo di 4.061 aumentarono fino a 5.979 (*Rend. Stat.*, 1879). Anche a Bologna crebbero i delitti di circa 1.145 (De Foresta) e nella stessa proporzione crebbero pure nel Bresciano (Laurin). Se a Catanzaro, a Palermo, a Parma, a Venezia fuvvi uguale o minore il numero de' reati, vi fu aumento di delitti gravi.

Tuttavia un incremento, solo numerico, del delitto di cinque in cinque anni in ispecie, non potrebbe spaventare lo statista il quale non ignora essere la progressione costante una legge che si verifica chiaramente (1) nei popoli civili, sia per l'aumento della popolazione, ma più per l'incremento di alcune speciali cause al delinquere; quindi, per quanto sembra un paradosso, l'aumento della criminalità in genere, e specialmente della femminile, non dovrebbe tanto rattristarci, potrebbe prendersi anzi per un indizio, sgraziato in vero, di progredimento; ma pur troppo nemmeno di questa magra consolazione ci possiamo contentare, almeno per quanto ri-

(1) Ne è una prova questa statistica della popolazione carceraria alla fine di ciascun anno di

	Prussia		Austria Cisleitana		Italia	
Anno	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
1876	37,581	6,732	28,603		.....	.....
1875	34,274	6,274	28,025		78,263	5,031
1874	32,851	6,082	24,049	3,688	73,717	5,076
1873	30,222	5,962	24,738	3,696	70,951	4,627
1872	30,253	6,282	25,521	4,108	72,085	4,251
1871	29,717	6,385	22,967	4,006	72,198	3,868

(Dalla Statistica Internazionale delle carceri, 1879, tav. I).

guarda il 1878; perchè l'incremento repentino, avvenuto in quest'anno, per la sua sproporzione è assolutamente eccezionale nella sociologia criminale; infatti, se diamo una scorsa alla cifra dei reati del passato novennio (1), vediamo una oscillazione seguita da aumento di anno in anno, ma l'aumento è proporzionato, in parte compensato da diminuzioni degli anni successivi o precedenti, cosicchè le medie per triennio si avvicinano di molto e non si sorpassano oltre il limite di $\frac{1}{11}$. Ma l'enorme cifra del 1878 non è proporzionata alla diminuzione del 1877, e il numero dei crimini dei mesi del 79 che già si conosce non apre modo a sperare un compenso nell'anno successivo.

Ma vi ha di peggio: nella criminalità dei paesi civili si osserva un aumento costante di alcuni speciali delitti; p. e. di truffa, di falso, di infanticidio, di stupro, ma contemporaneamente un calo od almeno un arresto nei delitti di furto e specialmente di omicidio (2) e di ferimenti, che sono il caratteristico della criminalità barbara (3). Ma da noi pur

---

(1)

anno	reati constatati	
1860	1.846	6.789.
1861	2.272	
1862	2.671	
1863	3.015	8.076.
1864	2.971	
1865	2.090	
1866	3.039	7.783.
1867	2.573	
1868	2.171	

(2)

Prussia:		furti	nel 1854-58	libid.	2.26	
»		»	1859-79	»	4.68	
Francia:	1831-35	furti 14.40	infanticidî 2.25	omicidî	14.40	
	1856-60	» 11.83	» 67.4	»	11.83	

però nel 1875 crebbero i furti da 3.231 che erano nel 1871 a 4.523, e in Austria da 2.390 a 2.800, mentre gli omicidî restavano eguali, 149 (*Stat. Penitenz. internaz.*, 1871, tav. VI).

(3) G. Rosa calcolava a 2.000 gli omicidî in risse perpetuati in un anno solo nel circondario di Brescia nel 1600 (*Commentari dell'Ateneo Bresciano*, 1878).

troppo l'aumento non è unilaterale, non si nota solo, come erroneamente credeva l'egregio Zanardelli, nei delitti di impeto, ma sì bene in tutta la oscena scala del crimine; così a Torino la rapina è triplicata (4 a 14), la truffa raddoppiata da (15 a 33) e i falsi da 23 andaronvi a 35, e le bancarotte da 6 a 27 (Barbaroux, *Relaz.*, pag. 15), e in Milano le frodi in fede pubblica da 550 crebbero a 1019, e gli omicidî da 14 crebbero a 21 (Sighele).

I contrabbandi crebbero a Como di 240 che erano nel 1876 a 373 nel 1877, a 699 nel 1878, nel che però influivano fatti speciali, come il maggior caro di tabacchi e petrolio (Gamba, *Relaz. stat.*, *ecc.*, 1879, Como). A Genova i reati di ribellione crebbero da 184 a 302; i furti qualificati da 1.097 a 1.513.

In Venezia i furti di soli 11 mesi del 78 superarono di 48 quelli di tutto il 77, e le grassazioni ed omicidî di 40; i delitti contro la pubblica tranquillità di 258 (Lavini).

A Trani (Borgnini) i reati contro la proprietà crebbero di 242; gli omicidî di 32. A Catanzaro questi crebbero di 59 (Castaldi).

A Brescia si lamentarono più che nel precedente anno 1877;

36 Ribellioni contro la forza pubblica.
172 Reati contro la fede pubblica.
71 Omicidi oltre l'intenzione.
291 Ferimenti volontari.
583 Furti qualificati.

A Bologna si ebbe 981 reati in più contro le proprietà, 200 ferimenti, e 793 reati contro la tranquillità pubblica (De Foresta, 1879).

E la sproporzione delle cifre non è solo grave per la differenza che presenta in pochi anni di distanza, ma ciò che è peggio, per quella che spicca da regione a regione nel medesimo anno.

Quando io vedo (dice assai bene B. Scalia, op. cit.), che nel distretto di Catanzaro si commettono circa quattordici volte più omicidî qualificati che a Torino — a Napoli circa venti volte più omicidî volontari che a Venezia — a Bologna cinque volte più grassazioni con omicidio che a

Trani (1) — a Palermo trentotto volte più di grassazioni senza omicidî che a Lucca — a Roma ventitrè volte più furti qualificati che a Firenze; quand'io vedo a un dipresso i medesimi distretti stare costantemente in cima di questa scala dolorosa, domando a me stesso, se un male così profondo non meriti serii ed energici provvedimenti.

Non è certo solo il maggiore incivilimento che possa spiegarci l'aumento dei reati di sangue e la sproporzione loro in alcune regioni italiane; nè, certo, sono le cause più comuni dei delitti che possano spiegarci il brusco aumento di tutti i reati manifestatosi ad un tratto nell'anno scorso. Qui devono cercarsi fattori speciali prendendo in considerazione i due grandi gruppi dei delitti che ci funestano; quelli associati speciali ad alcune regioni che mal domati o meglio imbavagliati, anni sono, ora riprendono l'audacia di un tempo, ed i delitti, isolati, sporadici, più frequenti naturalmente in quelle stesse regioni, ma pur necessariamente comuni a tutti i paesi del mondo.

Internazionalismo. — Nel primo gruppo spicca, per la novità sua, l'influenza dell'internazionalismo.

---

(1) Omicidî qualificati nel 1875
Media generale 2,1 su 100.000 abit.

MASSIMA	
Catanzaro	6,9
Cagliari	4,9
Napoli	3,5
MINIMA	
Firenze e Lucca	0,8
Torino	0,5

Grassazioni con omicidio
Media generale 0,5 su 100.000 ab.

MASSIMA	
Bologna	4,8
Palermo	1,1
Trani	0,9
MINIMA	
Venezia, Genova, Torino, Lucca, Ancona	0

Furti qualificati
Media generale 25,5, su 100.000 abitanti.

MASSIMA		MINIMA	
Roma	49,1	Milano	15,2
Palermo	47,8	Torino	12,2
Catanzaro	45,8	Lucca	2,9
Cagliari	38,4	Firenze	2,2

B. Scalia, op. cit.

Molti spiegano l'origine di questo col diritto e il desiderio del quarto stato di entrare, anch'esso, in linea di comando e succedere alla borghesia, come questa successe alla nobiltà, oppure come una specie di vendetta sociale contro i mali trattamenti che pretende subire dagli altri. Ma mentre ciò può credersi vero per alcune parti del mondo, specialmente per gli Stati Uniti, non può ritenersi vero per quei paesi, in cui questo quarto stato non ha ancora i mezzi d'istruzione per porsi a livello degli altri e in cui la stessa borghesia non è, come in Russia, al livello, per la posizione sociale, o per l'ingegno, nè per l'istruzione, della nobiltà.

Quando pensiamo che in Italia non vi è una questione operaia, ma una questione agricola, che gli operai non si agglomerano che in poche città, come Biella, Torino, Como, dove quelle associazioni hanno pochissima presa, mentre si manifestano rigogliose in paesi dove l'industria è ancora rudimentale, come Romagna, Toscana, eppure l'internazionale non ha altra ragione di essere se non nel rigoglio della vita industriale, è forza conchiudere, che essa è un innesto straniero, come la sarebbe la Doryfera o la Filoxera, e che tanto è più facile nei primordi il poterla sradicare e tanto più necessario, perchè, appunto come quegli altri due flagelli, una volta che si sia propagata con salde radici noi non ce ne potremmo più liberare. È una fortuna che essa si sia manifestata ora che le classi agricole, le sole che abbiano bisogno e diritto ad una redenzione sociale, sono ancora analfabete e religiose, e quindi riparate dai suoi attacchi e nell'impossibilità di pesare, coll'elezioni, sulla bilancia dello Stato; ma nel giorno che queste, grazie all'istruzione obbligatoria, si siano levate dall'analfabetismo e dai pregiudizi e in grazie al suffragio universale trovino aperte le porte al governo, in quel giorno, esse costituiranno un'armata terribile e giustamente indignata contro le classi borghesi, e allora gl'internazionalisti, che ora sono una specie di congiurati (1) senza eco nel paese e senza un'esercito, troveranno l'una e forse anche l'altro.

---

(1) In Italia, MARTELLI, *Storia dell'internazionalismo*, e FORNI,

È certo che questa tetra sêtta si è in questo ultimo anno fatto una strada nel paese; benchè alcuni principî metafisici, sulla libertà, di qualche ministro, possano avervi, indirettamente, contribuito, sarebbe una partigiana ingiustizia attribuirgliene tutta la colpa; il contagio era ai nostri confini, ci circondava da tutte le parti, esso ha potuto crescere, perfino, in quella semi-dispotica Germania, che non si può proprio dire faccia risparmio di cautele e di repressioni.

Ed anche nel primitivo suo nido, se le tristizie delle condizioni sociali vi hanno contribuito, in gran parte vi ebbe pure azione quella specie di vertigine, di delirio epidemico, che prende spesso i popoli sotto l'influenza di un dato uomo che si presenti davanti ad essi con un sistema architettato in modo di colpirne l'immaginazione, solleticandone le passioni più ardenti. Gli è così che si crearono e si diffusero le religioni dei tempi antichi e dei nostri giorni; agli uni offrendo come fra i pagani, carne e lupercali, agli altri, piaceri più nobili, come l'arte della musica e della pittura, e larghe speranze sull'avvenire. Le masse, allucinate dalla lusinga di futuri godimenti, si gettano ciecamente nel vortice in cui le trascinano i capi che alla loro volta sono tratti più lontano della meta prefissa.

Un esempio ne ebbimo or ora nei seguaci del Lazzaretti, cui solo una specie di follia ispirata da convinzioni stranamente contradditorie, papistiche ed internazionali, trasportò in faccia alle nostre palle.

Solo un delirio può far credere sul serio agl'internazionalisti di migliorare la società decimandola; e cominciando col dividere le proprietà, e ad imporsi ai popoli interi con quelle armi del terrore che adoperavano precisamente i despoti, di cui essi pretendono trarre vendetta. E male si vorrebbe conchiudere, dal vedere come essi hanno preso per bandiera o per religione il positivismo od il Darwinianismo, che

---

L'internazionale e lo Stato, 1878, ne calcolano il numero a 2.000 in Italia, a 30.000 in Inghilterra, 1.500.000 negli Stati Uniti, a 350.000 in Germania.

queste teorie siano state le cause del loro nascere e della loro diffusione. Quelle teorie sono la livrea del nuovo delirio, non ne sono il germe. E infatti, come bene avvertiva testè lo Schmidt, sulla *Deutsche Rundschau*, il Darwinianismo, prendendo le mosse dalla selezione della specie, dal trionfo della bellezza e specialmente della forza, dimostra essere impossibile, nella natura, la completa uguaglianza e naturale e necessaria, quindi, l'aristocrazia; che se negli animali inferiori la è costituita solo dall'energia muscolare o dalla ricchezza di connettivo, nell'uomo lo sarà invece dalla forza intellettuale e dal carattere.

E si trova anche fra le scoperte di Darwin un'altra legge che parla affatto contro gl'internazionalisti, i quali, con delle scosse violenti, con dei cataclismi, pretendono mutare tutto l'organismo attuale; la legge, secondo cui, ogni mutamento stabile avviene, in natura, grazie a trasformazioni molecolari, lentissime, che durarono centinaia di secoli. Gli internazionalisti dunque presero questa teoria a prestito, per insegna, senza ben comprenderla, e non perchè essa veramente li avesse ispirati, ma perchè avendone bisogno di una purchè siasi e che fosse affatto diversa da quella adottata dagli avversarii, non avevano altra scelta possibile.

Ma certamente ai tempi dei Cesari avrebbero preferita la religione cattolica, come ai tempi della riforma, la luterana. Infatti noi li vediamo in Italia preponderare nei paesi dove il clero ebbe sempre incontestate preponderanze e prendere col monomaniaco Lazzaretti a prestito un misto di papismo e di socialismo, precisamente come a Torino il satiriaco ed epilettico Detomasi s'era mascherato di Darwinianismo per predicare la religione della selezione sessuale con cui eragli dato di soddisfare le sue strane passioni carnali.

E come l'internazionale prende ad insegna il positivismo, i delinquenti comuni prendono alla lor volta a prestito la bandiera dell'internazionalista, poichè ben conoscendo il ribrezzo, ormai generale, per il delitto comune, essi così giungono a scusarlo dinanzi a loro stessi ed agli altri, appagando, egualmente, le loro passioni. Arroge che essi, in

lite continua coi governi costituiti, confondendo l'ordine politico col giuridico, fanno sempre la guerra all'ultimo che si regge in piedi; quindi, sotto i Borboni, i camorristi tiravano al liberale e nel 1863 i maffiosi al regionismo, e in Lombardia i delinquenti, che nel 1849 fremevano, insieme ai liberali, contro il governo austriaco, nel 1859 imprecavano agli Italiani. I capi della banda che sequestrava Porcari e Sgadari si spacciavano capi di partito politico, sociale. Pasquale si intitolava un altro Spartaco. Guai però al governo, guai a quel partito che ha simili partigiani i quali sono come il segnacolo della morte, anzi della vicina putredine.

Camorra. — Ma veniamo ora a studiare le cause delle speciali associazioni al mal fare dominanti nei paesi del sud. La maggior persistenza e tenacia della camorra nelle sue forme rituali, nel suo codice criminale, in confronto delle altre prave associazioni, parmi dipendere, in primo luogo, dall'antichità della sua esistenza, poichè la lunga ripetizione trasforma i nostri atti in abitudine, e quindi in leggi, e la storia ci addita come tutti i fenomeni etnici, che ebbero una lunga durata, difficilmente spariscono tutto ad un tratto.

Fino dal 1568 esisteva in Napoli la camorra, conoscendosi delle Prammatiche del 1568, del 1572, del 1597 e del 1610, in cui i vicerè spagnuoli, conte di Miranda, duca d'Alcalà, ecc., cercavano di punire « con pene straordinarie, colla galera, il giuocatore e tenitore di case da giuoco, o meglio di baratteria, che cavava illecite esazioni su dette case, ed i carcerati, che, ora sotto colore di devozione a sacre imagini, ora per altra diversa figurata causa, imponevano pagamento agli altri, in poca o molta quantità, commettendo per tal modo crudeli estorsioni » (1).

Certo il Gueltrini trovò la parola *camorra*, in riguardo alle minute contrattazioni sui mercati, usata in un sonetto del 1712.

---

(1) Vedi Mordini, *Relazione al R. Ministero*. Roma, 1874. — Monnier, *Sulla Camorra*, 1861.

Il Monnier osserva, assai bene, che l'etimologia della camorra dimostra la sua origine dalla Spagna e forse dagli Arabi. *Camorra* in spagnuolo equivale a querela, rissa o disputa; e *camorrista* a cattivo soggetto; in arabo *kumar* significa giuoco d'azzardo. Una novella del Cervantes ci mostra aver esistito in Siviglia, fin da quei tempi, una setta affatto simile ai camorristi. Anch'essi prelevavano su ogni furto un'elemosina per la lampada di una santa imagine da loro venerata; anch'essi davano alla polizia una parte dei prodotti; s'incaricavano delle vendette private, non escluso lo sfregio col rasoio; anche fra essi vi erano i novizi, che si chiamavano fratelli minori, e dovevano pagare una mezza annata sul primo loro furto, portare ambasciate ai fratelli maggiori, sia nelle prigioni, sia nelle carceri, ed adempiere agli altri uffici subalterni. I fratelli maggiori avevano un soprannome, e si dividevano, in giusta quota, le somme che gli applicati versavano alla massa comune.

Anche i ladri del Marocco prelevavano un tanto sulle prostitute (De Amicis).

Nel Don Chisciotte vi è una scena, in cui si vedono alcuni oziosi esigere una gratificazione dai giuocatori fortunati, per aver presenziato ai cattivi e ai buoni colpi. — È la missione più comune del moderno camorrista. — Ed è curioso il notare che quella mancia viene chiamata *barato*, press'a poco come intitolano le loro equivoche imposte i camorristi.

Anche il brigantaggio, che pure persiste tanto nelle provincie del sud, ha una probabile causa nella tradizione storica, essendosi esso radicato fino dai tempi antichissimi nell'Italia media e del sud.

Gabriele Rosa l'attribuisce all'antica guerra sociale, che costrinse i nostri agricoltori a farsi pastori nomadi (*Su Ascoli-Piceno*. Brescia, 1869). Nel 1108 in Roma si contavano ogni giorno a centinaia i furti e gli omicidî, nel 1137 delle città intere erano preda di assassini, p. e. Palestrina.

Banditi nel Napolitano ci furono sempre, scrive Gian-

none (Lib. IV, cap. 10), in coda agli invasori greci, longobardi, svevi, saraceni, angioini, albanesi, ladroni gli uni degli altri, crudeli e rapaci del pari ».

Nel 1458, i mercenari stranieri espulsi da Giovanna I divennero briganti, rubando e penetrando fino in Melfi; di poi si posero al servizio dei Baroni del Regno, che se ne servirono come di ordinaria milizia.

Nel 1528 gli imperiali assediati in Napoli si servirono per buscar vettovaglie dell'assassino Vesticelli; e dopo la caduta di Lautrec, molti baroni continuarono la guerra, ma sotto forma di brigantaggio nelle Puglie; gentiluomini indebitati, qualche volta grandi signori, non sdegnavano mescolarsi ai briganti, che erano giunti a credere gloriose e patriottiche le loro imprese; sorprendevano i villaggi piccoli per saccheggiarli; imponevano ai più grossi dei ricatti, ecc.

Nel 1610 contro il brigante Sciarra si mandò un vero corpo d'armata di 4.000 uomini, e senza frutto, chè il suo comandante Spinelli quasi vi perdè la vita, e Sciarra entrò fino in Lucera, battendo la campagna in grosse colonne, con trombettieri e stendardi alla testa.

Nel 1559 dei briganti capitanati da Marcone posero l'assedio a Cotrone. Un abate Cesare osò accostarsi a Napoli. Il Vicerè di Napoli nel 1642 faceva entrare in città i briganti, per avventarli contro Masaniello, come contro il duca di Guisa.

Le cronache della Sicilia, fin dai tempi spagnuoli, sono pieni di decreti vicereali contro i briganti, di storie di torture crudeli, inutilmente imposte per farli sparire. — Sotto i Napoleonidi, Taccone entrava un giorno trionfalmente in Potenza, Antonelli patteggiava da pari a pari con Giuseppe Bonaparte.

Cattivi governi, ecc. — Qui però si obbietterà, che associazioni affatto simili alla camorra ed il brigantaggio esistettero in tutti i tempi poco civili; così nel medio-evo; nei *Regolamenti delle Stinche*, ed in quello delle carceri di Parma, B. Scalia trovò accennato a soprusi simili a quelli dei camorristi, specialmente in occasione dei giuochi, e vi

si legge come ogni camerata di prigionieri aveva un suo capo che si faceva chiamare *capitaneo* o *podestà*, precisamente come dai moderni camorristi *priore*; e tanto in queste come nelle carceri di Venezia esisteva l'uso di tassare i nuovi entrati (1).

Anche nel Veneto, fino ai tempi napoleonici, braveggiavano i così detti *buli*, che disponevano a loro grado della volontà degli altri, pel solo terrore che sapevano diffondere fra i più.

Nel Messico anche oggidì i figli di famiglie nobili non credono derogare facendosi aggressori di strada, come nel 1400 in Parigi.

Finalmente, qualche cosa di affatto simile, se non alla camorra, certo alla mafia siciliana, esisteva pochi secoli sono, al tempo di Cartouche, a Parigi. I ladri vi si erano organizzati in bande, che avevano dei centri d'azione nelle stesse guardie di polizia; contavano i loro pseudi-arcieri, pseudo-uscieri, le loro spie; si erano affigliati tutta una popolazione di osti, facchini, orologiai, sarti, armaiuoli, e perfino di medici.

Sotto Carlo VI in Francia, i *mazzuolatori*, i *Borgognoni*, gli *Zingari*, gli *Armagnacchi* erano delle vere sètte brigantesche, composte di antichi soldati di ventura, di vagabondi, i quali, a mano a mano che la società si raffinava, che le strade si aprivano nei centri grossi di Parigi, si ritiravano ai boschi di Rouvray, Estrellere, ove i fuggiaschi alla guerra civile andavano ad ingrossarli.

Perchè, ripeto, qualcuno chiederà: « Se in tempi antichi queste associazioni criminose esistevano dappertutto, perchè la pratica loro si conservò solo in alcuni paesi (Napoli), e si spense negli altri? » La risposta è trovata pensando alle condizioni poco civili del popolo e del governo soprattutto, che manteneva e faceva ripullulare quella barbarie, che è prima e perenne sorgente delle malvagie associazioni.

« Finchè i governi si ordinano a sètte, sentenzia assai

(1) B. Scalia, *Storia della riforma delle carceri in Italia*, 1868, pag. 288.

bene d'Azeglio, le sètte si ordinano a governi ». Quando la posta regia frodava sulle lettere; quando la polizia pensava ad arrestare gli onesti patriotti, e trafficando coi ladri, lasciava libertà ad ogni eccesso nei postriboli e nell'interno delle carceri, la necessità delle cose contribuiva a proteggere nel camorrista chi poteva mandarvi un plico sicuro, salvarvi da una pugnalata nel carcere, o riscattarvi a buon prezzo un oggetto rubato, od emettervi, in piccole questioni, dei giudizi forse altrettanto equi e certo meno costosi e meno ritardati di quelli che potevano offrire i tribunali.

Era la camorra una specie di adattamento naturale alle condizioni infelici di un popolo reso barbaro dal suo governo.

Anche il brigantaggio era spesso una specie di selvaggia giustizia contro gli oppressori. Al tempo della servitù in Russia, i *moujik*, indifferenti alla vita, provocati da sofferenze continue di cui niuno si preoccupava, erano pronti a vendicarsi coll'omicidio, come ben ci mostrò un canto rivelatoci da Dixon. Non v'è (dice il noto autore dello studio sulle prigioni in Europa) famiglia grande di Russia che non abbia un massacro dei suoi nella sua storia di famiglia. La mancanza di circolazione dei capitali, e l'avarizia, spingevano i ricchi dell'Italia meridionale ad usure e malversazioni contro i poveri di campagna, che non sembrano credibili. A Fondi, scrive il Jorioz, molti divennero briganti in grazia delle angherie del sindaco Amante. — Coppa, Masini, Tortora, furono spinti al brigantaggio dai maltrattamenti impuniti dei loro paesani. — I caffoni (diceva alla Commissione d'inchiesta il Govone) veggono nel brigante il vindice dei torti che la società loro infligge. — Il sindaco di Traetto, che si spacciava per liberale, bastonava per istrada i suoi avversari, e non permetteva loro di uscire alla sera. — Le questioni che nascevano fra i ricchi ed i poveri, per la divisione di alcune terre appartenenti ad antichi baroni, il cui possesso era dubbio, ed era stato promesso a tutti, ed in ispecie ai poveri coloni, gli odî che dividevano i pochi signorotti dei comuni dell'Italia meridionale, e le vendette esercitate contro i clienti degli uni

e degli altri, furono cause precipue del brigantaggio. Sopra 124 comuni della Basilicata, 44 soli non diedero alcun brigante; erano i soli comuni dove l'amministrazione era ben diretta da sindaci onesti. — Dei due comuni, Bomba e Montazzoli, vicini a Chieti, il primo, ove i poveri erano ben trattati, non diede briganti; mentre il secondo, ove erano malmenati, ne fornì moltissimi. — Nelle piccole terre dell'Italia meridionale, osserva assai bene il Villari, vi ha il medio-evo in mezzo alla civiltà moderna; solo che invece del barone despotizza il borghese. — A Partinico, città di 20.000 anime, si vive in pieno medio-evo, perchè i signorotti tengono aperta una partita di vendetta che dura da secoli. — A San Flavio due famiglie si distrussero a vicenda per vendicare l'onore.

« Abbiamo sempre in Sicilia, scrive il Franchetti, una classe di contadini quasi servi della gleba, una categoria di persone che si ritiene superiore alla legge, un'altra, e questa è la più numerosa, che ritiene la legge inefficace ed ha innalzato a dogma la consuetudine di farsi giustizia da sè. E dove la maestà della legge non è conosciuta nè rispettata, saranno rispettati i rappresentanti di essa? Il pubblico impiegato in Sicilia è blandito, accarezzato finchè gli autori dei soprusi e delle prepotenze sperano di averlo connivente, o almeno muto spettatore delle loro gesta; è insidiato, avversato, assalito, combattuto con tutte le armi, non appena si riconosce in lui un uomo fedele al proprio dovere.

« Dopo l'abolizione della feudalità, continua altrove il Franchetti, se non era mutata la sostanza delle relazioni sociali, ne era bensì mutata la forma esterna. Avevano cessato di essere istituzioni di diritto la prepotenza dei grandi e i mezzi di sancirla; le giurisdizioni e gli armigeri baronali. L'istrumento che conveniva adesso di adoperare per i soprusi era in molti casi l'impiegato governativo o il magistrato. E ad assicurarsi la loro connivenza non bastava la corruzione, conveniva inoltre adoperare una certa arte. La stessa doveva adoperarsi per acquistare o conservare l'influenza su tutti coloro, che la loro condizione

economica non rendeva addirittura schiavi. La violenza brutale dovette in parte cedere il posto all'abilità ed all'astuzia.

« . . . . . Ma non perciò era esclusa la violenza almeno nella maggior parte dell'isola; nulla era venuto ad interrompere le antiche tradizioni, e rimanevano sempre gli strumenti per porla in opera.

« Rimanevano gli antichi armigeri baronali mandati a spasso, oltre a tutti gli uomini che avevano già commesso dei reati, od erano pronti a commetterne, e che non potevano non essere numerosissimi in un paese dove era tradizionale la facilità ai delitti di sangue, e la inefficacia della loro repressione. Se non che adesso, i primi come i secondi, esercitavano il mestiere per proprio conto, e chi avesse bisogno dell'opera loro, doveva con loro trattare volta per volta, e da pari a pari » (Franchetti, *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*. Firenze, Tip. di G. Barbera.

Religione, morale, politica. — Dove la civiltà non ha ancora ben penetrato, anche le idee di giustizia e di morale non sono abbastanza chiare; quindi si vede la religione farsi alle volte partecipe, istigatrice al delitto.

Parlando della Sicilia, scrive l'avv. Locatelli, è impossibile l'immaginare l'immoralità che dovevano spargere nelle classi povere quelle parecchie migliaia di religiosi, provvisti di ricchezze, di influenza, oziosissimi, e dotati dello spirito ardente e della vivissima sensualità dei popoli meridionali. Per essi erano peccati perdonabili la seduzione, l'adulterio, e persino anche l'incesto. L'assassino, che rivelava al confessionale il proprio misfatto, e che. cercava scusarsi adducendo l'offesa ricevuta, il danno patito, la estrema sua miseria, veniva non solo assolto, ma per di più esonerato dal darne scarico alla giustizia umana, quand'anche questa avesse colpito per isbaglio un'innocente in vece sua. Il testimone che taceva al giudice la verità, per evitarsi un pericolo, per non compromettere il prossimo, era del pari sicuro di riconciliarsi con Dio coll'intermezzo del confessore. Il ricco, che teneva le proprie donne in continua clausura per una gelosia veramente *turca*, era

compatito e fin anco lodato se menava strage della onestà e della riputazione delle figlie e delle donne del popolo, perchè in fin dei conti egli *faceva la carità*, gettando fra loro qualche manata di piastre.

V'era peggio. In grazia di una bolla antica, il clero componeva a denaro i delitti: un uomo poteva francare la coscienza di un adulterio, di un falso, di un peculato, pagando alla Chiesa 32 lire e 80 cent. (Maggiorani). Quindi, all'inverso di quanto accade ordinariamente, i preti sonvi spesso complici di delinquenti. — L'avv. Locatelli, in Sicilia, deplora d'aver veduto, in due anni, ben 8 preti condannati per assassinio: due preti, p. e., uccisero un servo perchè denunziava al Vescovo le loro oscenità.

Il Pugliese fu condotto da un prete al saccheggio di S.Giovanni. — A Bari veniva, a spese del brigante Pasquale, celebrata ogni giorno regolarmente la messa dei briganti.

Noi siamo (ripetevano costoro ad un amico di Pitrè) benedetti da Dio; *lo dicono li Vangelii de la Missa* (*Fiabe*, III, 1875, p. 50). — Per altri esempi si vedano le pag. 166, 168, 244, 362.

La morale tien bordone ad una simile religione.

Nella Basilicata, Pani Rossi (op. cit.) sentì spesso chiamare *brigantiello* dalle madri il loro figliuolo; Crocco era il loro Carminuccio; i ricchi soprannominavano *re della campagna* Ninco-Nanche.

« La parola *malandrino* perdè in Sicilia perfino il suo significato, ed invece di un appellativo d'infamia, divenne pel popolo uno di lode, del quale molti onesti popolani menano vanto. *Io sono malandrino* significa in fatti, per loro, essere un uomo che non ha paura di nulla, e specialmente della giustizia, la quale nella loro mente si confonde col governo, o meglio colla polizia » (Tommasi-Crudeli).

Mancando il concetto vero della morale, ed essendo scemata e quasi tolta la distanza fra lo strato equivoco e lo strato onesto, è cosa naturale che il malandrino trovi un complice nel colono ed anche nei proprietari in mezzo a cui vive, e che riguardano il delitto come una nuova specie di speculazione. E questo, secondo la relazione dei Prefetti,

è il guaio massimo della Sicilia, dove i veri briganti che battono la campagna sono pochi, ma si centuplicano, in date circostanze, coi colleghi avventizii, dove perfino i grossi proprietari si vedono usufruire dei briganti per imporre ricatti, far cassare testamenti, acquistare predominio sui loro concittadini.

Da ciò viene anche la mancata denuncia, parendo questa più immorale che non l'omicidio; sicchè si sono veduti moribondi dissimulare, fino all'ultimo momento, il nome del feritore. Non è l'omicidio, che desta ribrezzo, bensì la giustizia. Onde è che anche quando il delitto, per raro caso, è denunciato, non è punito; così su 150 briganti del Napolitano, presi coll'arme indosso, 107 furono prosciolti dal giurì e 7 soli condannati (S. Jorioz).

Una causa principalissima, che nei popoli poco civili favorisce le associazioni malvagie, è lo straordinario prestigio che ispira ai deboli la forza brutale.

Chi ha veduto una volta un vero camorrista, dai muscoli di ferro, dal cipiglio più che marziale, dalla pronuncia con *rr* raddoppiate, in mezzo alle popolazioni dalle molli carni, dalla pronuncia vocalizzata, dall'indole mite, comprende subito come, se anche non fosse stato importato, qualche morbo simile alla camorra avrebbe dovuto sorgere dalla troppa sproporzione fra quelle individualità energiche, robustissime, e le moltitudini docili e molli. Lo stesso camorrista, involontariamente, cede a questa legge; figlio della forza e della prepotenza, s'inchina davanti ad una forza maggiore della sua. Una prova curiosissima di questa influenza si ha in un fatto raccolto dal Monnier. Un prete calabrese, cacciato in prigione per avventure galanti, fu richiesto al suo ingresso della solita tassa dal camorrista; rifiutò, ed alle minaccie del settario rispose che, se avesse un'arme in mano, niuno avrebbe avuto il coraggio di minacciarlo a quel modo. « Non c'è difficoltà », rispose il camorrista, e in un batter d'occhio gli offerse due coltelli. Ma dopo pochi colpi egli era freddato. Alla sera, il povero uccisore, che tremava della vendetta settaria più assai che della giustizia borbonica, con sua grande sorpresa si trovò

invece offerto il *barattolo* della camorra. Era, senza volerlo, stato ammesso fra i camorristi. E così accadde ad un Calabrese che si rifiutò di pagare la tassa, e minacciò di coltello il camorrista (Monnier, pag. 28).

Onofrio: « In Sicilia, scrive, si dice mafioso chi ha del coraggio » (*Nuova Antologia*. 1876).

La camorra è dunque l'espressione della naturale prepotenza di chi si sente forte in mezzo a moltissimi che si sentono deboli.

Ma non è solo la forza dei pochi che la mantiene; è soprattutto la paura dei molti. Il brigante Lombardo propalava « come i più caldi partigiani delle sue imprese fossero gli onesti proprietari, che per paura di averselo nemico, gli additavano le case dei vicini da derubare; e non pensavano, continuava egli, che essi alla loro volta sarebbero stati additati da altri; sicchè in complesso ci rimettevano molto di più che se si fossero associati tutti insieme contro di me ». Un solo camorrista inerme si presenta, scrive Monnier, in mezzo ad una folla di parecchie migiaia di individui ad esigere il suo barattolo, ed è docilmente ubbidito, più che se fesse un regolare agente delle tasse. — Lo spirito della camorra, scrive Mordini (op. cit.), persiste in Napoli; persiste cioè l'intimidazione davanti ai più sfacciati od ai più procaccianti.

Monnier spiega la grande tenacità della camorra e del brigantaggio nell'Italia meridionale pel predominio della paura; la religione, inspirata dai preti, null'altro era che la paura del diavolo; la politica, null'altro che la paura del re, il quale teneva la borghesia oppressa colla minaccia dei lazzaroni, e gli uni e gli altri, colla paura di una polizia e di una soldataglia spietata. La paura teneva il luogo della coscienza e dell'amore al dovere; si otteneva l'ordine, non rialzando l'uomo, ma deprimendolo. Che ne avvenne? — La paura fu industriosamente usata dai violenti.

Un'altra causa è l'ambizione ignobile, la avidità poltrona, favorita dal clima, come ci addita uno dei più acuti ed onesti statisti del mezzogiorno, Rocco de Zerbi, con un coraggio, degno della santità della causa.

« La debolezza dell'Italia è alle ginocchia, è alle gambe, ai piedi; il male, il male vero e profondo è qui. A Milano due partiti si accapigliano, si graffiano, si dilaniano, perchè ciascuno d'essi ha una fede; — qui si fa lo stesso, ma senza fede. La fede fra noi è sostituita dalla *speranza* — speranza di pagar meno, negli onesti; di guadagnar più, nei meno onesti o nei bisognosi ».

Una prova, pur troppo evidente, che la formazione delle associazioni malvagie dipende più dall'adattamento all'indole ed alle condizioni di un paese, l'abbiamo nel vedere ripullulare spontanea la mafia e la camorra, anche dopo la distruzione od il sequestro dei suoi membri.

Nel 1860-61 a Napoli si inviarono a domicilio coatto molti camorristi; malgrado ciò, la camorra, per un momento domata, ripullulava, ora, più fiera che prima, minacciando i consigli elettorali, l'*arbor vitæ* del nostro paese.

La mafia annientata nel 1860 in Palermo, nel 1866 ritornò armata e potente. — La camorra annientata nel 1874 dal Mordini, ritornò nel 1877 sotto il regime di Nicotera, e per qualche tempo si installava negli uffici più elevati della città — certo ne fu la grande elettrice.

V'ha di più; a Messina nel 1866 la camorra fu distrutta letteralmente, coll'uccisione di ciascuno dei suoi membri, non meno di 29, ma gli uccisori stessi dopo quell'eccidio, entrati in fama di forti, se ne prevalsero per camoreggiare peggio dei primi, arrolando fra le proprie schiere i pochi sfuggiti alla morte. Quanto al brigantaggio vi sono molte altre piccole circostanze, le quali tutte mettono capo allo stato poco civile degli abitanti, che possono influire in modo speciale, solo perchè offrono maggiori facilità agli agguati ed ai ricoveri; tale è, p. e., l'abbondanza delle foreste: così le foreste di Sora, Pizzuto, S. Elia, della Faiola, della Sila, furono sempre il centro del brigantaggio, come in Francia quelle d'Osgier, Rouvray, ecc. Per ragioni, press'a poco analoghe, le località deserte di abitanti, e non rannodate tra loro da buona viabilità, vi influiscono assai. Nella nostra Italia vediamo il brigantaggio sfuggire innanzi alle ferrovie, e non avere mai perdurato dove sono molte e buone

strade, e dove spesseggiano le borgate; p. e., la provincia di Siracusa, che è la più ricca di strade della Sicilia, non ha malandrini; la Basilicata, che ha la peggiore viabilità del Napoletano, dove 91 Comuni su 124 erano privi di strade, nel 1860 era la più infestata dai briganti (V. Pani Rossi, op. c., Basilicata, 1868).

Alcuni di questi delitti associati hanno cause speciali e non solo diverse da quelle dei delitti comuni, ma contrarie l'una all'altra, così il brigantaggio ha fra le cause la selvatichezza, la mancanza di strade, la ricchezza di boschi, insomma un eccesso, dirò, di vita periferica, mentre la camorra e la mafia invece non fioriscono che nei grandi centri, e così, forse, l'internazionale. Le due prime potranno prendere a pretesto avvenimenti politici, ma esse in fondo vi sono estranee e partono dal prevalere in date circostanze in gran numero i delinquenti sporadici; l'internazionale invece ha per bandiera e punto di partenza un principio politico e sociale, benchè negli effetti ultimi finisca col confondersi alle associazioni malvagie.

Associazioni. — Veniamo ora all'esame di quelle cause che influiscono su tutte le specie dei delitti, così sporadici come associati: prima, forse, fra tutte queste, è, come esposi nel mio libro *L'uomo delinquente*, lo spirito settario, che anche animato dalle più pure intenzioni, converte in un nucleo selvaggio le associazioni: ciò accadde, sotto ai nostri occhi, per gli accoltellatori di Ravenna e Palermo, e sotto ai Borbonici pei camorristi, che spesso si reclutavano fra i *carbonari* e *calderai*, che li armavano come sicari, p. e. nel 1828 a Salerno; anzi, io credo, che nei paesi, poco educati alla vita civile, tutte le associazioni in genere, perfino quelle di mutuo soccorso, corrono pericolo di diventare il nucleo od il ritrovo dei malfattori, nel che entra quella legge trovata dal Scarcey negli animali, che ogni grosso agglomeramento di esseri, rendendo più vive e comuni le impressioni e passioni di ciascun individuo, le esagera e ne forma una tendenza dominante per tutti.

Una triste prova ce l'offrono tutt'ora le Romagne.

« Lugo, scrive il Bertolotti, è il Mandamento che gode il

« non invidiabile primato sopra tutti gli altri mandamenti « della provincia pel numero dei reati (816) e degli ammo- « niti (901). Gravi pensieri volge in mente, chi non facen- « dosi velo di alcuna passione all'intelletto, tolga a consi- « derare la pubblica sicurezza trovarsi in condizioni peggiori « a Lugo dove più che altrove abbondano le associazioni, « legate fra loro in vincolo di federazione, e aventi lo scopo, » come leggesi nel loro programma, « di tutelare il progresso « del benessere morale e materiale dei cittadini; l'educa- « zione alla vita sociale; la cooperazione sì col pensiero che « coll'azione al compimento dei veri destini della Patria » (Bertolotti, *Relaz. stat. del Tribunale di Ravenna*, 1879, pag. 16).

In quel di Cervia l'associazione clandestina dei lavoratori nel 10 marzo appiccò un proclama ad un'osteria. — L'oste lo tolse via e la sera quattro scherani esplosero i fucili carichi sulla massa dei suoi clienti (Id.).

A Ferrara nel 1874-75 non poche associazioni operaie con apparenza di idee di mutuo soccorso, di coalizzazione contro il consumatore, erano vere associazioni criminali, una delle quali di 50 individui aveva commesso 48 delitti, 23 furti e 19 grassazioni (Pref. Scelsi, Documenti Cantelli relativi alle leggi, ecc., di Pubblica Sicurezza, 1875).

Il Tammany-Ring ci ha mostrato che un pericolo simile si può avere anche nella nazione la più civile e libera del mondo.

Perfino le associazioni infantili delle grandi città furono trovate essere una delle cause precipue dei delitti così isolati che associati.

Gli è che gli istinti primitivi del male, che esistono appena in embrione in ciascuno di noi quando siamo isolati, s'ingigantiscono al contatto degli altri.

Quanti radunati in un club od in un'assemblea, per quanto assennata, non hanno lasciato, senza ribrezzo, insultare l'amico ed il maestro? E quanti non hanno gittato vilmente la pietra contro colui, che poco prima avrebbero sostenuto col massimo ardore! Un passo più in là, e voi vedrete l'uomo più onesto rubare per parere buon compa-

gnone, giuntare al giuoco il novizio, o gettarsi nella più immonda libidine.

Questa tendenza si fa maggiore quanto più i gruppi si fanno popolosi; dai cinque o sei scolari di campagna, alle migliaia di operai d'una fabbrica (ed ecco perchè i distretti manifatturieri (1) danno più delinquenti degli agricoli), fino all'enorme massa d'uomini che la più lieve causa raggomitola nelle vie di Napoli e di Parigi, ed il cui grido si trasforma in una sentenza di morte. Una prova quasi diretta ce ne forniscono i gerghi, che abbiamo veduto assumere organismi sempre più complicati e tenaci, quanto più dalle associazioni innocenti e poco popolate si procede alle più fitte e criminose, e che anche nelle prime accennano pure ad una specie di ostilità o di congiura verso gli estranei (V. *Uomo delinquente*, pag. 204).

Armi. — Un'altra circostanza influente sulle due specie dei reati è la facilità di portare e maneggiare armi. I gladiatori, sotto i Romani, furono i più terribili capi briganti; giunsero a convertire le masnade in vere armate. È da notare che « in tutto il mezzogiorno d'Italia, dice Tommasi-Crudeli (pag. 73), cominciando dalla campagna di Roma, il coltello, piuttosto che un'arme proditoria, è la spada del popolo. Quasi sempre, infatti, l'uso del coltello è preceduto da una sfida formale ».

Il procuratore De Angelis spiega l'aumento dei reati di sangue dei Pistoiesi, specie nelle lotte fra Lamporecchiesi e Orbignanesi, per questioni di bande musicali, aggravate dall'uso del revolver diveuuto così comune, che ora si dice *il* rewolver e non *un* rewolver (*Relaz. stat. dei lavori compiuti nel circondario del tribunale di Pistoia*, 1879).

Ozio. — Una delle cause maggiori del brigantaggio e della

---

(1) In Inghilterra i distretti manufatturieri dànno:

	6,6	per cento	di rei di	15 anni.
	24	»	»	15 a 20 anni.
I distretti agricoli	4,8	»	»	15 anni.
	21	»	»	15 a 20 anni.

(Mayhew, *Criminal life*, 1860).

camorra, dice assai bene Monnier, era l'abitudine diffusa fra i popoli di Napoli di far crescere i loro figli fino dal terzo anno in mezzo alle vie, accattonando e giurando per tutti i santi dl essere orfani e di morire di fame; il mendicante si trasformava presto in borsaiuolo; cacciato in prigione, se vile, diventava una vittima; se forte, un affigliato della camorra.

Ibridismi sociali — Ma più ancora che la scarsa civiltà di un paese, vi influisce, sinistramente, il cozzo contraddittorio, le mescolanze della poca o della troppa civiltà; come, p. e., in alcune regioni d'Italia ed in molte dell'America, dove si vedono popoli tutt'altro che appieno inciviliti sotto un reggimento, il cui modello è preso a prestito dai popoli più civili.

Da questa assurda mescolanza, proprio come da quella delle acque dolci colle salse, sorge un gravissimo danno, in ispecie quanto alla criminalità, poichè, al pari che nell'esempio citato, mentre mancano i vantaggi delle due condizioni, se ne hanno i danni moltiplicati, ed ecco perchè la giurìa e forse le libertà provinciali fomentano, indirettamente, la mafia e la camorra.

La politica, quindi, spesso nei tempi di guerra, di sollevazione, trascina sempre gli uni e gli altri, specie se queste mutazioni fanno emergere uomini nei quali i rei possono credere trovar protezione od almeno meno severità ed inclinazione a confondere la causa del partito con quella della morale.

« In tutte le rivoluzioni di Palermo, scrive Tommasi-Crudeli, una parte rilevante è stata rappresentata dalla gente manesca e facinorosa, spintavi dall'odio dei dominanti, ma più ancora dai suoi istinti anarchici, e dall'idea che libertà significasse cessazione dell'impero della legge.

« Nè il loro concorso era rifiutato dagli onesti, tanto più che l'entusiasmo generale conteneva i pravi istinti di quella gente ed eccitava i più nobili, che, in uomini d'una razza così fiera come la siciliana, non periscono mai. Ma poi la bestia si mostrava. Aprivano le prigioni, e coi carcerati si ingrossavano le squadre, si imponevano al governo facendo

più o meno prevalere una bestiale anarchia, di cui approfittava il Borbone, come avvenne nel 1820, nel 1849. Nel 1860 avvenne pure egualmente, e la mafia, sollevatasi con Garibaldi, formò squadre, aprì le prigioni, passeggiò armata, e compì efferate vendette per entro Palermo. Ma il prestiggio di Garibaldi fu più forte di essa, e furono disciolti. Tentava, poco dopo, gittarsi al partito d'azione, ma ne venne respinta, e nel 1866 essa compare armata, e domina per sette giorni in Palermo come reazionaria, in occasione dell'abolizione delle corporazioni religiose » (Op. cit.).

Più recentemente, in Sicilia, la reazione borbonica si serviva della mafia, come i rivoluzionari tentarono servirsi della camorra.

I camorristi nel 1860 salvarono Napoli dal saccheggio; impedirono, quando furono trasformati da Liborio in poliziotti, i piccoli delitti, assai più che l'antica sbirraglia borbonica; ma a poco a poco divennero alla lor volta i soli malfattori; organizzarono il contrabbando per terra e per mare, sotto apposito capo; con un tributo ai camorristi i carrettieri non pagavano più nulla ai gabellieri. Fuvvi un giorno in cui le gabelle delle porte di Napoli non produssero al municipio che 25 soldi. E quando ei si videro spodestati e decimati da Spaventa, si diedero all'opposizione, minacciarono rivoluzioni in Napoli, iniziarono (1862) aggressioni, rivolte audacissime nelle città.

Anche nel 1830 come nel 1848 i delitti crebbero ovunque di molto.

Miseria. — Un'altra causa dei reati si vuole che sia la miseria, ed è certo che i delitti contro le proprietà aumentano quando scema il lavoro e la produzione nei mesi freddi; è pur certo che le tristi condizioni dei contadini dell'Italia meridionale e della borghesia toscana hanno contribuito a mantenervi le tristi forme dei delitti associati; come le nuove industrie le han fatto scemar nella Gallura (Manfredi, *Relaz.* 1878); certamente nella Capitanata (Proc. del Re di Lucera) vi contribuirono le condizioni dei beni comunali e delle triste abitazioni campagnuole, ed è certo che insieme ai soliti delitti crebbero in quest'anno i fallimenti, prova chiara d'una aumentata mi-

seria. Ma bisogna notare che la statistica ci dimostra come la miseria nei paesi civili fa scemare alcuni delitti che da noi si mostrarono anzi in aumento, p. e., i delitti di libidine e d'infanticidio, e come in confronto al cittadino siciliano e calabrese cui almeno il sole è benigno, e cui pochi centesimi di fichi d'india e lattuga possono bastare a nutrire, i contadini lombardi, che, come ho dimostrato, impunemente i padroni continuano ad alimentare di un pane avvelenato, sono in condizioni mille volte peggiori, eppure non sonosi mai lasciati trascinare alla delinquenza associata (1).

« Stimolo, dettava Lavini, a molti reati contro la proprietà, chi lo nega? è la miseria; ma non esageriamo; e soprattutto, guardiamoci dal fare di questa dolorosa verità un'arma per la difesa dei ladri, la quale si ritorcerebbe ben presto contro coloro che l'adoperano; coi fatti alla mano desunti dallo studio delle numerose procedure che furono recate in quest'anno alla pubblica discussione avanti i Tribunali ed alla Corte, io posso dimostrare in modo irrefutabile che il frutto delle ruberie il più spesso va sciupato in breve ora nell'ubbriachezza e nel bagordo delle taverne e dei postriboli. Il vizio genera il vizio, i delitti minori sono scala ai maggiori, e non che portar sollievo alle miserie del popolo, le ricolmano coll'onta delle prigioni » (Lavini, *Inaug. dell'ann. giurid.*, 1878, p. 31, 3).

Ed Avet parlando dei molti reati accresciuti nel 1867: « ciò che poi credo in diritto di sconfessare si è che di-
« penda dall'aumento della miseria. Pochi sono i casi di
« esseri indigenti. La vera miseria soffre tacendo. Non
« s'ammazza, non si ferisce, non si rissa per fame. I gras-
« satori sono per lo più atti ad un mestiere e l'esercitano
« insieme alla loro colpevole industria, e se fosse mestieri
« di prove basterebbe al riguardo mostrarli intenti a grossi
« bottini non curanti dei piccoli » (2).

---

(1) V. *Uomo delinquente*, pag. 262. V. *Studi clinici sulla pellagra*, 1872.

(2) *Rendimento dei conti dell'amministrazione della giustizia*, Bologna 1868.

La-Gava notò che i mafiosi abbondano più fra gli artigiani ben provveduti e viziosi che fra i poveri della Sicilia.

Alcool. — Forse più della miseria vi ponno gli alcoolici che noi vediamo diffondersi in proporzioni spaventevoli. Così a Milano le osterie che erano 1620 nel 1865, nel 75 aumentarono a 2140 di cui 500 di Liquori (Locatelli, op. cit.).

In Milano ne furono arrestati ed accolti all'ospedale:

N° 1134	nell'anno	1867
» 1164	»	1868
» 1278	»	1869
» 1236	»	1870
» 1263	»	1871

(Verga, *L'Ubbriachezza in Milano*, 1872).

Lo Sclopis dichiarò in Parlamento, che nove decimi dei delitti, che si commettono in Italia, hanno origine nelle osterie (1).

Secondo l'ispettore delle Case penali di Boston, sette decimi dei condannati, lo eran in seguito all'intemperanza; salirebbero anzi a nove decimi, secondo il giudice di Albany. Nel Belgio si calcolava l'alcoolismo provocare il delitto nel rapporto del 25 al 27 per 100. A New-York, su 49,423 accusati, 30,509 erano ubbriachi di professione (2).

In Inghilterra nel 1857 si arrestarono per ubbriachezza 403 individui ogni 100,000 abitanti; nel 1863, 450, nel 1865, 503 (*Journal of State soc.*, 1868, foglio 157); e i delitti commessi per ubbriachezza erano 111,465 nel 1867-8, salirono a 151,054 nel 1871-2 (Lemarque, *La Réhabilitation*, 1877); in Olanda si attribuiscono al vino $^4/_5$ delle cause dei crimini e precisamente $^7/_8$ delle risse e contravvenzioni, $^3/_4$ degli attentati contro le persone, $^1/_4$ di quelli contro le proprietà (*Essai sur l'intemp.*, Paris, 1871).

In Irlanda le prediche del padre Mathiew avevano, nel 1838-40, fatto calare della metà il consumo dei liquori. E

---

(1) Brofferio, *Storia del Parlamento Italiano*, 1868.

(2) V. *Ubbriachezza in Italia* del Dottor Fazio (Napoli, 1875); una delle migliori opere che siano uscite su questo argomento fra noi.

per cinque anni ancora i delitti scemarono da 64,000 a 47,000, e le condanne capitali da 59 a 21.

Dixon trovò un solo paese in America che da anni va esente da crimini, S. Johnsbury, malgrado popolatissimo di operai; ma questo paese adottò per legge la proibizione assoluta delle sostanze fermentate, birra, vino, che vengono somministrate, come i veleni dal farmacista, per domanda per iscritto del consumatore e con assenso del sindaco, che però appende il nome del reprobo in un pubblico albo.

Mitezza delle pene. — Soprattutto aumenta e l'una e l'altra forma di delitti la esagerata mitezza e più l'incertezza delle pene. Pensiamo che senza contare le grazie che ammontano al decuplo della Francia, gli appelli che van al trentuplo, i nostri Tribunali di prima istanza in materia correzionale, nel 1874 (quando la moda e quasi l'ordine della mitezza non era, dirò, entrata nelle sfere penali), condannarono solo il 2,38 ogni 1000 abitanti (in Venezia 1,71, Casale, anzi 0,89, Brescia 1) mentre in Francia nel 1871 condannavasene il doppio, 4,66 per 1000 abit. Ogni 100 imputati giudicati, contansi 75 condannati in Italia e 90,6 in Francia (*Relaz. stat. del Ministro di grazia e giustizia*, 1871). Dopo tanta differenza poco approda la maggiore severità della Corte d'Assisie che colpisce un piccolissimo numero di colpevoli, e, come vedremo, quasi sempre a casaccio.

Ben è vero che molti delinquenti sono affatto imprevidenti e non si preoccupano gran che della pena; ed è verissimo che quando si esagerava nella crudeltà delle pene, non perciò si soffocava, anzi, si acuiva la tendenza al delitto comechè la ferocia umana trovasse uno stimolo e un prestigio nello spettacolo della ferocia legale. Ma tutto ciò non devesi portare fino alla strana esagerazione di credere che quanto più scemino di numero o di rigore le pene, scemino di altrettanto i delitti. Da una parte vi ha sempre un certo numero di delinquenti, i quali si preoccupano, prima ancora del delitto, della pena che vi può conseguire, e preparano perciò accuratamente lo *alibi*, fanno appositamente commettere nelle bande delitti di sangue dai minorenni sapendo che essi sfuggono la pena

capitale (Medichino). Antonelli, parecchi mesi prima di commettere una feroce grassazione, fu visto leggere e rileggere gli articoli del codice che comminano la morte all'assassino e dichiararli ad alta voce ingiusti e lodare una operetta del Poletti che tentava dimostrarlo. E Boggia, Vallet, la marchesa di Brinvilliers, Bourse e forse Lacenaire furono colti da terrore innanzi all'estremo supplizio.

Il fatto è che l'eccessiva mitezza è sempre dannosa e ciò appunto avvenne sotto gli imperatori Maurizio e Anastasio, i quali, salendo al trono, aveano dichiarato che essi non avrebbero giammai versato il sangue dei loro sudditi. La sicurezza dell'impunità e la cattiva amministrazione della giustizia, duplicaronvi subito i delitti.

Dopo l'abolizione della pena di morte, a Friborgo gl'infanticidi crebbero da 8 a 15, gli omicidî da 5 a 15, gli assassinii da 1 a 15 (*Riv. di Dis. carc.*, 1878; 36). E tutti sanno come l'introduzione in Inghilterra del *ticket of leave* abbia di molto aumentato i delitti che da 2649, quali erano nel decennio 64-65, crebbero a 15,049 nel 1873-74; anche la deportazione, così in Francia come in Inghilterra, vi aumentò il crimine, tantochè vi si erano osservati perfino dei forzati che per ottenerla commettevano nuovi delitti; e quando nell'Inghilterra, nel 1862, crebbervi tutto ad un tratto le grassazioni, gli arresti e le condanne eseguite entro lo stesso anno, subito le scemarono, ed il sistema repressivo si trovò tanto utile che nel 1863 si studiò una legge apposita che comminava l'aggravanti del bastone nelle pene per tali reati.

È un fatto pure certo che le energiche repressioni di Sisto V, nelle Romagne, degli Austriaci nel 49 contro le bande di Este, di Brescia e dei Francesi, sotto Manhes, nelle Calabrie, dei nostri sotto Pallavicino e sotto Medici, contennero e qualche volta giunsero a sopprimere i delitti associati, e certo i delitti degli internazionalisti di Parigi ed Alcolea furono evidentemente repressi per molto tempo dalle subite carnificine. La legge Pica scemò il brigantaggio nel Napolitano; la legge 6 luglio 1871 scemò le accoltellature di Ravenna.

Infine, se è giusto il considerare che la radice di certi mali non si sopprime colla morte di pochi malvagi, è pur vero che i delitti hanno scemato d'intensità e ferocia in questi ultimi secoli, anche in grazia alla pena di morte, distribuita allora in così larga copia e con tanta pubblicità; che se avrà contribuito per qualche quota a nuovi delitti collo spirito d'imitazione e coi feroci pubblici spettacoli, deve pur averne scemati moltissimi altri, prevenendo radicalmente ogni evasione, ogni recidiva ed eredità dei delinquenti, facendo insomma quello che la natura, quando, colla selezione della specie, dagli esseri più inferiori, giunse a darci il grande dominatore del globo.

Quei valenti giuristi italiani, che dal minor numero di grandi delitti, osservato dopo il decremento o l'abolizione delle pene più gravi, dedussero il contrario, caddero in una illusione, la quale è giustificata dal fatto che i delitti scemarono di violenza, ma non già tanto per l'abolizione di quelle pene, quanto per la maggior coltura e gentilezza degli animi, e per la facilità nei rei di conseguire i medesimi pravi intenti con mezzi meno brutali e più sicuri, truffe, cambiali false, ecc., e non pensarono poi che abbiamo già innanzi a noi, appunto in grazia della pena di morte che, nel tempo addietro, colpiva migliaia di vittime, una razza depurata già dalla selezione, selezione brutale quanto si vuole, ma pur selezione.

Che, se anche la mancanza o mitezza della pena in nulla veramente influisse sul delinquente abituale, nato pel male, essa certo può agire sopra gl'individui condotti al delitto non dagl'innati istinti dell'organismo, ma dalla imitazione e da quella debolezza di carattere che lascia tanti uomini, anche estranei al vero mondo criminale, oscillanti in perpetuo tra il vizio e la virtù, e che la certezza dell'impunità insieme a quella del proprio soddisfacimento farà inclinare più sicuramente pel primo.

Sopra tutto, ciò spicca nei paesi infestati da brigantaggio, dove quando una pena fierissima non s'opponga al manutengolismo, i più onesti si fanno, quasi necessariamente, per sfuggire alla vendetta, complici dei malfattori.

Finalmente la controprova si è fatta in Italia dove certo da alcuni anni non si pecca per poca mitezza, e ciò malgrado il delitto imperversa così nella qualità come nel numero, e persino in quelle miti regioni, dove così l'indole popolana come la dolcezza del clima avrebbero dovuto cospirare con l'antica e tradizionale mitezza delle pene a far scemare il delitto, che per la prima volta dall'epoca dei Ciompi comparve minaccioso e associato perfino nelle vie.

Al contrario qui il nuovo incremento del delitto fu certo favorito dall'inconsulta amnistia del Mancini; così scrive da Ferrara il Proc. del Re: Su 74 amnistiati, fra cui alcuni per parecchi anni di pena, 17 rientrarono nell'anno stesso (1), e ad Udine (Vanzetti, *Relaz. stat.*) 1 degli amnistiati tornò dopo 1 giorno, 2 dopo 7, 3 dopo 30 e 15 nei primi 6 mesi.

Libertà provvisoria. — Ritardi nei giudizi, appelli, ecc. — Ma il danno di questa eccessiva mitezza delle pene non sarebbe ancor così grande quando, per miti che fossero, si avesse la sicurezza della loro applicazione e in un breve tempo. Il guaio maggiore è che un grosso numero dei rei, la metà almeno, sfugge ad ogni indagine, sia perchè ne è sconosciuto l'autore, sia perchè le indicazioni sono insufficienti (2); un'altra parte sfugge, benchè scoperta, ad una pronta punizione, tanto più ora dopo le nuove concessioni sulla libertà provvisoria; ma anche prima della nuova legge il 13 per 100 di quelli che erano a piede libero (3), i quali

(1) Poggi, *Relaz. stat. dei lavori*, ecc. Ferrara 1879, pag. 21.

(2) Su 10.000 denunziati in

	Italia	Belgio	Francia
Autori sconosciuti	2490	1069	2234
Indizii insufficienti	1234	1037	965
Altre cause (inesistenza di reati)	1219	1134	1879 (B. Scalia).

(3) A Venezia su 3743 accusati, 2107 a piede libero, o dimessi perchè non legale l'arresto.

Nell'anno 1877 a Rovigo	319	imputati	118	ammessi a piede libero
Forlì . . .	236	»	49	»
Bologna .	1146	»	146	»
Perugia .	1128	»	145	»
Catanzaro	3496	»	485	»

cioè 1.003 sopra 6304 (*Rivista Penale*, 1878).

son 30 % degli imputati, si faceva contumace (*Annuar. statistico*, 1878, p. 42); grazie alla nuova legge 30 giugno 1876, i cui benefici si estendono a certi reati, che non ne avrebbero bisogno, come ai ferimenti, mentre si nega ai delitti men gravi, come a certi piccoli furti, purchè qualificati, quasi la persona fosse men preziosa degli averi, un sesto degli accusati, sempre, e spesso una metà, o rimane o torna in breve tempo in libertà; questa concessione non dà solo una mostra, ma un reale godimento d'impunità, ed un mezzo spesso certo di procacciarla poi, d'intimidire i testimonî, di provare i falsi alibi, ed infine di fuggire; e ciò è tanto più grave che, come si sa, tutta l'efficacia della pena sta nella prontezza e nella sicurezza dell'applicazione.

Nè il male per tutto ciò sarebbe gravissimo, se ancora l'istruttoria durasse poco, ma, per aggravarne i danni, nessuna disposizione impedisce, che io sappia, che, col più lieve pretesto (il bisogno, per es., privato, di un patrocinante, o peggio), si protraggano i giudizi per mesi ed anni, finchè ogni impressione malevola sia scomparsa e si trovino o creino in qualche modo delle prove in favore del reo, che alla peggio si gabella o si fa infingere pazzo.

In Inghilterra, recentemente, un Lord si lagnava in Parlamento, che nell'anno ben 71 giudizi fossero stati ritardati di tre mesi; cosa diremmo noi (1), a cui questa parrebbe una straordinaria sollecitudine, a cui i ritardi di anni sono comunissimi? Il Procuratore del Re di Cagliari diceva che a Cagliari sino al 21 dicembre 1877 ben 222 attendevano il giudizio da 6 mesi; 106, da 1 anno; 107 da più di 1 anno.

Per 3645 istruzioni di processi a Messina (1877):

decorsero	più di	2	mesi	per	1087
»	»	4	»	»	313
»	»	6	»	»	103
»	»	12	»	»	18

(1) Il regolamento giudiziario del Napoletano, 1828, non permetteva protrarre le cause oltre l'8 dì; oggi è raccomandata la 4ª udienza, ma senza ragione.

I tribunali profer. sentenze 345 in 1 mese dopo la querela
» » » 280 in 2 »
» » » 217 in 4 »
» » » 96 in 6 »
» » » 96 dopo anni !

La Corte d'Appello (sezione degli appelli correzionali) ne proferì dalla data dell'appello: — 19 in 1 mese
222 in 3 mesi
61 in 6 »
7 — anni (*Rivista penale*, 1878, pag. 391).

La Corte d'Assise dall'epoca dell'accusa pronunciò
43 sentenze entro 3 mesi
32 » » 6 »
23 » » anni (Id.).

A Parma rimanevano pendenti da più di 6 mesi al fine del 1876 cause 136.

A Brescia il tribun. correz. nel 1876 decise 753 cause su 1432 nei primi 6 mesi!

A Roma per 1418 cause occorsero più di 4 mesi per la ordinazione istruttoria dal giorno della denuncia
» » 500 » » più di 6 »
» » 1796 » » più di 1 anno su 11.538.

A Genova per 1912 cause occorsero più di 4 mesi dal dì della denuncia.
» » 865 » » più di 6
» » 470 » » più di 1 anno
» » 352 » » 2 e più (*Rivista penale*, 1878, p. 301).

A Milano (nel 1878) le cause procedettero, come attesta l'ill. Sighele (*Relaz. statist.*, *1879*), più rapidamente. In più della metà (2900) delle istruttorie complessivamente definite l'ordinanza venne pronunciata entro *due mesi* dalla data della denuncia o querela; però in 1274 tale pronuncia seguì entro quattro mesi; in 899 entro *sei;* e in 6 entro *un anno.*

Ora chi non vede come questi ritardi straordinari sono già una mezza impunità o ne hanno almeno l'apparenza, e

come guastino la giustizia. Bacone scrisse: — *Injustitia reddit judicium amarum, mora acidum.*

Un'altra causa dei ritardi è l'abuso degli appelli, così dalla sentenza del pretore al tribunale correzionale, come da questo alla Corte d'appello, da cui consegue una riforma delle sentenze che va in media al 45/100 (1), e tutte o quasi nel senso da minorare di pene. Come assai bene diceva il procuratore generale di Palermo nel 1877: « la pena non è più nè pronta, nè certa, nè seria, l'appello rende irrisoria la giustizia correzionale; la sentenza del tribunale è infatti preceduta da regolare e completo dibattimento, mentre quella della Corte si fonda sopra un verbale il più delle volte redatto in modo irregolare ed incompleto; sommati i voti dei due giudizi e dato che nel primo l'unanimità di tre giudici condanni, nel secondo si abbia parità di voti fra i quattro consiglieri, ne viene che cinque voti per la condanna, fra cui due possono essere dei presidenti, devono cedere a due voti per la soluzione ».

Molte volte gli appelli son dichiarati irrecivibili (a Venezia 119 su 433 cause) per difetto di motivo o presentazione tarda, ma intanto che si riconferma la sentenza, passa

---

(1)

Corte d'Appello 1877	N° delle sentenze profferite	Revocate
Palermo	2142	1142
Catania	419	281
Napoli	3830	1339
Catanzaro	7116	684
Aquila	1174	464
Genova	535	240
Firenze	580	204
Milano	484	199
Venezia	701	268

(*Rivista Penale*, 1877).

A Venezia nel 1875 si ebbe il 55 per 100 di revoche su 571 sentenze (Lavini, *Del modo con cui fu amministrata la giustizia nel* 1877, Venezia).

Nel 1874-75 le revoche delle sentenze dei pretori e dei tribunali correzionali ammontarono al 46 per 100 e le conferme al 54 per 100 (*Annuario statistico*, Roma 1878, pag. 45).

un tempo lunghissimo, si fanno spese non lievi e senza vantaggio, poichè il giudizio del magistrato che assolve o condanna in base a convinzioni formatesi sulle prove orali, sulle dichiarazioni fatte a viva voce dai testimoni, sui confronti esperiti, sul contegno, sull'accento, su quelle mille circostanze indefinibili, che pur inducono nell'animo la persuasione dell'innocenza o della colpevolezza, ha sempre una più grande presunzione di verità di quello del magistrato, che giudica su prove scritte, raccolte in verbali spesse volte imperfetti, parecchio tempo dopo commesso il reato, lungi dal luogo ove questo fu consumato, ed allorchè pietose transazioni fanno attenuare le prime sincere dichiarazioni dell'offeso o dei testimoni. « I giudizi di appello, per quanto sia di poca importanza la causa che vi si discute, hanno sempre per me un particolare carattere di gravità, allorchè la prima sentenza vien riformata, perchè se alla condanna successe l'assoluzione o viceversa, avvi il conflitto di due sentenze opposte, una delle quali rappresenta certamente un errore, e se trattasi solo di diminuzione di pena, sorge nell'animo mio il dubbio che quella particella, che si sottrae frequentemente alla prima pena, sia un impulso ed un incoraggiamento a tentare questo mezzo, col quale i condannati, sicuri di nulla perdere, ritardano l'espiazione della pena (Sighele, *Relaz. stat.*, *1879*) ». La giustizia correzionale, dice il Proc. Morena, è sfatata; non ci si crede più, nè è più confacente al progresso ed alle moderne discipline giudiziarie, e quindi, anche là, dove si ha una diminuzione nei crimini, si deplora un aumento nei delitti; e intanto l'impunità provoca a commettere altri e maggiori reati, e porta necessariamente un perturbamento nell'ordine sociale; io credo che una delle principali cause dell'insicurezza in Sicilia sia appunto l'inefficacia della giustizia correzionale ».

Una prova dell'esorbitanza assurda di questo abuso lo può dare il confronto colla Francia; mentre in Francia erano 417 le cause dei pretori trattate in appello nel 1871, in Italia nel 1874 erano 14,882 (1), circa 35 volte di più! — e mentre

(1) V. Statistica degli affari, ecc., del Ministero di grazia e giustizia,

erano là 7745 solo le cause dei tribunali correzionali decise in appello, da noi salivano a più del doppio, 16,149! (1) senza contare il decuplo delle cause di cassazione, di cui toccheremo più sotto. — Eppure si tratta di un paese analogo al nostro, che si trovava allora allora escito dal flagello doppio di una guerra e di due rivoluzioni politiche e sociali.

Cassazione. — Questo fatale edifizio si coronò col più ampio diritto di cassazione, il quale non si basa, come sarebbe giustissimo e come si pratica in America, in Inghilterra e perfino in Francia, sopra errori sostanziali e di fatto, ma quasi sempre su questioni di forma, che ci riconducono ai tempi bizantini o alle stramberie di alcune razze mongoliche, per cui una causa costosissima può venire cassata per una semplice sgrammaticatura di un povero cancelliere che si può, per caso e pur troppo anche ad arte, facilmente ottenere o dalla dimenticanza spesso con mille artifici favorita e provocata di un presidente.

Si narra che la causa di Agnoletti costasse più di dieci mila lire all'erario e che venisse cassata per essersi dimenticato un cancelliere di porre una fede di nascita fra le carte.

Si narra della Corte d'Ancona che dovè chiamare 747 testimoni. A catanzaro si interrogarono nel 1867 ben 1028 testi.

Con due o tre di questi processi, inutilmente rinnovati, con nessuno vantaggio della società, anzi, chiaramente, con suo probabile pericolo e certo dispendio, si sarebbe potuto mantenere, per uno o due anni, quello stabilimento degl'incorreggibili, alla cui istituzione, per prima cosa, s'oppongono le gravi spese, tanto più se si pensi alla copia delle sentenze

---

1875. Comprendendo i pendenti degli anni precedenti la cifra è ancora maggiore.

1873	15.998	dei Pretori	23.313	dei Tribunali	correzionali
1874	17.209	»	23.098	»	»
1875	17.201	»	25.144	»	»

(*Annuario statistico italiano*, 1878, p. 44).

(1) Vedi nota a pagina precedente.

cassate da noi in confronto alla Francia. La media dei ricorsi in cassazione è in Francia di 1.200; da noi di 1.532 (Mirabelli, *Gazz. dei Trib.*, 1878). Nel 1872, in Francia, i ricorsi decisi in Cassazione erano 1106 e da noi nel 1874 erano 10,729 e nel 1875 17,721! (*Ann. stat.*, *1878*).

Peggio va la cosa per l'esito. Infatti, in Francia, ogni 100 ricorsi o sentenze appellate in Cassazione si ha 58,6 rigetti, in Italia i rigetti sono solo 24,5. Si hanno 0,031 sentenze riformate ogni 1000 abit. in Italia, e 0,003 in Francia.

Grazie a questi ricorsi la esecuzione della sentenza definitiva si ritarda enormemente e l'*Annuario statistico* già notava come pel 47 per 100 dei condannati nel 1871-75 era trascorso più di un anno prima della sentenza definitiva:

per 13 da 9 mesi a 1 anno.
» 16 da 6 » a 9 mesi.
» 16 da 3 » a 6 »
» 7 soli 3 » (pag. 61).

Per suggellare poi sempre più nelle menti che la giustizia deve propendere più in favore dei rei che degli onesti, più in favore dei carnefici che delle vittime, si aggiugne l'assurdo paragrafo, per il quale il nuovo giudizio può ben portare mitigazione ma non aumento alla condanna, quasichè il vero non potesse risultare mai in favore della società, ma sempre in favore del reo, circostanza quest'ultima che spiega l'enorme quantità dei ricorsi ormai generalizzati in tutte le condanne e la proporzionata quantità degli annullamenti, il tutto con una perdita non solo di denaro e sicurezza, ma, che è peggio, di quel tempo che in questi casi è tanto più prezioso perchè in esso è quasi tutto il prestigio della giustizia repressiva.

Periti. — E come se tutto ciò non bastasse, si tollera, senza pensare nemmeno a porvi il più lieve riparo, quell'assurdo pernicioso delle perizie a difesa ed offesa, quasi che fossero possibili due verità, l'una contraria all'altra, e quasichè non fosse sicuro che l'un perito o l'altro, si fa volontariamente, o inconscio, falsario, e ne dovrebbe quindi subire le pene o come ignorante, o come corrotto; tutto ciò si tollera, anzi, si glorifica, perchè vi hanno fra i difen-

sori di quelli che hanno bisogno di questa nuova arma per la difesa dei rei, per distruggere almeno davanti ai meno accorti, che formano la pluralità dei giurati, le prove più palpabili dei reati. Per reazione a quanto fanno gli avvocati difensori, a lor volta, i rappresentanti della legge non scelgono i più dotti o i più onesti, ma i più compiacenti od i più facondi, quelli insomma che sian più disposti a produrre a ragione o a torto un'impressione contraria agli altri periti: si è dimenticata, dirò con Maggiorani (Senato, 28 maggio 1874), l'antica sapienza romana che riguardava i periti più come giudici che come testi (*magis judicium quam testimonium*), e si finì col considerarli meno che testimoni, dei quali si suole appurare a fondo la veridicità; fatto è che si ebbero e si tollerarono delle perizie scandalose; che affermarono impossibile l'avvelenamento con parecchi grammi di arsenico, non grave una ferita penetrante nella cavità addominale o nel cervello, ecc.; fatto è che di quanti professori ufficiali di medicina legale ho interrogato, tutti, tranne uno per cui erano i tribunali obbligati dalla legge, mi risposero, che essi, nelle perizie di gravi reati, erano interrogati molto meno del medico più giovane e più ignoto della città, in cui dimoravano; gli è che costoro per ragione d'ufficio e di studî dovrebbero e potrebbero più degli altri attenersi solo al vero, e quindi riescono increscìosi agli uni ed agli altri (1). — Vero è che i compensi giudiziarii furono falcidiati inconsultamente dal Lanza, così che una perizia bene spesso riesce agli onesti un aggravio non lieve, ed i migliori cercano scaricarsene, e i magistrati e gli avvocati per un riguardo delicato ne li risparmiano; od usano, con cortese eufemismo, richiederli, prima, se non sieno per

(1) Dopo scritte queste linee l'illustre De Crecchio fece una proposta in Parlamento di un apposito progetto di legge perchè almeno i cadaveri degli ignoti, ecc., dovessero essere sezionati nelle città universitarie dai professori di medicina legale. Ma io confido poco sull'esito di questa proposta in un Parlamento in cui hanno sì grande prevalenza coloro che da tal proposta troverebbero danneggiati i loro interessi.

caso ammalati, onde esimerli; ma ciò non fa che provare la poca accortezza dei governanti, che colle proprie mani si privarono dei mezzi di rendere chiara la verità e sottrarre con cavilli e con frasi il reo alla sua sorte.

Grazie. — Ma come se tutto ciò non bastasse ai nostri danni, vi si è aggiunto e applicato con profusione il diritto di grazia che non può concepirsi, riunito in un sol uomo, se non come una negazione di quella giustizia, dei cui portati uni ed eterni ed imprescrittibili van blaterando precisamente i nostri avversari.

Questo diritto di grazia è profuso in tal modo da superare 100 e più volte quanto si fa nella vicina Francia, ove si conta 1 graziato ogni 0,002 abitanti, mentre da noi se ne ha 1 ogni 0,131 a 0,280 ab. (*Relaz. del Minist. di grazia e giustizia*, 1875).

È un fatto che tutti gli anni si ha una media di 20 mila proposte per la grazia e che di queste almen 3000 vanno a sortire a buon esito (1). Come ciò può conciliarsi col fatto che da tutte le statistiche appena il 5/100 dei condannati, e questi sempre di delitti per passione appare preso da ravvedimento? E chi non sa come perfino quelli che sortono dopo prove ben più serie che non siano quelle di pochi anni di carcere, vale a dire gli assoggettati al metodo graduatorio penale e fino all'individuo alizzante, hanno fatto pessima prova?

Come si ardisce affermare che la giustizia è uguale per tutti, che essa è destinata ad equilibrare l'ordine giuridico turbato, che parte da norme fisse, incrollabili, libere da ogni personalità, quasi quasi emanazioni celesti, e poi tutto ciò mettete in non cale, di un tratto, tutto ciò distruggete come un fastello di carte, mediante la firma, spesso involontaria, d'un uomo il quale sarà il più onesto e rispettabile del nostro paese, ma pure è un uomo. E pazienza fosse egli; ma chi non sa come egli, che infine ne

---

(1)

Nel	1874	si fecero	3363	grazie
»	1875	»	3488	»
»	1876	»	3374	»

sarebbe il più degno, non vi può proprio nulla, e che tutto dipende da un ministro il quale può esservi tratto dalle teorie più balzane, e se fosse anche il più accorto degli uomini, deve porsi spesso al rimorchio di persone, come sono i direttori delle carceri, i quali, non rispondendo quasi mai dei dannosi effetti dei loro giudizii, vi si lasciano trascinare, oltre che dalle simpatie personali, anche dall'osservazione sbagliata della maggiore docilità nella disciplina e della molta attività nei lavori, dati, i quali noi abbiamo provato essere tutt'altro che segno di ravvedimento, come che sia noto i peggiori delinquenti essere i migliori carcerati; ragione quest'ultima che ci fa increduli completamente sui vantaggi della liberazione condizionata che massime priva degli istituti speciali intermedii, da cui essa è temperata in Inghilterra, Danimarca, Germania, e dal sistema di marche che è una specie di moneta psicologica per la redenzione del colpevole, non potrà che aumentare le cause delle recidive.

Il diritto di grazia, sopratutto, come assai bene lo dimostrarono Mattirolo (*Filosofia del diritto*, 1871) ed Hello, quello dell'*amnistia*, che cancella ogni azione penale, che cioè ammette come non avvenuto l'avvenuto, è un non diritto, è il *droit du cachet*, contro cui tanto reclamammo, ma tanto più dannoso che è un *droit du cachet* alla rovescia; poi che se il primo, per un arbitrio personale, facea restare od entrare in carcere alcune poche persone, solo, con loro speciale danno, questo ne libera moltissime e con danno di tutti e senza che alcuno se ne accorga ed osi protestare, toltone casi scandalosi.

Il diritto di grazia è una delle molte contraddizioni del diritto criminale moderno; benchè esso si vanti aver rotto ogni rapporto colla religione, riproduce, con quello, uno dei suoi portati.

Un tale, dichiarato colpevole dalla legge, viene ad essere graziato da un'altra autorità estranea alla legge. Grazia vuol dire *pietà*, misericordia; ma come potete usarne voi con chi credete essenzialmente cattivo?

Essa è tutta poggiata alla supposizione che il diritto di

punire stia tutto nella volontà di un reggente. — « Ma noi 'usiamo per temperare la giustizia, dice Friedreich, quando troppo severa! » Ebbene, quando è tale non è veramente giusta.

Su 189 condanne capitali in Prussia, solo 6 furono eseguite. Su 409 condanne in Italia dal 1867-77 se ne eseguirono solo 31. Non diventa in tal modo la grazia piuttosto a regola che l'eccezione? Non era meglio abolire la pena che lasciarla nel codice e poi non porla in pratica?

Ed invero, v'hanno casi nella vita giuridica, in cui la grazia è quasi un complemento della giustizia, e viene a correggere il rigore e l'inflessibilità di questa. Un individuo di vita proba e intemerata, il quale per uno strano accozzo di circostanze sia trascinato a commettere un reato, non è certamente da paragonare al volgare assassino, spinto al delitto dalla brama di ricchezze.

Mundorf, uomo onestissimo, uccise la moglie in un impeto di gelosia; si pentì subito: tentò uccidersi e confessò tutto; il giurì lo condannò a morte, ma chiese la grazia sovrana. Ebbene, se egli era un reo d'impeto, non abitualmente dedito al male, non dovea condannarsi a tal pena.

Una donna abbandonata dall'amante, dopo incinta, sola, diffamata, fantasticò di far banconote false che riuscirono grottesche e subito riconoscibili; venne condannata a 5 anni; ma rimessa, perchè probabilmente folle, alla grazia sovrana. Che v'entra la grazia! Una tal donna non dovea condannarsi.

Ma quando la legge contemplasse questi casi aggravando il recidivo o alleggerendo la mano nei delitti d'impeto, se applicasse agli incorreggibili la pena perpetua, non sarebbe più necessaria la grazia.

Cicerone avea detto « benefacta male locata, male facta arbitror » (*De Off.*, lib. I). La grazia, infatti, è una speranza aperta all'impunità, e quindi causa di nuovi delitti.

Il commendatore Ratti, Procuratore generale, nel 1873 faceva rilevare che su 100 individui dichiarati rei di omicidi volontari (nel corso dell'ultimo decennio) « 12 soltanto avevano subita la pena sentenziata di 20 anni di lavori for-

zati; per tutti gli altri la pena era stata mitigata e per 23 era stata ridotta a quella del carcere. Da quell'epoca la più alta delinquenza andò crescendo, e le circostanze attenuanti continuarono ad essere accordate sempre con frequenza ».

Ricordiamo in proposito le parole di Giangiacomo Rousseau: *Les fréquentes graces annoncent que bientôt les forfaits n'en auront plus besoin, et chacun voit où cela mêne.*

Beccaria scrisse che il far vedere agli uomini che si possano perdonare i delitti, o che la pena non ne è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell'impunità, è un far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate sieno piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia..... Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari, ma sia dolce, indulgente, umano, il legislatore (1).

Se il principe, continua egli, deve perdonare e la legge deve condannare, le leggi invece d'essere l'ostacolo innalzato dalla forza pubblica contro le violenze private, saranno dunque i lacci tesi dal tiranno contro quella porzione degli individui della società che non han saputo procurarsi il suo favore.

E. Filangeri. Noi diremo... che ogni grazia conceduta ad un delinquente è una derogazione della legge, che se la grazia è equa, la legge è cattiva, e se la legge è buona, la grazia è un attentato contro la legge; nella prima ipotesi bisogna abolire la legge, e nella seconda la grazia (2).

Noi aggiungeremo come ultima considerazione essere la grazia contraria allo spirito di eguaglianza che anima la società moderna; poichè quando essa, come è pur spesso il caso, favorisce i ricchi, fa sospettare ai poveri che per essi non esista giustizia, e li spinge per reazione a nuovi reati, e così riesce una provocazione della pubblica morale e insieme una negazione dell'eguaglianza.

---

(1) Beccaria, *Dei delitti delle pene*, XX.
(2) *La scienza della legislazione*, libro III, parte IV, cap. 57).

Carceri. — Appunto grazie alla soverchia mitezza, la rincipalissima fra le cause dei delitti associati e degli oradici è la degenza nelle carceri che non siano corutte a sistema cellulare. Quasi tutti i capi malfattori: aino, Lombardo, La Gala, Lacenaire, Souffard, Harduin, ano fuggiaschi dalla galera, e scelsero i loro complici a quei compagni che vi avevano date prova di audacia di ferocia.

La prima origine della camorra è nelle carceri. Essa dapima non padroneggiava che colà; ma quando, sotto il Ferdinando, nel 1830, molti galeotti, per grazia regia, nnero posti in libertà, pensarono di trasportare i guagni ed il costume delle carceri, a cui si erano abituati, nche nella vita libera (Monnier, pag. 58). E pochi anni no, la camorra sceglieva i suoi capi fra i carcerati della icaria, ed i camorristi liberi non prendevano deliberazione nportante senza essersi intesi con questi. — La camorra, mpressa dovunque in Napoli dalla mano potente del Morni, vi perdura ancora nelle carceri che furono la sua ima culla. — La stessa parola *mafia* è un prodotto delle igioni. A Palermo, scrive un acuto osservatore (Locatelli), malfattori d'azione si fanno nelle carceri giovandosi di ementi nuovi solo quando non ne possano fare a meno r date imprese. La maggior parte degli affigliati alla nda che derubò il monte di Pietà di Palermo proveniva lle carceri. Il vecchio brigantaggio napolitano si reutò fra i molti galeotti messi in libertà dalle frequenti razie regie, non meno di 19 in 30 anni (1760 al 1790).

Le analogie singolari negli usi ed anche nelle deominazioni dei gradi fra gli accoltellatori Ravennati ed camorristi mi fanno credere che i riti di quelli sieno ati ricopiati da questi, che certo li appresero nelle carri, come i riti dei malandrini siciliani furono importi dal Lombardo, sulla falsariga della camorra carceraria Calabria.

E tutto ciò è naturale a chi ricordi i lugubri versi dei alfattori Palermitani: *la carcere è una fortuna che il elo vi invia, perchè vi insegna il luogo e i compagni*

del furto (1). Noi, precisamente quando crediamo vendicare e difendere la società colla carcere, somministriamo ai delinquenti i mezzi di conoscersi, di istruirsi e di associarsi nel male.

Ma vi ha, se è possibile, di peggio: la carcere è una causa diretta di delitti per se stessa, perchè diventata un comodo albergo, stante all'esagerata mitezza riesce la mira di alcuni che delinquono per ottenerla.

Cu'dici mali di la Vicaria (cantava un prigioniero di Palermo)
Cci farrissi la facci feddi-feddi,
Cu'dici ca la càrzara castïa,
Cömu vi 'ngannati, puvireddi! (1) ecc.

« Io farei a fette il viso a chi sparla della Vicaria. Chi dice che la carcere castiga, oh! come si sbaglia il poveretto; la carcere è una fortuna che vi tocca, poichè vi insegna i ripostigli (porteddu) e i modi del furto ».

E in altra:

Carcere, vita mia, cara, felice!
Lo starmi entro di te come mi piace!
Si spicchi il capo a quel che mal ne dice,
O pensa che fa perdere la pace.
Qua sol trovi i fratelli e qua gli amici,
Denari, ben mangiare e allegra pace;
Fuori sei sempre in mezzo ai tuoi nemici;
Se non puoi lavorar muori di fame, ecc.

Questi versi ci spiegano come le nostre statistiche e le statistiche inglesi ci diano così spesso degli individui entrati nel carcere fino a 50 a 60 volte (2), e ci spiegano il caso di quel tale di cui narra Breton che commetteva furti solo per farsi ricoverare in prigione e che alla 50ª volta condannato alla cella disse: La giustizia questa volta mi ha frodato, ma non mi ci côrranno un'altra volta; ed il caso ripetutosi nel maggio del 1878 a Milano da quel Zucchi che rubò alle Assise per farsi porre in prigione. « Dal 1852 in

(1) V. *Uomo delinquente*, pag. 182.
(2) V. *Uomo delinquente*, pag. 143.

poi, diceva egli, ho passato in carcere 20 anni: l'amnistia mi ha fatto escire, ma non posso vivere con una lira al giorno; ho pensato di farmi mettere in prigione per poter mangiare, bere e dormire. Sig. Presidente, calchi la penna, perchè tanto e tanto in carcere non si sta male (*Rivista di discipline carcerarie*, 1878).

Or ora nel 1879 a Roma un vecchio di 80 anni che ne era stato 47 in prigione, dove si era trovato benissimo, in ispecie sotto il papa, in cui guadagnava fino 7 lire al giorno, strepitava presso il questore per rientrare in carcere: Io non vi chieggo un impiego, ma un carcere qualunque pur che possa vivere tranquillo; ho oramai 80 anni e non vivrò tanto da rovinare il vostro governo che è già male in gamba.

Che questa esagerata mitezza sia deplorata anche altrove lo dimostrano le parole di Tallack e di D'Olivecrona.

«I delinquenti, dice il Tallack (*Difetti nell'amministrazione della giustizia penale d'Inghilterra e d'Irlanda.* Londra 1872, pag. 7), fra noi si avvezzano a riguardare la prigione come alcun che di fruttifero e di attraente: se non altro li assolve dalle spese di tavola, di alloggio e di vestiario, e li dispensa dal troppo affaticarsi».

«Mentre il forzato, scrive D'Olivecrona, nel volgere dell'anno, consuma 33 chilogrammi di carne, il bracciante stabile di campagna non ha, di solito, in forza del contratto locativo, se non chilogrammi 25 e 1[2 di bue salato, 6 e 1[2 di maiale salato, che è quanto dire, in tutto, chilogrammi 51: assegno che deve bastare per lui, per la donna e pei figli (*De la récidive*, 1812).

«All'ultima ora del suo castigo (in Svezia), un forzato rese vivissime grazie al direttore, dichiarando che, prima dell'arresto, non aveva mai gustato cibarie tanto sapide e sostanziose. In altro stabilimento, una femmina aveva fatto considerevoli risparmi sulla razione del pane, affinchè, diceva essa, i miei figli, quando sarò a casa, dividano con me il buon pane dello Stato (Id.).

«Io non esito, continua egli, a porre fra le cause della recidiva l'indulgente trattamento che si usa ai forzati.

« Lungi da me il voto che i prigionieri languiscano sotto le torture della fame e del freddo: io non so vedere giustizia nella crudeltà. Seguace, però, dell'antico (ma non vecchio) precetto *est modus in rebus*, vorrei si negassero ai forzati quelle agiatezze che non osa ripromettersi l'onesto operaio; ed anche vorrei non si togliesse alla pena il carattere di sofferenza che le è naturale.

« Abbondano le nostre carceri d'aria, di calore, di luce; vi regna una pulitezza quasi elegante: nessun risparmio nel vestito, e nei giacigli: si pecca di superfluo nelle cibarie: si debilita, insomma, il *controstimolo della pena*, riguardo a chi la soffre, e riguardo ai terzi, inclinati — per avventura — a seguire le orme colpevoli di lui (D'Olivecrona, pag. 42 e 44).

« Io credo, inoltre, e fermamente, che il *lavoro espiatorio*, del carcere cellulare, non debba risolversi in un passatempo, nella preparazione di scatole ai solfanelli. — E credo non risponda alla nota caratteristica dei lavori forzati l'assegnamento che si fa al prigioniero di un terzo del prezzo dell'opera sua (detratte le spese), come se egli avesse facoltà di ricusarla, cioè di esimersi dalla punizione.

« Il lavoro che ferve dietro accettata promessa di un guiderdone, è libero e non forzato, è lucrativo e non punitivo, è desiderabile sotto ogni riguardo e non temibile. — A che concedesi, quindi, nell'ipotesi nostra, il nome di pena ad un'impresa di lavoratori a cottimo (ove non entra l'autorità dello Stato se non quale moderatrice dell'incasso), lavoratori albergati, vestiti, nutriti e sorvegliati a spese della Nazione?

« Riassumendo: se gli ascritti al carcere cellulare vivono più comodamente, in generale, che non l'operaio di città e di campagna; se risolvesi ogni lor fatica nel preparare scatole da solfanelli; se hanno modo perfino, con attività e parsimonia, di ragranellare un peculio tanto vistoso quanto più dura la detenzione; se tutto questo è, la gran massa degli ineducati non può veder altro di pauroso, nel carcere cellulare, se non la solitudine e la mancanza di libero moto, che trova compenso ad usura nelle blandizie del

ttamento, del lavoro e del guadagno: la pena, quasi ei, serve a cancellare, anzi che a tenere viva, e a renne istruttiva la memoria del commesso delitto (Id.) ».

A questi fatti, a questi detti, dovrebbero pensare i filanpi troppo sentimentali che vanno in deliquio al pensiero l'orribile tortura delle nostre prigioni, e all'idea del care perpetuo degli incorreggibili.

Se non dobbiamo rinnovare la quaresima del Galeazzo ed iombi, non dobbiamo nemmeno apprestare a costoro una a che possa riuscire gradevole, forse anche ai meno schiosi (1).

Oltre a tutti questi difetti, generali a tutta l'Europa, il rcere d'Italia ne ha anche di tutti suoi, o meglio di quelli e solo la Spagna può vantare comuni — ha la mala struttra che permette la facile evasione come in Girgenti e ltanisetta, e forse in quasi tutte le carceri mandamenli — ha l'insufficienza, la sproporzione dei locali alle gole condanne. La legge commina la custodia, l'arto, la carcere, la cella, la relegazione, ma tutto ciò sta lettera morta, perchè le celle non bastano non che i minorenni, nemmeno per il decimo dei soggetti a udizi, per cui, se si vuole un buon processo, sarebbero più cessarie.

Chi crederebbe che Napoli, il centro più abitato, ed ahi! più ricco di delitti associati d'Italia, non ha un vero rcere cellulare; ha, anzi, un carcere giudiziario, in cui asi tutti i detenuti fan vita in comune, e possono tutto giorno comunicare con segnali e biglietti con una perna che prese alloggio attiguo, appositamente, e che si e ricca con tal mezzo; oltrechè ricevono visitatori a attro alla volta durante il giudizio, così che riescono a

(1) Noi spendiamo per i carcerati 65,0 cent. al dì.

Austria	1,39.	
Olanda	79.	
Belgio	97.	
Prussia	62,8.	(Vedi *Statist. Penizziaria Internaz.*, 1879).

combinare impunemente non solo i mezzi di difesa, ma anche i ricatti.

In Italia, in media, ogni anno si contano da 5 a 7800 condannati che passano nelle carceri giudiziarie le pene che dovrebbero scontare altrove (B. Scalia, op. cit.). E come si vuole, dopo ciò, introdurre la liberazione condizionata, il cui primo stadio è sempre la cella!

La legge avendo lasciato ai comuni l'erezione e manutenzione delle carceri mandamentali, questi pensarono più all'economia che alla sicurezza, e così una buona parte dei processi che pur si svolge nelle dimore di queste carceri va perduta; ed ecco la causa degli indizi insufficienti più numerosi da noi; ecco perchè si trovi, anche senza uscire dal carcere, il modo di sedurre od intimorire i testimoni, o creare dei complici per le imprese future — e così la dimora nel carcere non è più soggetto di terrore, ma spesso di passatempo, e così la pena non è più proporzionata, perchè una egual condanna scontata in un carcere diversamente amministrato, ha una portata diversa; di qui, giustamente B. Scalia e Rudinì fecero osservare (*Atti parlamentari*, 11 febbraio 1879), che questa sproporzione è sempre la regola; nelle case di pena, dove dimorano i rei meno gravi, severissima è la disciplina: nei bagni, ove sono i pessimi, invece la è più rilassata; non ultima causa, questa, di certi reati commessi nelle carceri appunto per mutare di destinazione.

Il riformatorio, la sola misura profilattica, che contro il delitto crede possedere il paese, è, almeno per una gran parte dei privati e per tutti i pubblici, un vero modo di erudire rapidamente gli accoltivi nel crimine, poichè nei governativi vi sono quasi sempre confusi i minorenni, ospitati per mancanza di altro ricovero coi corrigendi e spesso coi pretesi pazzi condannati a custodia, e quelli dell'alte classi coll'infime e spesso gli adulti coi piccoli (V. *Uomo delinquente*, pag. 398 a 417), restando tutti spesso senza istruzione e senz'altra occupazione che quella del tatuaggio, della sodomia e del borseggio simulato.

Ogni causa che aumenti i contatti reciprochi moltiplica

sempre anche la delinquenza (v. s.), tanto più in quell'età che, non essendo abbastanza tenera per potersi correggere e modellare, è più espansiva, più incline all'imitazione, e specialmente all'imitazione del male, verso cui naturalmente pencola e per le più violenti passioni e per la mancata educazione e pel minore criterio. Che sarà, se vi s'aggiunga, poi, il distacco da quel preservativo del delitto che è la famiglia? Tali istituti riescono sempre ad ogni modo meno vantaggiosi quando la cifra dei ricoverati passi il centinaio (e il non sorpassarlo è inconciliabile con le viste economiche); essi cessano, allora, di essere individui; diventano cioè, come si dice in gergo burocratico, un numero, e non possono anche dal più abile direttore essere sorvegliati ed educati.

Si parla della corruzione che potrebbero ricevere alcuni in mezzo alle loro famiglie, e non si pensa a quella che effettivamente è generata nei giovanetti onestissimi, ma privi d'ogni sussistenza, che si fanno ricoverare in mezzo a costoro; non si pensa a quel nuovo genere di delitti ingenerati dal riformatorio che è la seduzione e la costrizione al crimine del minore per parte dei genitori onde aver un pretesto al ricovero, non si pensa che in grazia di questo perdonsi quei legami d'affetto che il contatto continuo desta e mantiene negli uni e negli altri e che forma il più grande fra i freni al delitto.

Che se anche il riformatorio fosse utile, sarebbe sempre insufficiente e sproporzionato al bisogno, perchè comprendendo i riformatori privati (alcuni dei quali devono sopprimersi perchè vi si muore di fame e di stento), non possedonsi più di 4000 posti, cioè appena il 3° od il 4° di quelli che dovrebbersi ricoverare, se stiamo ai calcoli anche più grossolani.

Giuria. — Ma una causa certissima dell'aumento della criminalità è la mala prova data dalla giurìa. Le statistiche ci hanno mostrato come le assoluzioni passanvi il 24 per cento, qualche volta fino il 50. Ora si ha un bel dire che le assoluzioni nei Tribunali ordinarii sono pure nelle proporzioni del 30 %, ma qui, invece, si tratta di cause già

vagliate per una prima istruttoria, nelle quali assai più di raro l'accusato è perfettamente innocente; si tratta di proscioglimenti di rei confessi dopo la prova la più palmare del delitto; si tratta, infine, di giurati che dopo aver dichiarato un tale autore di un dato delitto, concludono, poi, che esso non ne è colpevole; e mentre nei proscioglimenti noi vediamo una cifra costante che s'avvicina alla media, qui abbiamo delle varianti sproporzionate da anno ad anno, da paese in paese, per esempio: Cagliari che dà le assoluzioni del 50 per cento, Benevento 55, mentre l'Alta Italia dà il 23 per cento (1). Chi mi spiega, scrive Costa, perchè la giurìa a Genova assolva il 30 per 100 accusati, mentre Ancona 15, Palermo 22, Milano 13? (*Relaz. statistica sui lavori*, ecc., Genova 1879).

Nella stessa Venezia troviamo una differenza che va dal 9 al 51 per cento, secondo che dalle piccole città di provincia s'avvicinano alle più grandi ed alla capitale (2).

Noi abbiamo una serie di fatti che ci provano, sin troppo

---

(1) Nel 1873 era il 24.7; nel 1874 il 23.5; nel 1875 il 25.3 per 100 (*Ann. Stat.*, 1878, pag. 46).

Nel Piemonte, nella Lombardia e nel Veneto nel 1875 si assolsero 263 su 1.130; nella Sardegna 157 su 283; nel Napolitano 924 su 3.100 e nella Sicilia 398 su 1.395 (*Id.*).

In Italia nel 1864:

assoluz.	41	per 100 a	Napoli
»	49	»	Molise
»	28	»	Avellino
»	55	»	Benevento
»	61	»	Salerno

(Pizzamiglio, *Dei giurati in Italia*, Milano 1872).

(2) In Venezia nel 1876:

assoluz.	51	per 100 a	Rovigo
»	30	»	Udine
»	20	»	Treviso
»	42	»	Belluno
»	25	»	Venezia
»	9	»	Verona
»	38	»	Padova
»	24	»	Vicenza

(Lavini, *Del modo con cui è amministrata la giustizia*, Venezia 1875).

luminosamente, la mancanza di criterio giuridico, di giusto apprezzamento del vero, anzi, di completa ignoranza nei giurati.

Le classi colte civili, dice Taiani, parlando dei Calabresi (*Rendic.*, p. 112), non sono mai rappresentate nel giurì: presentano i più delle fedi mediche sicchè col tempo resterà il giurì monopolio della plebe.

Si sono avuti giurati analfabeti (Mirabello, *Relaz. Stat.*, Napoli 1874).

Nel 77, nella causa di Sebastiano Raineri il capo dei giurati dichiarò « *a maggioranza di sette voti*, no, *con circostanze attenuanti*. Poco tempo prima a Firenze un altro capo dei giurati avea sottoscritto la parola capo con *ch* (*Eco giudiziario*, 1878).

A Terni si assolse uno che si era reso confesso di aver ucciso nottetempo, con coltello appositamente preparato, il padre — e che era già stato condannato a morte (Id.).

La giurìa di Torino nel luglio 1876, a proposito di parecchi marioli che per non pagar l'oste lo presero a bastonate e batterono la forza pubblica, decisero che *uno solo* era il reo di ribellione isolato senz'arme, che, però, la ribellione fu commessa in *unione* da persone in numero maggiore di tre, che *non* vi era reato di ferimento nella guardia; che però questo reato (che non esisteva) avea prodotto incapacità al lavoro per più di cinque giorni, finalmente che il reo di ribellione non era nemmeno colpevole di ribellione perchè l'aveva spinto l'idea di sottrarsi all'arresto (Id.).

Nel Piemonte vi fu un giurì che rispose alle interrogazioni del presidente: 1° Se vi fu provocazione; 2° Se nel caso fu provocazione grave: *no* al 1° quesito, *sì* al 2°, quasicchè una provocazione non esistente potesse essere grave (Id., p. 16).

Zanoli uccide, provocato, un fratello, il confessa e i giurati di Vercelli (76) dichiararono che il ferimento era involontario, perhè credevano che con ciò s'intendesse dire in seguito a provocazione (Id.).

Una guardia boschi dichiara volersi vendicare di tale che lo licenziò. Un giorno entra in sua casa, lo ingiuria e

poi lo ferisce con arma da fuoco, la giurìa dichiara che agì per forza irresistibile e lo assolve (Id., 1877).

A Torino, nel 1875, la corte d'assise prosciolse dalla condanna un tale Paschetto che ferì mortalmente, e per di dietro, con un colpo di pietra, un compagno che l'avea ingiuriato e lo confessò all'udienza.

Monica Pietro uccideva con agguato la moglie in Parma e veniva assolto completamente dai giurati che ammisero la forza irresistibile (non v'eran periti).

Campanella nello stesso anno uccise la propria moglie con premeditazione lunga e per vendetta ignobile, e fu prosciolto dalla giurìa che ammise furore morboso (non vi erano periti).

Pelati fu tradotto alle Assise per omicidio come risultava da quattro testimoni; fu assolto (non v'eran periti); una nuova Corte d'Assisi condannò, invece di lui, il Bertolini. Finalmente una terza Assise assolse tanto il Bertolini quanto i testimoni falsi (Id.).

Nunziata Orlando avvelena il marito vecchio, impedendo che siano avvertiti i parenti ed il medico; si trova il veleno nelle viscere, in dose di più di otto grammi; essa fugge con un bidello della banca che a sua volta sottrae 100 mila lire. Una perizia medica constata che il veleno anzi fu dato a riprese; eppure essa fu prosciolta (Id.).

Un giurato dichiarò che non avrebbe condannato un tale perchè presentando cinque testimoni a difesa non poteva essere reo (Id., 1876).

In un altro processo fu posto la questione dell'*eccesso di difesa*, ed i giurati l'ammisero perchè, come disse il capo, l'avvocato aveva parlato più di due ore e quindi aveva ecceduto nella difesa (Id., p. 7, 1876).

Probabilmente perciò a Spoleto si diedero le circostanze attenuanti ad un assassino perchè bruciò la sua vittima.

A Pizzo Mirteto uno, chè con coltello preparato da giorni uccide il proprio padre, fu prosciolto.

Uno studente, Siragusa, sdegnato contro il suo professore di matematica, minacciollo, qualora lo avesse veramente respinto nell'esame, di ucciderlo: non fu approvato e quattro

colpi di pistola sparò, presenti i compagni, sopra di lui, che fu salvo per miracolo. Arrestato, confessò apertamente, durante l'istruttoria, che avea avuto l'intenzione di uccidere il professore, ma essere stato da lui provocato colle parole: « Se non farete buona prova nell'esame, non sarete approvato ». Davanti al Tribunale il negò poscia. La giurìa di Palermo lo assolvette come affetto da pazzia nell'istante in cui commise il reato. Non si fece alcun caso della confessione uscita dalla bocca dell'imputato durante il primo periodo del processo, nè delle dichiarazioni liberamente espresse dal Siragusa durante il dibattimento.

Nessuna garanzia si ha sull'incorruttibilità del giurato che non avendo da rispondere ad alcuno e nulla da perdere nelle assoluzioni, spesso, mette a baratto pubblicamente la giustizia, come confessano i procuratori del Re di tutti i paesi e come mostrano le assoluzioni dei rei confessi di concussioni.

Nicodemi, come amministratore di una società, sottrae 100,000 lire, confessa il suo delitto per 40,000 e lo confessa come un debito civile, è assolto.

G.R., ricco, viene tratto alle Assise come strangolatore della propria moglie con due complici poveri; il pezzo di corda che servì allo strangolamento era identico a quello trovato a casa dell'accusato; pure questi è assolto e i due complici *poveri* sono condannati a 20 anni. Supponiamo che non fosse colpevole, ma al certo allora dovevano essere innocenti i complici.

Un tal Pezza venne a Torino riconosciuto reo di truffa e di falso, ma nello stesso tempo si dichiarò che aveva agito in uno stato di semi-idiotismo (un reo di falso!).

Nel processo Candelo, complice già dichiarato dalla Corte d'Assise di Torino nella truffa con falso di 800 mila lire a danno della provincia, l'Assise di Vercelli nel 77 dichiarò assolto il Candelo e non esistente neppur in genere il reato che pur venne perpetrato, dimostrazione questa la quale venne fatta grazia a 6 schede bianche (*Eco giudiziario*, 1876, p. 126).

A Palermo un tal Noselli, cassiere, confessò distrazioni

per più di 10 mila lire per giocare al lotto, le riconfessò alle Assise e i giurati risposero: Non è colpevole.

Il cancelliere della pretura d'Occhiobello sottrae 1700 lire dalla sua cassa, confessa il reato, e il giurì lo assolve per forza irresistibile.

Nella *Relazione della giunta per l'inchiesta sulle condizioni della Sicilia* è riferito per bocca di un deputato, come un giurato si dolesse perchè un dato processo non avesse fruttato alcuna somma ai membri del giurì, e l'on. procuratore Morena attesta che in tutto ciò vi può essere del vero, e anzi aggiugne: non raro il caso di giurati onesti che vogliono essere esonerati da una data causa, *in cui corrono troppi impegni*, e narra di un sostituito procuratore generale, scambiato per un giurato, il quale venne sulle scale della Corte avvertito di non condannare un tale perchè era un *picciotto d'onore*.

Bonelli dichiarò che di rado accadeva che non si aprissero i cancelli all'accusato di agiata condizione, mentre si manteneva invece la maggiore severità per i nulla abbienti.

Ed è qui in questa ingiustizia verso i poveri una incentiva, grande, alla immoralità, poichè l'imputato povero, vedendo che la giustizia è tutt'altro che uguale per tutti, si crede quasi autorizzato a ricattarsi sulla società che lo condanna, e ritenerla ingiusta, anche quando non lo è.

Il giurì è per se stesso una causa della corruzione popolare. Il prefetto Borghetti (*Relaz. Cantelli* s. c.) nota come molti onesti campagnuoli si corrompano entrando fra i giurati; e il giurì, soggiunge, è l'arena ove la mafia ama dar le prove della sua bravura. Tutti sanno come coll'assistere, anche fra noi, alle Assise, i birbi che ne sono i frequentatori più assidui, si perfezionano e si esaltano al crimine.

Si loda nel giurì la indipendenza; ma son molti i casi che mostrano che il giurì è men indipendente di qualunque impiegato.

Fontana uccise un f.f. di sindaco di Pavia per una sua strana vendetta: i periti esclusero la pazzia e la forza irresistibile; i giurati trovarono la pazzia. Si noti che per

caso strano la pazzia vi era, ma i giurati non ne ebbero alcuna prova — essi diedero quel voto perchè minacciati a domicilio dal fratello!

A Reggio i giurati assolsero 11 grassatori confessi e pei quali gli stessi difensori non chiedevano che le attenuanti (*La giuria*, ecc., di Mongano. Catania 1874, pag. 14).

A Palermo quando si aprì la sezione d'accusa contro i ladri del Monte di Pietà, i giurati non comparvero, la Corte li condannò alla multa, ma essi non se ne diedero per intesi (Morena).

A chi intendesse trattarsi dell'indipendenza dei giurati dal Governo, noi ricorderemo averci gli esempi dell'Inghilterra mostrato che i giurati cambiarono parere spesso secondo la volontà del Governo; ma del resto che ci ha a fare questo quando non si tratti più di delitti politici, ma di delitti comuni; e non è anzi vero che mentre il Governo può restare estraneo all'assoluzione o no di un delitto, non vi rimane l'opinione pubblica tante volte artatamente artificiata dagli offesi o dai difensori e alla quale i giurati più onesti sono schiavi involontari? E qual peggior tirannia dell'ignoranza? Manfredi, procuratore di Cagliari, 1877, ci narra, come una delle cause delle assoluzioni meno giustificate dei giurati era, che molti fra questi ponevano scheda bianca credendo con ciò declinare ogni responsabilità così in favore che contro, ed intanto senza saperlo assolvevano; altrettanto osservò Sighele per Milano e Vanzina per Vercelli.

« I pregiudizi, dice il sommo nostro Romagnosi (*Scienza delle costituzioni*), agiscono gagliardamente sulla opinione del popolo, dal quale vien tratto l'ordine dei giurati. Il loro impero e la loro forza si accrescono vieppiù dalla scelta dei giurati fatta nel luogo ove sorge la disputa. Il giudizio della causa è presentito; e codeste decisioni segrete dell'anima sono la più parte dettate da un senso di favore o di avversione. Soventi volte esse sono fondate sull'opinione che si nutre intorno alla sêtta, la famiglia, il carattere, le relazioni od altre circostanze nelle quali le parti si trovano, piuttosto che sopra le

« cognizioni esatte od una seria discussione della qui-
« stione.

« Ecco il quadro veridico delle affezioni morali, le quali
« alterano il senso dell' imparzialità nella giudicatura per
« giurati. Queste sono troppo conformi alla natura delle
« cose e degli uomini per non essere conosciute anche in
« via di naturale presunzione. Se fra le descritte affezioni
« noi scegliamo le principali, con qual coraggio potremo
« noi affermare che in questa istituzione regni abitual-
« mente quello spirito di *imparzialità* necessario alla buona
« amministrazione della giustizia? Fingete voi il caso in
« cui gli spiriti siano infiammati da dissenzioni politiche
« o da odii religiosi? L'accusato è perduto colla sola pre-
« sunzione di partigiano opposto o di differente religione.
« Fingete voi che un gendarme in un tumulto popolare sia
« stato coraggioso nella difesa di sè stesso e per necessità
« abbia ucciso o ferito? L'accusato sarà condannato. Ora
« credete voi che un governo provvido possa tollerare molti
« esempi di codeste assoluzioni e di codeste condanne? »

Villiam Palley che, come conviene ad un inglese, loda l'istituzione, nello stesso tempo confessa che *soventi volte* anche il giurì del suo paese non si conforma alle regole della giustizia. « Questa imperfezione, osserva, si nota prin-
« cipalmente nelle dispute nelle quali si mescola qualche
« passione o pregiudizio popolare, ed ove gli animi sono
« accesi da dissentimenti politici o da odij religiosi »
(Pizzamiglio, *Dei giurati in Italia*, 1872).

Il giurì, scrive il Pironti, spesso assolse i ladri del pubblico denaro per fare una specie di protesta contro il Governo (*Resoc.* di Pironti, 1862), ed assolse il reo perchè era prode militare; e segue mostrando che i reati di sangue raramente furono raggiunti da condanna, e quando lo furono, il più delle volte ebbero pene di lievissima importanza; che quelli contro le proprietà, nei quali ha il pubblico Erario un qualche interesse, erano festeggiati sempre da un assolutorio verdetto; che in quelli di ribellione meno in pochi luoghi non si giungeva mai ad una corrispondente condanna ».

Morena, che pure è un partigiano del giurì, ammette come in Sicilia il delitto di sangue non vi sia punito abbastanza e lo giustifica così: « il giurato è l'uomo con tutte le sue passioni e pregiudizi, che palpita, sente e ragiona come si ragiona e sente nell'atmosfera in cui vive ». In Aosta, continua, si pensa che la vita val qualcosa più della borsa e perciò si colpisce di più chi ferisce che non chi ruba. Nella valle di Mazzara si crede più meritevole di scusa chi offeso ricorra alle armi, e questo è appunto nell'indole e coscienza del popolo; ed è nella legge che punisce in valle d'Aosta ai lavori forzati a vita, in val di Mazzara a 20 anni (1).

Ed io convengo con lui e tosto capisco come in un caso di rissa con ferimento a Domodossola un amico dicesse al feritore: Uccidilo, non ferirlo, perchè così andrai all'Assise a Vercelli; ferendolo andresti al Tribunale (*Eco giudiziario*, 1878, pag. 98).

Come si fa, soggiungo, dopo ciò a parlare di una giustizia eterna, uguale non che nelle varie nazioni, nelle stesse frazioni di uno stesso paese, come si può formulare in questo erroneo concetto le riforme penali?

Lasciare all'istinto popolare, al sentimento predominante del momento il decidere di un fatto in cui anzi tutto si vuole spogliarsi del sentimento, non è egli agire in linea diametralmente opposta alla giustizia?

E ben lo mostra il fatto seguente raccontato nella sua dell'opera, *La giuria e la pena di morte*, dall'avvocato Orazio Mangano (Catania 1874, *Giurisprudenza*):

« Un giorno innanzi una Corte di Assise del Regno fu discussa la causa di un coniugicida, che ottenne un verdetto negativo. Quel presidente, nell'animo del quale era profonda la convinzione della colpabilità dell'accusato, assolvendolo, mal frenando i moti del suo giusto risentimento, lasciò sfuggirsi dalle labbra improvvidamente queste biasimevoli parole: — Ora sei libero; torna al tuo paese,

(1) Carlo Morena, *Relazione statistica di lavori compiuti nella Corte d'Appello di Palermo*, 1877.

prendi moglie, ammazzala, poi torna qui, e i giurati ti assolveranno per la seconda volta. — Sanguinoso, in vero, fu l'insulto fatto a' giurati. Che fare, come vendicarsene? — La dimani fu discussa la causa di un ladro, presso cui erano stati rinvenuti tutti gli oggetti derubati, e che aveva confessato il suo delitto! i giurati l'assolsero, non trovando altro modo come vendicarsi degli insulti loro fatti il giorno precedente dalla presidenza.

E pazienza se gli errori del giurì provenissero solo dalla corruzione, dalla ignoranza, dai pregiudizi, dalla predisposizione del pubblico fra cui è scelto: a tutto ciò potrebbe forse provvedersi col tempo con nuove disposizioni di legge, come quelle che anche di recente si tentò introdurvi; ma che dire degli errori del giurì dipendenti perfino dal caso che nessuno potrebbe prevedere, come nel fatto accaduto del Galletti a Brescia (*Rivista penale*, 1874), in cui uno scarabocchio prodotto dall'inchiostro sopra il *sì* di un giurato fu causa della assoluzione completa di un uomo che doveva essere condannato a morte? Il semplice caso, oppure l'effetto diretto dell'ignoranza si sostituì ai pretesi criteri infallibili della giustizia.

In una votazione per accusa di omicidio si trovò una scheda su cui stava scritto *sì* o *no*. — E passò a favor dell'imputato; il giurato richiesto del perchè di un voto così strano rispose: perchè stava scritto sulla scheda la formola « il giurato doveva rispondere *sì* o *no* » (*Eco giudiziario*, 1876, pag. 7).

Nè ci si opponga per giustificare il giurì le necessità di ammodernare, con tante altre istituzioni, anche quella della giustizia; il giurì che era rudimentalmente adottato ai tempi delle XII tavole (1) e delle *gerichte* germaniche è tanto moderno quanto lo sono le cremazioni, pretese innovazioni dei pseudoigienisti moderni — e che erano già vecchie ai tempi di Omero! Esso è anzi l'antitesi delle aspirazioni moderne, liberali in ispecie.

Come! dirò col Mangano e col Vanzina: Credete non essere

(1) Scuffert, *Ub. Schwurgerich.* 1873, Manhein.

abbastanza garantiti, nelle trattazioni degli affari civili al di-sopra di 1500 L., dai pretori, i quali sono sottoposti a tante altre giurisdizioni, che hanno fatto studi speciali, che devono dare un resoconto, una giustificazione della loro sentenza, che sono in somma specialisti e responsabili, e poi vi fidate del primo droghiere che in grazia del suo censo diventa giurato malgrado che voi ne ridereste se pretendesse ad essere vice-pretore, e ve ne fidate al punto di rimettere nelle sue mani la sorte di vita d'un uomo ed in qualche caso il decidere su parecchi milioni, e ciò malgrado che costui non debba rispondere del suo operato, dopo, nè allora, nè subito, debba darne in alcun modo ragione. E come! continuano essi, noi ci affaticammo tanto, appena fatti liberi, perchè i magistrati dovessero giustificare le loro sentenze ed in disteso e non darle come oracoli, e ciò malgrado che fino ad un certo punto ne li potesse giustificare il loro passato, i loro studi speciali, la loro competenza, l'appellabilità delle loro sentenze, e poi noi stessi crediamo di aver scoperto una nuova fonte di libertà e di giustizia permettendo che alcuni cittadini non esperti nè responsabili possano sentenziare con un semplice *sì* o *no*, a guisa dei bimbi e dei despoti, senza rendere la più lieve ragione del loro operato, ordinando, per peggiore danno nostro, che questa inconsulta affermazione diventi irrevocabile e sacra quando si tratti del benessere de' rei, e solo appuntabile quando si tratti della loro pena. Ogni magistrato deve dar ragione dell'assolutoria o condanna per ingiuria, furto, ferita. La magistratura popolare dichiara senz'altra garanzia, senz'altra ragione che il suo *sì* o *no*, se un tale commise grassazione, omicidio, ecc. (*Eco giudiziario*, 1875): anzi, aggiungerò, può dichiararlo ancor più impunemente, col tacere, colla scheda bianca, che è, sia pure, davanti alla legge scritta, un'affermazione, ma, davanti alla coscienza del giurato ignorante e incline alle restrizioni mentali, è un mezzo termine tra la verità e l'ingiustizia. E fossero almeno osservate le precauzioni formulate dalla legge per impedire gl'inconvenienti della giurìa! Noi sappiamo, p. es., che una delle più importanti è quella che i

giurati *non comunichino con chicchessia relativamente alle accuse fatte ad un individuo fino dopo la propria dichiarazione*. Quest'obbligo essi anzi lo *giurano;* ma il fatto è (e tutti lo sanno) che non lo pratican mai e che essi comunicano perfino e pubblicamente col difensore del reo. E perchè lasciare il diritto di esclusione, non motivato, alla difesa, cosicchè sempre escludonsi i giurati migliori, quelli che per censo, per onoratezza e per ingegno più possono resistere alle seduzioni ed alla rettorica? Come credere che uno zotico qualunque possa tener dietro a quei processi, come accadde ad Ancona, in cui s'nterrogarono 747 testimoni e si richiesero ai giurati 5000 quesiti? Ed in Catanzaro dove l'atto d'accusa constava di 5 volumi ed i testimoni richiesti furono 1028; come credere che meglio possano resistere alla minaccia della vita essi che non hanno nulla da perdere in una assoluzione, quando fino i giudici veri e responsabili si lasciano intimorire? E come credere che se dei veri giudici, che se un'assemblea di periti a stento s'illuminarono sulla realtà di alcuni malefici la cui cognizione esige studi speciali di tossicologia, di chirurgia o di psichiatria, lo possano individui non solo non specialisti, ma estranei ad ogni scienza e privi d'ogni coltura, e ciò in un'epoca in cui per bisogni assai men gravi si esige la suddivisione del lavoro?

Sarà vero che qualche rara volta si ebbero pure dei buoni giudizi; ma possono essi stare al confronto dei cattivi? E non è ad ogni modo lasciare al caso quello che dovrebbe provvedersi con stretto rigore di regola?

Si dice: Ma le medie delle assoluzioni dei giurati si avvicinano a quelle dei tribunali ordinari. Lasciamo pure che il fatto non è punto esatto, chè la media in alcune regioni è perfino raddoppiata, ma fosse anche; e chi non vede la enorme differenza, mentre innanzi ai giurati passano cause che hanno percorso una lunga fila di criteri e di giudizi, quali il pretore ed il giudice istruttore, procuratore del Re, sezione d'accusa, preside della corte e procuratore generale, ecc., periti, dopo i quali è difficile non sia venuta in chiaro, prima, l'innocenza dell'imputato?

Si vantò, con strana logica, il fatto, che in un secondo giudizio i giurati italiani assolsero 20 individui sopra 222 condannati a morte. Ma ciò prova appunto la poco loro giustizia, poichè, od errarono i primi giurati od i secondi: che quest'ultima ipotesi sia la più probabile emerge dal conoscere che i giurati trascinati sempre dal sentimento più che dal criterio, di tanto sono pronti a colpire sotto l'impressione fresca dei crimini, quanto lo sono poi ad assolvere passata che sia, come è in questo caso, la ricordanza del fatto e subentrato all'orrore del crimine ed al senso della vendetta, quello della pietà per l'autore.

Nè vale il dire che in Inghilterra ed America sono adottati i giurì come da noi e senza inconvenienti. Nella razza anglo-sassone il senso del giusto e del dovere non viene meno così spesso purtroppo come da noi, ed oltrecciò, innanzi alle Assise, non compaiono mai i rei confessi che pure ammano alla metà de' rei e che danno luogo agli scandali più vergognosi nei voti dei giurati, onde il numero più scarso di rei portati alle Assise in Inghilterra, 1 ogni 32,790 abit., che non da noi 1 ogni 81,31 abit., differenza enorme che la maggiore criminalità nostra non può bastare a spiegare.

D'altronde in molti casi capitali, ribellioni, o specialissimi come nelle *bancherotte*, sono ammessi i giurati speciali. Ed in Inghilterra l'*habeas corpus* non impedisce, come da molti si crede, l'arresto preventivo in flagrante per opera della polizia (che ha luogo più di frequente che fra noi), ma solo dà il diritto al reo processato di provocare, entro ore, l'intervento del magistrato (alta Corte di Londra o tribunale di Contea nelle provincie) per decidere sulla conferma o revoca dell'arresto. Ed il Coroner in tutti i casi gravi si circonda di un vero giurì di specialisti medici o chimici, assessori giudiziali

In Inghilterra si vincolano i giurati alle informazioni del giudice sul diritto, col giuramento, la cui forza è molto maggiore che da noi pel rispetto tradizionale verso il giudice e la legge; poichè il sentimento pubblico inglese si rivolterebbe contro un verdetto spergiuro in cui i giurati

rispondessero sulle quistioni di diritto allontanandosi dall'istruzione del giudice; di più, se il verdetto appaiavi errato, il giudice può ommettere di dare esecuzione alla sentenza od almeno differirla fino a che non abbia ottenuto il voto dei colleghi (Glaser, *Schwurgerichttiche Erörterungen*, Vienna 1876).

In Inghilterra i giurati non possono uscire dal palazzo fino a sentenza emanata, il che impedisce certo molti modi di corruzioni e di influenze.

Del resto in Inghilterra ed in America non va tutto così a seconda come da molti si crede; il biasimo contro il giurì, ai tempi di Elisabetta, giunse fino a ricordare il motto famoso da Cicerone scagliato contro a quei magistrati popolari corrotti: *Quos fames magis quam fama commoverit*. Ed ancora nel 1824 la *Rivista di Westminster* imprecava furiosamente al modo con cui la istituzione si andava esercitando colà, e fino a qualificarla bugiardo fantasma di giustizia (1). L'istituzione del Coroner vi si vede battuta da tutte le parti, e in America il Tammaniy Ring dimostra fino a che punto può venire fatale e venale la giustizia più ancora quella legge Lunch, legge illegale finchè si vuole, ma che intanto sussiste, come ultima ratio della ragion sociale indifesa; ratio illegalissima, ma che per la lunga tolleranza è una vera valvola di sicurezza, una vera istituzione, che ci mostra a quale sconfinata licenza ci finisce a trascinare la ricerca della pietra filosofale giuridica, della metafisica applicata alla giustizia penale.

Che il giurì faccia buona prova in Inghilterra, grazia solo alla buona indole degli abitanti, lo prova il numero delle assoluzioni che dà lo stesso giurì in Irlanda, maggiore non solo che in Inghilterra ma anche fra noi, come 2357 a 1376 (Italia) a 1756 (Inghilt.) ed il numero delle condanne minore 3391, che non da noi 3313 e che non nell'Inghilterra 4997 su 10.000 abitanti.

Ma si disse: come potete voi accusare il nostro giurì di

---

(1) Chiaves, *Giudice mal giudicato*. Torino, Bocca, 1878.

roppa mitezza se questo infine dà condanne assolutamente più severe delle nazioni più incivilite?

Ai condannati dalle Corti d'Assise furono inflitte le seguenti pene fatta una media per 10,000 (B. Scalia):

	Italia	Francia	Belgio
ondannati a morte . . .	2	1	2
avori forzati a vita . . .	14	4	2
ene criminali temporanee	113	50	21
ltre pene	66	42	2

Nel 1875 furono rinviati a giudizio ed assolti:

	Italia		Francia		Belgio	
	Rinv.	Assol.	Rinv.	Assol.	Rinv.	Assol.
i Tribun. correz.	1566	361	4183	330	5002	185
rti di Assise	260	65	118	21	34	7

Se non che non è tanto pel numero che le assoluzioni eccano quanto per la qualità; largheggiandosene, per una alintesa generosità, coi ferimenti, omicidii, ribelli, causa orse questa del continuo loro accrescersi e per una triste orruzione coi falsari ed abusatori del pubblico denaro.

Resta un solo argomento a favore: quello che esposero Chiaves (o. c.) e l'Hello, nell'aureo libro *Du régime constitutionnel*: « Il pericolo dei tribunali ordinarii per i giudizi di reati comuni, egli scrive, consiste nell'abitudine stessa del trattarli. Si crede veder dovunque ciò che si è usi a vedere, e gli occhi, ai quali la società null'altro disvela che le sue piaghe, non possono scernerne facilmente le parti sane. Il giudice, la cui vita passa in una specie di famigliarità colla perversità umana, vi contratta una misantropia che lo rende troppo facile quanto alla prova, troppo severo quanto alla pena: l'intiera specie umana è in stato d'accusa dinanzi a lui ».

Questo è il solo amminicolo serio che giustifichi ancora il giurì, benchè si possa opporre alle velleità di condanna universale dei magistrati quelle opposte di perdono e pietà dei cittadini, velleità spesso assai più pericolose, specie,

dove dominano i delitti associati e le loro minori cognizioni pratiche.

Ammoniti, sorvegliati e coatti.— In mezzo a tanta libertà spudorata del male, il bisogno della propria sicurezza ci fece escogitare alcuni rimedi dei quali ben poco potrebbe giustificarsi un sistema giuridico qualunque, che non fosse basato sulla difesa sociale: ed è la sorveglianza della questura e le ammonizioni, ed ultima ratio, il domicilio coatto; ma questi rimedi, poco legali, poco utili, riescono, poi, come in genere i palliativi, impotenti sempre e spesso dannosi.

Tutti coloro che hanno pratica dei delinquenti e della questura sanno che la così detta sorveglianza occupa una gran parte delle guardie di pubblica sicurezza (1), con una spesa di più di 4 milioni e tutto senza un vero vantaggio, poichè infine i delitti sono in gran parte commessi da questi sorvegliati od ammoniti, ma la sorveglianza è causa essa stessa di nuovi delitti e certo della miseria dei delinquenti, poichè denunciandoli colle visite personali, agli onesti impediscono dal trovare a mantenere l' impiego. Il delitto, dice bene Ortolan, dà luogo la sorveglianza, questa all'impossibilità di trovare lavoro con un cerchio tanto più fatale che spesso si assegna loro un domicilio lontano dal paese nativo (*Eléments du droit pénal*, cap. 7, tit. V°).

È una misura, dice Curcio, che spoglia d'ogni garanzia le persone colpite, che mentre non impedisce le tristi, paralizza le oneste, interdicendole moralmente e fisicamente; si perde affatto il lavoro di tanta gente, mentre la si vuol condannare principalmente per non essersi data a stabili occupazioni.

La pena, dice Fregier, della sorveglianza, dopo che fu introdotta, non giovò punto, non offerse alcuna garanzia, e mantenne intanto l'illusione di una sicurezza che non esisteva (*Les classes dangereuses*, 1868).

S'aggiunga l'enorme numero degli arresti, la consecu-

---

(1) G. Curcio, *Delle persone pregiudicate,* nell'opera *Delle colonie e dell'emigrazione d'italiani all'estero di* L. Carpi. Milano 1874.

tiva perdita del Governo e dei privati, pei reati, pelle spese di carcerazione, di giudizio, contro ai contravventori, e l'arbitrio enorme per cui la mancanza di un saluto alle guardie, oppure il saluto ad uno sospetto, il ritardo di un quarto d'ora nel rientrare in casa (alle 8 1|4 invece delle 8) possono essere causa d'arresto, sicchè gli infelici sono schiavi in mano alle guardie (Curcio).

Altrettanto e peggio si dica dell'ammonizione (1), che non ha almeno la speranza di limiti, di un fine, che ha pur la sorveglianza. Incredibile è la perdita di lavoro che questa produce, mentre essa è escogitata per ottenere il contrario.

« La sorveglianza (dice l'on. Gallo) e l'ammonizione lasciata esclusivamente all'arbitrio della P. S., fa che lo scopo manca pressochè sempre, anzi, quello che si ottiene è contrario affatto a quello che si è proposto. Essendo l'Autorità di P. S. quella che denuncia la persona da ammonirsi all'autorità giudiziaria, è pur dessa sempre quella che ne fornisce anche le informazioni o dove si appoggia l'ordinanza d'ammonizione. Questa pronunciata, non ammette appello, nè revoca, nè prescrizione; per il che la persona ammonita, incapace, o per la giovane età, o per ignoranza della stessa legge, di conoscerne tutta la gravità, si può dire che da quell'istante rimane priva della sua libertà, la quale poi perde per sempre, imperocchè all'ammonizione viene subito dietro la contravvenzione, per la quasi impossibilità nell'ammonito di ottemperare alla prescrizione, di darsi a stabile lavoro nel termine prefisso or di cinque, or di dieci giorni al più, coll'obbligo di farne constare alla autorità politica; di qui la condanna certa per oziosità alla pena del carcere per tre mesi coll'aggiunta ancora della pena accessoria della sorveglianza speciale della P. S., non mai minore di sei mesi; pene queste, che precludono per sempre al condannato qualunque via al lavoro, perchè io

(1) *Relazione statistica sui lavori compiuti nel circondario di Torino, del Proc. Cav.* GALLO. Torino 1878.

non so quale sia quell'imprenditore di opere pubbliche o private, o capo di officina, od industriale qualsiasi od anche agricoltore disposto di accettare l'opera di chi è costretto a presentarsi a lui per offrirgliela fornito di attestazione autentica che lo fa conoscere per un condannato per ozio ed un sorvegliato ».

E valga il vero: Sedeva un giorno sul banco degl'imputati un giovane pieno di vita, di mente svegliata. Dovea rispondere di furto di oggetti esposti alla fede pubblica, e per la terza volta del reato di contravvenzione alla sorveglianza speciale della P. S. che gli era stata inflitta dalla condanna per contravvenzione all'ordinanza di ammonizione.

Interrogato, da chi presiedeva il tribunale, sul perchè avesse rubato con tanta audacia, rispose subito: *Perchè aveva fame.* Interrogato ancora quale fosse la causa per cui aveva contravvenuto alla sorveglianza speciale della P. S. rispose, sommesso dapprima, *la causa è di chi mi ha condannato*, e fattosi ad un tratto il volto suo cosperso di colore, proruppe con voce più franca e più sonora in queste precise parole: « Sì, meglio lo dirò e lo ripeterò sempre, « la causa è di coloro che mi hanno condannato alla sor« veglianza per la quale mi trovo nella disperazione. Ma« ledico a coloro che mi lasciarono in questo mondo, me« glio sarebbe stato per me se non fossi nato, perchè non « mi sarebbe toccata la sorte crudele o di morir di fame o « di marcire (furono le sue parole) in carcere. Ma, soggiunse « ancora, quello che ho fatto sarà poco a fronte di quello « che sarò costretto di fare per liberarmi dalla sorveglianza « e per non aver più nulla da fare o dire cogli agenti della « P. S. ed assicurarmi il pane per tutta la vita ». Il pane, a cui alludeva, era il pane del condannato, perchè altro più onorato non poteva ripromettersi, sebbene di buona volontà, perchè nissuno lo voleva per lavorare, era anzi da taluno non solo rifiutato, ma con sdegno respinto, appunto perchè sottoposto alla sorveglianza della Pubblica Sicurezza (Gallo, op. cit.).

« *A me non resta che mettermi una corda al collo!* di-

ceva colle lagrime agli occhi innanzi al Tribunale di Firenze uno sciagurato sottoposto alla sorveglianza della polizia, che era stato arrestato tre volte di seguito, negli stessi giorni in cui avea finito di espiare la pena. Solo nel mondo, senza parenti e senza amici, non avendo trovato, appena uscito di carcere la prima volta, ove posare il suo capo disgraziato, si era messo a dormire sotto la statua di Cosimo il vecchio.... Dopo un momento fu condotto in prigione e processato e condannato perchè trovato fuori del proprio domicilio un'ora dopo il suono dell'*Avemaria*. Finita la pena, appena uscito dalle carceri s'incontrò a caso con uno che in esse aveva conosciuto e si unì a lui per andare in cerca di lavoro; fu carcerato, processato e condannato per essersi trovato insieme ad un individuo sospetto. Finita anche questa volta la pena, s'incamminò fuori di porta romana, essendo stato assicurato che colà poteva trovar del lavoro, ma non conoscendo bene in qual punto preciso terminava il comune di Firenze, per ignoranza passò il Rubicone.... e fu tratto a prigione, processato e condannato per avere oltrepassato la circoscrizione del territorio assegnatogli..... Io credo che i giudici, innanzi ad un simile spettacolo, si sentissero stringere il cuore, ma essi dovevano osservare la legge ed hanno adempito al loro dovere..... Di chi è la colpa? La colpa è delle leggi, la colpa è di un sistema di prevenzione tale che non è che fomite di reati » (Curcio, op. cit.).

Noi trovammo or ora alle carceri di Torino un certo Biumi arrestato 11 volte in 6 mesi per mancanza alla sorveglianza che finse di rubare per potersi far condannare definitivamente e sottrarsi alle noie della sorveglianza, ecc., « e appena fuori, finito il mio tempo, o mi terranno qui « o fingerò di nuovo, perchè io preferisco una dimora con« tinua qui, che una a sbalzi ».

« Che serietà vi presenta una legge che obbliga perfino a fingere di commettere reati, e che mette i funzionari di pubblica sicurezza in questa crudele posizione, che tante volte scongiurati da quei disgraziati pregiudicati, perchè li aiutino a trovare del lavoro, debbano denunziare la contrav-

venzione a carico di quelli stessi perchè poi non l'han trovato! » (Curcio).

« Che serietà vi presenta una legge la quale mette i funzionari di P. S. in condizioni di non poter dir nulla a cinquanta o sessanta individui se li trovano tutti a dormire nella stessa locanda, quando tutti hanno dichiarato regolarmente che era quello il loro domicilio; ed intanto, se ne trovano due insieme per la strada, in pieno meriggio, li debbono arrestare perchè le persone pregiudicate non possono unirsi tra di loro? » (Curcio).

In grazia del sistema vigente si toglie ogni sentimento di umanità, e si fa spreco di funzionarii e di quattrini per far entrare ed uscir di prigione le persone pregiudicate. Le quali perdono qualunque buona attitudine, la forza della rassegnazione, si demoralizzano affatto. Con questo sistema si lavora a demolire la serietà della giustizia che deve condannar persone che avessero anche fatti tutti i passi per procurarsi lavoro (Curcio, op. cit.).

L'ingiustizia delle ammonizioni è evidente in teorica, dipendendo dal solo arbitrio personale dei pretori, che pure sono considerati come i meno degni di sì alta responsabilità di tutto il corpo giudiziario; e che sia tale anche in pratica lo dimostra il largheggiare in alcune provincie, come Venezia che ne aveva 14.231 nel 77 (*Rivista penale*, 1878), senza che il crimine vi si notasse in numero straordinario, mentre Potenza ne aveva solo 1306 e Catanzaro 1183, e lo dimostra la sproporzione fra le revoche delle ammonizioni, 1 su 7 a Milano, 1 su 16 a Catanzaro ed infine i pareri diversi sulle revoche e sulle eleggibilità degli ammoniti non solo dei Procuratori del Re, ma delle varie Corti di Cassazione. La poca utilità loro è poi confessata dagli stessi funzionari, tra i quali, p. es., il Manfredi, a Cagliari, dichiara doversi, per rappacificare l'isola, bandirne tutti gli ammoniti; quel di Venezia che attesta le ammonizioni non dare corrispondenti risultati; quel di Taranto che malgrado 600 ammoniti dichiara il delitto essersi cresciuto.

I nemici, come ben dice Machiavelli, si devono o vezzeggiare o spegnere, ma qui non si fa nè l'uno nè l'altro, si

ritano. Ben è vero che i nostri ministri, i nostri giuristi edettero in buona fede di aver trovato il vezzeggiativo ntro questi infelici mediante i patronati; ma essi ignovano che questi, affidati alle mani private e non competrati nell'organismo governativo, sono assolutamente utili pei non minorenni, quando non sono dannosi (Vedi *omo delinquente*, pag. 430).

Coatto. — Il domicilio coatto non è che una larva di una sa di pena per gl'incorreggibili, salva la minor continuità il peggiore pericolo e la minore spesa apparente, poichè governo non vi spende che 60 centesimi al giorno, del e parecchie volte si rifà sul compenso di 40 ad 80 centeni pel lavoro al giorno.

Se non che questo provvedimento, oltrechè è provvisorio pochissimo giustificato, è troppo limitato, p. es., nel 72 si vavano nelle undici isole destinate ai coatti 1287, nel 76 erano 4365, ora sono 3508; ma se il vantaggio del o allontanamento è certo grande per i cittadini onesti n però pei poveri loro ospiti, che corrompono, derubano ed amano (1)), ben è impossibile il credere che serva per o, che possa essere uno stimolo al loro ravvedimento al lavoro; come si può immaginare che all'isola Ventene, che ha solo 60 salme di terreno coltivabile e 00 abitanti, possano trovar lavoro 400 coatti che vi si vano? e con che ponno lavorare attualmente 424 nelsola Pantelleria e 408 a Tremiti? (Nicotera).

Infatti, nel 1852 erano 488 e nel 1874 erano 1488 sopra 02 i coatti che si potevano occupare (2). Ma come imginare che sapendo dover dimorare in un sito non più e da tre mesi ad un anno possano trovar gusto e modo lavori utili? E come credere che dopo un ozio completo ssato in una specie d'impunità insieme ai più perversi,

(1) Ed infatti, dirò col Nocito (tornata 1° giugno 1878), si rubano tra o il pane, le vesti, persino le scarpe, e dei poveri abitanti nemeno i chiodi sui muri sono sicuri; nemmeno le sementi che essi nno a scavare dalle zolle, come provano appositi processi.

(2) *Relazione della Commissione Parlamentare sui provvedienti di P. S.*, 1875.

un ozio favorito dalla magra pensione governativa, un uomo possa tornare più attivo e migliore in mezzo alla società donde fu espulso?

E però perchè restituirli? Se il loro primo invio non era giustificato che dal bisogno della sicurezza sociale, perchè non continuarlo? e se era ingiusto, per sè, perchè decretarlo?

Pretori. — È grande il bisogno della riforma nella base della magistratura, nei pretori, i quali a guisa dei medici condotti sono i veri apostoli e purtroppo i veri martiri della civiltà, e che pagati male, malissimo considerati, si reclutano necessariamente fra i più poveri e fra i mediocri, e mentre danno alle volte prove straordinarie di uno zelo mal compensato, mentre dall'umile ufficio prevengono alle volte immense disgrazie, pure hanno dei colleghi che ne vituperano la santa missione e che si lasciano in posto perchè non vi si potrebbe altrimenti provvedere. Io stesso ne ho conosciuti che erano da anni preda all'alcoolismo cronico e ve n'ebbero che simularono autopsie non mai avvenute e perfino inventarono, d'accordo col cancelliere, interrogatorii giudiziarii e persuasero a sottoscriverli l'imputato rinunciando all'appello, ed emisero sentenze ridicole come ci provò l'avv. Fulvio nella sua operetta: *Uno sguardo alla giustizia*, 1878.

Fra i vice-pretori si notano dei veri miracoli di operosità intelligente e disinteressata. Ma per necessità stessa delle cose si trovano altresì delle brutte eccezioni! Mentre era canone dei nostri vecchi che fossero estranei al paese coloro che vi dovevano rendere giustizia, perchè così andavano esenti dalle influenze locali, invece ora il vice-pretore è scelto sul luogo ed è per lo più il patrocinante locale; ora se ne hanno moltissimi che per un prodigio di delicatezza, quando agiscono in una delle loro qualità, sanno dimenticar l'altra; ma molti accettano allegramente il connubio delle due cariche, e ve ne sono, si dice, che quando hanno da sentenziare fanno intestare la procura in capo al loro sostituto e così rimangono giudici ad un tempo e rappresentanti interessati di una parte.

Tutto ciò ci spiega il grave fatto provato dalla statistica di molti anni in Italia, la frequenza in media del 30 % al 50 % delle riparazioni totali o parziali delle loro sentenze. Nell'*Annuario statistico*, pag. 44, si vede infatti come nel

1873	si ripararono	5796	sentenze di pretori su	15996
1874	»	6802	» »	16209
1875	»	6979	» »	17201

A Torino nel 72 si ripararono in parte 337, in tutto 513 su 1743 sentenze (*Relazione dell'Amministrazione*, 1873). Nel 77 se ne ripararono 440 su 890.

Un'altra prova è l'aberrazione grande dalla media che si trova appunto in queste riparazioni.

Fra Pretura e Pretura ho notato, scrive Sighele, una sensibilissima differenza sull'esito dei giudizii, e mentre sul totale le assoluzioni ed il non farsi luogo sono, in relazione alle condanne, nella proporzione del 25 per cento, la Pretura di Melegnano dà un assolto su 30 giudicati; quella di Binasco ne dà 66 su 146 (Sighele, *Relaz. statist.* 1879, pag. 52).

Colla base sbagliata è naturale che tutto l'edificio penale screpoli e pericoli; e quindi vediamo qua e là giudici e procuratori del Re animati da uno zelo ignorante che incoano processi senza base e peggio, che lasciano andar a male il tutto per non disturbarsi, che pargoleggiano dietro teorie nuvolose ed astratte, non sapendo discendere nel mondo pratico che per commettervi enormi spropositi, e nell'alta magistratura non di rado il nepotismo ed il clericalismo, il peculato, alternansi colla bassa adulazione ai potenti della piazza o della reggia, e quindi i rinvii indefiniti, i processi assopiti a seconda dell'intercessione di un deputato influente o del ministro.

E v'hanno anche magistrati integerrimi e di tempra antica, ma che vedendosi umiliati innanzi a costoro, cui naturalmente l'intrigo porta sempre a galla, vedendo, grazie all'amnistie, ai rinvii, alle cassazioni, annullato ogni loro sforzo per la seria repressione dei reati, perdono ogni fiducia in sè e nell'ufficio che coprono, e rallentano nello zelo di prima.

Ma è bello però il riconoscere che, malgrado queste mende, il corpo della magistratura, bersaglio alle ire, alle manovre, alla vendetta dei rei, ed ahi! spesso di quelli che più dovrebbero difenderlo, sa ancora tenere alto ed intatto l'antico prestigio.

Avvocati, penalisti. — Niuno più di me stima il nobile ceto degli avvocati, e niuno più di me è convinto che essi furono in tutti i paesi i *pionniers* della libertà, come ne furono il valido fondamento dopo conseguita, e basti citare nell'Inghilterra Erskine, Brougham, e nell'America Lincoln, Jefferson, Adams, e fra noi Romagnosi, Poerio, Niccolini, Manin, Brofferio, come negli antichi quel Papiniano che rifiutò, a costo della vita, di scusare un parricidio imperiale, ed i Gracchi, Tacito e Grozio, Tomaso Moro e quel Donello che fu il più ardente polemista delle stragi di S. Bartolomeo, ed il più tenace avversario dei nemici del Parlamento. Ma non è però contestabile anche il fatto che essi, come assai bene dice Ammiano Marcellino, « a furia di difendere l'ingiusto riescirono spesso a falsarsi « lo spirito delle cose, a rendere dubbioso e problematico « quanto è più semplice e chiaro », e non è contestabile che i sommi nell'arte forense mostrarono una coscienza singolarmente elastica.

Si narra di Demostene che fornisse ad Appollodoro un discorso contro Formiano e viceversa a questo un altro contro di quello. E Cicerone, dopo vituperato pubblicamente Vatinio, lo difese un'altra volta con altrettanto calore, e la sentenza contro Oppio che stimatizzava nel discorso contro Verre, riabilitava in quello a' pro di Cluenzio (Zanardelli, *Avvocatura*, 1879, p. 152) ed Ortensio ricorse alla corruzione dei giudici nella difesa di Verre e di Varrone, nè si peritò di accettare e sostenere a suo pro un testamento falsificato. E Marocco, nella prefazione alle sue difese, chiede perdono se in molte adoperò sofismi per argomentazioni.

Del Bacone si disse aversi egli stesso definito quando scriveva: esservi degli uomini angioli per scienza e serpi per la cupidigia: oratore senza coscienza fece condannare

il suo benefattore, giudice senza giustizia, innalzava l'arbitrio a regola nelle sentenze (Zanardelli, op. cit.).

Nei consulti di Bartolo e di Baldo ve ne ha per tutti, poichè vendettero il loro ingegno solo a chi li pagava, senza riguardo alla giustizia. Socino e Bartolomeo di Raliceto difesero l'attore e poi il convenuto (Zanardelli, op. cit.).

I consulenti, scrive Muratori, nobili mercanti del loro sapere, sostengono oggi una dottrina e l'impugnano domani. Ai tempi di Tacito nessuna merce, scrivea egli, era più venale della perfidia degli avvocati, ed i Veneziani nei primi tempi della loro repubblica non vollero permettere causidici nella propria isola onde non *fosse dalla loro arguzia malmenata la giustizia* (Zanardelli, op. cit.).

Lo stesso Zanardelli conviene nella sua bell'opera, che se nelle materie civili non è lecito difendere il falso, lo è nelle penali. Ora chi non vede che persone, le quali sono strette per obbligo loro a tale missione, devono falsare il proprio criterio in tutte le altre questioni, quando sia in gioco un interesse qualunque, specialmente nelle materie penali, dove l'interesse è evidentemente non in favore ma contro la società? Chi non vede che se anche non avessero questa tendenza a sbagliare di criterio, il solo fatto dei continui contatti coi delinquenti e degli uffici continui in loro favore li predisporrebbe, inconsci, a favore di questi per quella specie di attrazione che spinge l'uomo benevolo a favore del proprio simile, specialmente quando ne tocca e vede da vicino più degli altri le sofferenze; tanto più poi quando ciò gli costa solo qualche frase, qualche foglio di carta od un suffragio; tanto più in fine, poi, quando questa malsana, ma pure già scusabile pietà, può larvarsi di un preteso apostolato o di una più o men profonda metafisica, che egli stesso probabilmente poco comprende, ma che ancor meno comprendono i volghi, i quali credendo si tratti di conclusioni astruse, superiori al suo criterio, vi abbassan la fronte e vi si adattan, fino a che i frutti troppo amari di quei vani sogni non fanno loro scuotere d'un colpo le stolide briglie? Invece, portando quello spirito prevenuto a favore de' rei e quel criterio abituato al falso,

per dovere, sono di un danno immediato, gravissimo; essi non permettono che si introducano nei codici e nella pratica le riforme più necessarie quando in discordia coi loro interessi. S'aggiunga che per la diretta influenza, come ministri, per la indiretta, come deputati, tanto più se si toglie l'inamovibilità di luogo dei magistrati, essi esercitano un ascendente così grande sopra questi ultimi da paralizzarne davvero ogni spirito indipendente, da rendere peritosi prima e sterili, ad ogni modo, poi, i dettati della giustizia. — Chi non sa come non fu raro il caso in cui patrocinanti influenti fecero sospendere processi incoati con poca fortuna del reo nel giorno del dibattimento, facendo comprendere alla Corte che una troppa rigidità sarebbe forse mal retribuita, e sospendere perfino e revocare arresti già decretati, mentre i complici allo stesso grado di reato, ma meno fortunati nel difensore, scontavano la pena? Noi abbiamo avuti antichi patrocinanti penali divenuti ministri; essi, certo, tennero alto ed intemerato l'onore della carica loro, e del loro nome; ma non è egli chiaro che con ciò essi dovettero imporsi dei sacrifizi difficili anche ad eroi? Non è egli chiaro che porre la giustizia penale nelle mani di coloro che devono per ufficio essere in una apparente o vera polemica coi suoi sacerdoti è contare sull'eccezione e non sulla regola?

Teorici. — E non pochi giuristi, teorici, onesti tutti e certamente fra i più illuminati ed elevati negli studi scientifici, appunto per essere a giorno del movimento scientifico che si fa intorno all'argomento dell'uomo delinquente, senza averne potuto, però, per la mancanza di nozioni fisiologiche o di contatti diretti, andar fino al fondo, credendo di seguire l'andazzo moderno, hanno falsato la base del trattamento e delle applicazioni giuridiche, hanno creduto che le novazioni antropologiche che dimostravano la maggior frequenza dei pazzi o dei deboli di mente, negl'imputati la meno assoluta responsabilità di tutti, portasse per conseguenza la mitigazione nelle pene. Essi non compresero che le nuove nozioni antropologiche portano piuttosto, è vero, a scemare l'infamia, ma in fondo a per-

petuare la pena, sia poi essa presa sotto un nome più che un altro, inquantochè quanto meno sono responsabili i rei, tanto più sono temibili, come facili alla recidiva, inquantochè la tendenza al crimine, innata perchè atavistica, non scema se non per la selezione ed il sequestro de' rei, e non è contenuta, od almeno raffrenata che per il timore della repressione; è un'onda sempre incalzante che si reprime e contorce in se stessa quando trova delle altissime dighe e che irrompe e dilaga se non le trova, oppure le trova sfasciate. Essi, invece, Olandesi a rovescio, credettero contenere di più l'onda quanto più calavano o rompevano le dighe, quindi le noiose nenie sulla pena di morte, quindi sempre più aumentate le garanzie per le difese e facilitate le grazie, mentre poi nulla fecero per aumentare la sicurezza e la repressione.

Se un generale fidando nella grande potenza della metafisica lasciasse da banda per un giorno solo la strategia e la balistica e si lasciasse guidare, non dirò dalla metafisica ma dalla filosofia della storia, anzi anche solo da una strategica astratta, fondata, p. e., sulla storia delle battaglie, non condurrebbe certo a perdizione i suoi poveri soldati quando non fosse mandato il più presto possibile in pensione od in un collegio? Ebbene, l'amministrazione delle cose penali esige per lo meno tante conoscenze pratiche quanto la strategia militare, e meno forse che più le può soccorrere la metafisica; eppure le nostre cose penali pendettero spesso dai cenni di persone venerande, ma che sostituirono la metafisica alla strategia, e sognando ad occhi aperti sopra un libero arbitrio che non esisteva, sopra una libertà indipendente dalla materia, sopra un diritto di punire fondato non sulla stringente necessità sociale, ma sopra astratte violazioni dell'ordine giuridico, non solo non pensarono a levare o scemare le vere cause del delitto (alcool, associazioni, ecc.), o di reagire con punizioni come contro spinta al delitto, ma credettero di ottenere di più facendo di meno; e mentre a precipizio introdussero tutte le riforme che escogitava il mondo civile in favore dei rei, dimenticavano le cautele, le norme con

cui questo ne temperava i possibili danni (Celle, abitazioni intermedie per la liberazione condizionale, sequestro, annullamenti per la giurìa, ecc.), e dimenticarono tutti o quasi tutti i mezzi nuovi escogitati alla difesa sociale, e quindi ritennero inutili i manicomii criminali, le case di pena pegli incorreggibili, inutile il scemare i rinvii, le grazie, il tassar gli alcoolici, e il punire gli ubbriachi, ridicola la giuria tecnica.

Giornali. — La pubblicità delle Assise, accresciuta a mille doppi da quella della stampa, rende il delinquente spettacolo a se medesimo e agli altri poco dissimili da lui, e, quel che è peggio, anche alle persone volgari, non ancora intinte del crimine, ma che non senza invidia vedono aperta un'altra via a quella meta cui ambiscono spesso tanto i piccoli che i grandi uomini: il far parlare di sè.

Tutti i delinquenti che io ho frequentato durante o dopo i dibattimenti mi chiedevano sempre che notizie i giornali dessero di loro.

Io ho narrato nel mio *Uomo delinquente* (pag. 308) come appena si sparpagliò la storia del delitto di Tropmann immediatamente si ebbero due assassini dello stesso genere, ed al Billoir di Parigi seguì quello d'Anversa e del Passo di Calaiso, e alla Gazzarro di Napoli, quelle di Palermo e di Milano, e forse di Torino; e peggio va la cosa col sorgere adesso in Italia quei diari, veramente criminali, che intingono la penna nel putridume più fetido delle piaghe sociali e non per altro se non per cavarne un infame guadagno, titillano i malsani appetiti e la più malsana curiosità delle bassi classi sociali sì, che io li vorrei paragonare a quei vermi, che, sorti dalla putredine, l'aumentano colla loro presenza. Questi diari pur troppo in una sola città nostra toccano la cifra enorme di 28 mila lettori.

Il danno loro fu provato ivi pure per uno strano reato. Si trovò, mentre era assente il padrone R..., scassinato il suo banco; si sospetta e si arresta un agente; e nella sua casa si trova la somma mancante, che egli confessa subito, piangendo, aver sottratto, ma senza nessuna prava intenzione: egli poteva, infatti, fruire di somme anche maggiori

col consenso del padrone, in lui fiduciosissimo, e senza scassinare alcun armadio; nè venne a quel passo che per porre in pratica un colpo letto il giorno prima in un di quei sciagurati diarii. Il padrone dichiarò credere verissima questa scusa, sapendonelo lettore infervorato e difatti lo riprese appena fu assolto. — Un altro esempio offerse Grimal; nel 73 a Parigi delibera di commettere un delitto per far parlare di sè, come nei giornali leggeva dei grandi malfattori; tenta un incendio, e, suo malgrado, non è creduto reo; maltratta la moglie che poi muore, e se ne denuncia l'autore, ma anche qui esce con sentenza di non farsi luogo; allora gli capita sott'occhio il processo della vedova Gras, e, per imitarla, getta sul viso di uno che gli era amico, dell'acido nitrico: l'amico muore, ed egli non che nascondersi narra a tutti la sua bella azione; il dì dopo, corre a leggere il *Petit Journal*, che raccontava il triste fatto, si costituisce egli stesso alla questura, dove si appurò che le idee dei suoi delitti gli vennero in capo in grazia dei romanzi giudiziarii e dei *fatti diversi* dei giornali che erano la sola sua prediletta lettura.

Si obbietta: — I giornali parlano pure delle condanne; ed è vero, ma per le condanne vi è una linea sola e cento ve ne ha per il delitto, e le condanne non toccano nemmeno alla cifra del 75 per 0[0 dei crimini, poichè è noto che la metà degli autori di questa restano ignoti.

Religione. — Si dirà: perchè non contemplate, come è pure opinione del venerando Pontefice e dell'Imperatore prussiano, fra le cause dell'incremento dei crimini l'indebolimento dell'idea religiosa? Io non lo feci perchè la irreligione è solo la vernice, ma non già la causa della criminalità. Ricordo che delitti atrocissimi ed anche epidemici si fecero col manto della religione. Attestino Clement, Ravaillac, la congiura delle polveri, e i molti sacerdoti briganti dell'Italia meridionale, e l'analogia singolarissima tra l'organizzazione, segreta, cosmopolita, nemica degli affetti di patria e di famiglia, dell'internazionale colla società di Lojola con cui essa ha pur comune la tendenza regicida e despotica e nemica del merito e proprietà indi-

viduale (1), ed il fatto che i Giapponesi ora hanno venduto a peso di bronzo i loro dêi senza vedere aumentati i delitti.

Nè vale punto il citare gli orrori delle Comuni di Parigi e di Alcolea, che veramente presero ad innalzare la bandiera dell'irreligione e dell'ateismo; più di quello che valga il citare contro le religioni le stragi degli Albigesi, degli Ugonotti e le *dragonate*, in cui la religione servì di manto a passioni volgari od a scopi politici.

E infatti, codeste infami scene ateistiche e sanguinarie accaddero in mezzo a quel popolo che poco dopo iniziava i pellegrinaggi, i cui Vescovi sedevano al Consiglio della pubblica istruzione; e a quell'altro che si batte a lungo per avere un re di diritto divino e per il Papa, mentre non se ne trovano traccie nei popoli che ci diedero Darwin e Kant, Spinosa e Bentham, in quei paesi in cui l'utilitarismo ed il positivismo non hanno soltanto un'eco lontana e nebulosa, non sono più subodorati che compresi, più adottati per moda o per far dispetto ai dominanti che per una solida convinzione; ma che penetrati per entro alle intelligenze dei più, produssero già solidi risultati, come sono i Giardini Fröbeliani, i magazzeni cooperativi, le banche popolari, i manicomî criminali, la completa secolarizzazione degli studi, e soprattutto quella tolleranza completa di tutte le opinioni, che non si possiede mai da coloro che hanno idee confuse ed unilaterali. Ho creduto di insistere con energia su questo punto, perchè io so come molti uomini di Stato, anche se convinti della verità della scuola positivistica, cercano di soffocarne i conati, per iscrupolo che questa favorisca le idee comunistiche, e, quel che è ancor peggio, la tendenza ai delitti, mentre nel fondo, quando si badasse alla pura parvenza del fatto, potrebbe dirsi il contrario.

Ad ogni modo la religione non si impone come un uniforme od una legge; se essa è fondata sul vero e sulle convinzioni generali la non potrà cancellarsi dal cuore

---

(1) Le missioni del Paraguay e le sette religiose degli anabattisti erano avverse alle proprietà private. Il primo comunardo fu Munzer.

egli uomini, e cacciata dalla porta tornerà per la finestra; ma se non poggiasse sul vero, se ogni progresso scientifico dovesse scrollarne le basi, come potrebbe essa far da sostegno, e non forse d'inciampo? O non riescirebbe, piuttosto, creditrice che apportatrice d'aiuto?

Morte. — Non credetti dilungarmi sulla pena di morte, che è certo il più radicale ed anche il più sicuro dei mezzi della difesa sociale, e il più logico nel senso dei portati della sociologia criminale che trova eccezionale il pentimento dei rei, e che è consona, non solo alle leggi positiviste e Darwiniane, per cui ebbe luogo la selezione della specie, per cui, anzi, ebbe luogo il trionfo del giusto sul violento e l'ingiusto, ma è scritta, con pagine troppo abbondanti, nel libro della natura. Io ho creduto non poterne toccare perchè una volta pervenuto un sentimento, giusto o no, a penetrare nelle masse, mal vi si può sradicare, e, come direbbero i matematici, nessun effetto utile se ne può più cavare ad agirvi contro; a furia di opuscoli, di discorsi, anche molti scienziati italiani sono giunti a farlo nascere questo sentimento e, quel che è peggio, a farlo precedere da una serie di fatti, di grazie mostruose (Rossignol, Cipolla, La Gala), che oramai sono diventate dei capi saldi di legge.

D'altronde il numero delle condanne è ridotto già in Europa di tanto, in confronto di quello che era una volta, e in paragone di quanto parrebbe sulle prime necessario, che ad ogni modo non potrebbe servire alla selezione: e nulla o ben poco per l'esempio; salvo pel caso di un condannato a vita che non avesse più nulla o quasi più nulla a perdere e pei casi in cui il carcere fosse poco sicuro; poichè quando si ha la massima probabilità che una data pena non sia eseguita, il delinquente, sia per l'imprevidenza sua solita, sia per la lusinga naturale ad ogni essere umano, converte, sempre, quella probabilità in una certezza.

Quindi io non la vorrei serbare che provvisoriamente finchè durino i delitti associati in Italia, finchè le carceri non diventino sicure e solo stabilmente pei delitti commessi dai condannati a vita.

Istruzione. — E non ho parlato dell'istruzione. Quando una larga serie di prove mi ha dimostrato che se mai la istruzione cangia la natura ma aumenta il numero dei reati, non restami che da compiangere come ignoranti, incorreggibili coloro, che senza prova alcuna alla mano vogliono sostenere il contrario, e intanto aumentano le spese carcerarie con una istruzione che non serve se non a rendere più pericolosi i reclusi. Ora ho in mio favore due fatti abbastanza evidenti: che l'istruzione alfabetica è certo progredita dal 59 a questa parte e che la criminalità crebbe in rapporto del 90 per 100, ed il fatto constatato da Morena a Palermo che nel 1878 ben 53 reati furono commessi alle scuole (giova ricordare Melitello e Siragusa) di cui 34 da scolari e 19 da Maestri, a questi ultimi, almeno, è proprio certo che l'istruzione non mancava.

Antropometria, ecc. — Meno ancora parlerò di quella pretesa nuova causa di crimini che dai nostri avversarii si vorrebbe pescare nelle nostre dottrine, le quali asserendo la causa organica del delitto scemerebbe la responsabilità del reo e ne farebbero un consimile del pazzo; prima perchè ciò non è vero: è vero che anni sono alcuni alienisti, non avendo ben compreso l'indirizzo della psichiatria sperimentale, e trovandosi di fronte ad uomini, come alcuni rei, che erano anormali in confronto all'uomo sano, e mostravano una certa analogia con alcune forme di malattie mentali, piuttosto rare, ma che pure accadono, battezzarono qualche volta la delinquenza per pazzia o semi-pazzia; ma questi non solo non erano i cultori della antropometria psichiatrica e criminale, ma anzi, ne furono, per quanto le loro forze portavano, i più saldi avversarii; e precisamente l'antropometria e sociologia applicate allo studio della criminalità hanno scovato quel mezzo che mancava per distinguere con norme invariabili e facilissime la delinquenza dalla pazzia, e quindi cessare quelle incertezze le quali erano inevitabili finchè si vaneggiava nelle formole Egheliane e del libero arbitrio. Per dare un caso pratico, lo studio antropologico ha dimostrato che un vero delinquente ha, sì, è vero, alcuni caratteri anatomici e psichici comuni a certi

gruppi di alienati come, p. e., poca barba, frequente microcefalia, diminuita sensibilità affettiva, ma ha provato che essi hanno una serie di caratteri assolutamente diversi dagli alienati medesimi come, p. e., l'abbondanza del pelo, l'eurignatismo, il gergo, il tatuaggio, l'amore dell'orgia, dei compagni, la passione per gli alcoolici, la venere precoce, l'instabilità degli affetti, del che coloro che assistettero ai processi della Trossarello, del Passanante ed agli studi sul Cavaglià avranno dovuto persuadersi assai bene.

Ora con ciò vien tolto subito un appiglio che facilmente si offrirebbe ai difensori per afferrarsi alla prima bizzarria che ritrovano nei delinquenti onde dichiararli alienati.

Che se queste teorie mutano, in parte, le condizioni della responsabilità in un campo assolutamente teorico (1), allo stesso modo cioè che scemerebbero il merito intrinseco al genio, ed il demerito al cretino, accrescono i modi ed i limiti della punibilità, tolgono di mezzo quelle perniciose attenuazioni della pena che un sentimentalismo poco lodevole aveva tentato far diffondere nel nostro paese, fino al punto, se non erro, di scemare le aggravanti per le recidive.

Queste teorie dimostrano con nuovi modi la necessità della pena, e specialmente di quella perpetua, e del sequestro perpetuo, perfino nei casi di pazzia, il quale, quando venisse applicato, finirebbe ad essere un'aggravante alla condizione dell'imputato, assai più che non un'attenuante.

D'altronde se vi fu abuso sulle questioni della pazzia, l'abuso venne non tanto dai medici quanto dagli avvocati difensori, e specialmente dai giurati. Non furono medici, che io sappia, ma solo giurati che trovarono la pazzia o la scusa della forza irresistibile nel Pezza truffatore, nel Monica assassino con agguati, in un carabiniere stupratore,

---

(1) È noto che che prima della pubblicazione del mio libro il Garo-
o (*Giornale Napoletano*, 1877-78) ed il Ferri nel campo teorico (*Del-
mputabilità fondata sulla non esistenza del libero arbitrio*,
77) e prima di essi ancora il Lucchini (*Filosofia del diritto*, 1873),
ovarono lo stesso asserto con nuovi argomenti che io non aveva
tuto addurre, limitato come era dal mio campo sperimentale.

in cassieri Noselli fuggiti colla cassa, in una ladra di gioie, in un omicida per vendetta nel Siragusa, ecc. (v. s. p. 52-53). Non è dunque ad incolparsi il nuovo indirizzo della psichiatria di questo nuovo ed ingiusto modo d'assoluzione dei veri rei, anzi come si vide assai bene in recentissimi casi, è il contrario che si deve dire.

Nè certo, alcuno fra i nostri derisi antropometri avrebbe ardito esprimere, in modo ufficiale, la convinzione dovere la regia amnistia concessa ai delinquenti comuni convertirli al bene, essi che sanno come la tendenza al delitto è così spesso profondamente radicata coll'organismo.

PARTE SECONDA.

—

MEZZI

PER ARRESTARE L'INCREMENTO DEL CRIMINE

II.

L'esposizione di queste cause basterebbe già da sola a suggerire i rimedi.

Barbarie.— Contro al delitto associato, che prende l'aspetto di quello dominante nei paesi barbari o rimbarbariti dalle rivoluzioni, dalle guerre, ecc., il primo rimedio è la pena, ed una pena pronta, sicura, che prevenga o colpisca, così le prepotenze dei forti e dei ricchi, come la conseguente vendetta dei deboli, grandissima causa questa dei nostri brigantaggi. Ma oltrecciò occorre diradare, con una buona istruzione, la superstizione ed i pregiudizi, o alla peggio usufruttarli, come Garibaldi e Napoleone tentarono, più volte, contro il delitto; ed abolire certe istituzioni, che del resto si mostrano poco utili anche per le colte nazioni, come le Società tutte, quando tendano ad essere segrete, in ispecie le comunioni fratesche, sì facilmente inclini all'ozio ed al mal fare; sorvegliare e regolare le emigrazioni; sgominare le associazioni dei malfattori, appena spuntate, incitando, con tutti i modi, le mutue denuncie, a cui sono i loro membri tanto inclinati (era uno dei metodi di Sisto V); colpire, con abile polizia, i manutengoli e quindi i parenti e famigliari, che io dimostrai essere il punto di partenza, fisiologico, dei rei associati (v. *Uomo delinquente*),

ed il loro appoggio continuo; incoraggiare, o alla peggio impressionare i cittadini onesti, ma deboli, così che, posti fra le due paure, dei briganti e della legge, siano costretti a preferire la seconda alla prima, al qual metodo Manhès deve d'aver distrutto 4.000 briganti in poco meno di quattro mesi.

Perciò, quando il delitto ripullula sotto l'egida di alcune libere istituzioni, come, p. e., la inviolabilità del domicilio, l'abolizione dell'arresto preventivo, il permesso delle associazioni, la giurìa, è forza sospendere, come appunto praticano le nazioni più libere, Inghilterra, America e Portogallo, per un breve tempo, fino al raggiungimento dello scopo, queste istituzioni. Molto giustamente, dunque, l'egregio statista Cognetti (1) propose, in tali casi, piuttosto che compilare ogni volta dei progetti di legge eccezionali, che o naufragano o s'impelagano contro le giuste suscettibilità regionali, si chiedesse al Parlamento la sospensione degli articoli 26, 27 e 32 dello Statuto, per tutto lo Stato, o per alcuna parte di esso, a seconda dei casi e per un tempo preciso, coll'obbligo ai ministri di presentarsi al Parlamento, alla scadenza del termine per chiedere un bill d'indennità a favore proprio e dei pubblici funzionari e magistrati loro soggetti.

Certamente che far sparire la barbarie non si può tutto ad un tratto; ma ben si può scemarne i danni, col diradare, là dove essa favorisce le malvagie associazioni, le foreste, fortezze naturali dei malfattori; coll'aprir nuove vie; col fondare città e villaggi nei siti più mal famati, come praticò, p. e., Liutprando, con successo, nel 734, per estirpare il brigantaggio che infieriva nelle campagne deserte del Modenese (Muratori); col completo disarmo, che in Corsica fe' scendere da 59 a 29 gli omicidî; noi abbiamo la legge 6 luglio 1871 che accrebbe le pene pel porto d'armi insidiose o non, ma essa rimane lettera morta fin dopo

---

(1) S. Cognetti de Martiis, *La pubblica sicurezza e i provvedimenti eccezionali*. Lettera a Bonghi. Mantova, 1871.

scoperto un reato in flagrante, quando cioè, più non approda.

E occorre escludere dalle grazie regie i delinquenti comuni, massime se già associati, difficoltandone, ad ogni modo, il ritorno nel loro paese nativo, dove hanno il loro campo naturale d'azione, e, col sistema cellulare, rendendone meno facili i convegni nelle carceri.

Alcoolismo. — Gioverà, poi, molto, a scemare quella che vedemmo, più sopra, fra le cause precipue del crimine nelle grandi città, l'uso degli alcoolici, il tassarli con dazi elevati, che sarebbero ben più accettevoli di quelli del sale e del macinato, e offrirebbero il primo esempio di una tassa che giova all'erario, all'igiene, alla morale e insieme alla economia dell'individuo colpito (1).

Nella tornata dell'11 gennaio 1853 Cavour sostenne che l'Inghilterra cava il terzo del reddito dalle imposte sulle bevande; nel Belgio tale imposta produceva 13,000,000, ed in Francia negli ultimi anni da 100-110 milioni; egli, non dissimulandosi quanto fosse odiosa la tassa sulla vendita delle bevande al minuto, specie al popolino, soggiungeva: « Se il consumo che si fa nelle osterie viene in gran parte dalla necessità, nullameno una notevolissima parte si può dire *consumazione viziosa* ».

Nella Svezia, dove l'alcoolismo s'era trasformato in malattia endemica, si accrebbero nel 1855-56-64, con leggi successive, da 2 a 27 a 32 lire, per ettolitro, le tasse sulla distillazione dell'acquavite, si proibì l'applicazione del vapore alle distillerie, si limitò a non più di 2610 litri al giorno la distillazione, e a due mesi soli dell'anno il tempo di questa. Più tardi si estese a sette, ma solo per le grandi distillerie, onde soffocare le piccole, riconosciute più dannose al popolo minuto, che infatti da 35.100 calarono a 4.091; la produzione dell'alcool diminuì di due terzi in 10

---

(1) Destra e Sinistra, Sperino, Minghetti e S. Doda inneggiano a questa tassa! Perchè, dunque, nessuno l'adotta? Forse perchè molte elezioni si fanno nelle taverne? Vorrei non crederlo.

anni, e il prezzo accrebbe da 0,50 al 1,30 al litro. Ora è notevole che i crimini gravi vi scemavano dal 1851 al 1857 del 40 per 100, e del 30 per 100 le condanne piccole, e che questa diminuzione procede sempre: erano 40.621 nel 1865, calarono a 25.277 nel 1868 (Bertrand, *Essai sur l'intempérance*, 1875). Ivi già fin dal 1813 vige una legge che commina una multa di 3 dollari a chi sia stato trovato ubbriaco la 1ª volta; del doppio se una 2ª, e così via via per la 3ª e 4ª, con perdita del diritto di voto e di nomina a rappresentante; alla 5ª, carcere o casa di correzione fino a 6 mesi di lavori forzati, che alla 6ª si può prolungare per 1 anno.

In Svizzera in certi cantoni il nome del beone abituale è affisso dalla questura in tutte le osterie che hanno proibizione di accettarlo (Tissot, o. c., 571).

Una recente legge francese proposta dal mio amico Roussel ed adottata nel 1871, commina: « multa da 5 a 15 fr. per la 1ª volta; 16 a 25 per la 2ª; la prigione da 6 a 12 giorni per la 3ª, e l'interdizione per l'alcoolista cronico, e multa all'oste che non impedì o favorì l'ebbrezza. — Negli Stati Uniti fu adottata più volte, benchè dopo aspre lotte, una legge, che sopprimeva la fabbricazione in grande delle acquavite, ma senza vantaggio, perchè non potè impedirsene la confezione nell'interno delle case. — In Inghilterra più volte fu proposta una simile legge, e tutt'ora ne è severamente proibita la vendita ai minorenni (1839, Victoria XLVII). — In Olanda s'imposero tasse gravi sui rivenditori onde diradarli, colpendo i più piccoli che mancano più spesso di moralità e di capitali, e quindi più facilmente si espongono alla delinquenza. Una misura più pratica e più semplice in proposito è la multa inflitta dalla legge inglese (Vict. VIII) e dalla scozzese (1862), da 40 scellini a 7, o ad un giorno di carcere, per chiunque sia trovato pubblicamente in istato di ubbriachezza.

Indirettamente, giova a tale scopo diminuire non solo le feste, ma anche le fiere e i mercati, quando non abbiano grande importanza commerciale, come si fece con apposita legge in Inghilterra (Vict. XII, 1871), e il diminuire quelle

occasioni di orgie e di risse che sono le feste, come iniziò, fra noi, il Luzzatti. E, nelle feste non sopprimibili, occupare moralmente ed esteticamente le plebi come si tenta ora in Inghilterra, aprendo ginnasi, concerti, e sale di the per 3.000 a 4.000 persone, a pochi centesimi. Altrettanto proponeva testè in Torino il Lessona; e appunto in un comizio sorto in Torino contro all'alcoolismo un operaio ebbe a dire: « Dateci i teatri a minor prezzo od almeno aperti nelle ore e giorni (di festa) in cui andremmo alle bettole, se no ci cascheremo sempre ». E qui ricordo col Forni come in un paesello del sud un oste fece bastonare un capocomico perchè dopo la sua venuta (e lo spettacolo costava 3 soldi) spacciava appena metà vino di prima (*L'internazionale e lo Stato*, 1878, pag. 409).

Internazionale e miseria — Se contro il delitto in azione non vi ha che la pena, e pena tanto più pronta quando questo si facesse più animoso, pure con ciò si comprime, non si sradica il male; per toglierne la base ci vogliono provvedimenti d'altra specie; non certo quelli suggeriti dai socialisti che finirebbero poi allo stesso modo dell'elemosina fratesca, ma altri che rialzino e l'igiene e insieme il morale delle plebi e che mostrino come davvero vi sia quella eguaglianza che è scritta nei codici: tali sarebbero le casse di risparmio, i magazzini cooperativi, le casse di pensione pegli invalidi del lavoro, le scuole e le banche operaie, le cucine economiche, ed infine l'emigrazione.

Siccome una grande causa della miseria degli operai, sovente origine dell' internazionalismo, è il diminuito consumo in confronto all'eccesso di produzione, d'onde un decremento necessario nei salari, fenomeni che andranno sempre più innanzi per la concorrenza sui mercati del Giappone, China, America, così noi dobbiamo favorire energicamente l'emigrazione, meglio ancora se temporanea, dalle terre più popolate alle meno d'Italia, e, alla peggio, in quelle regioni del mondo in cui, come in Africa, abbiamo maggior certezza dei profitti.

L'immensa miseria nel Baden del 1850, dopo i fallimenti dei grandi fabbricatori, s'alleviò coll'emigrazione di più di

12.000 artigiani dal 1851 al 1858 (Carpi, *Delle Colonie*; op. cit.).

Giorni sono lord Derby profferì queste parole:

« Io ebbi sempre la convinzione che se nel nostro paese fummo sempre liberi da quei mali che affliggono la società, il merito va attribuito al fatto che sempre avemmo al di là dei mari sfoghi per le nostre popolazioni e per le nostre industrie ». Pur troppo l'Inghilterra ha l'immensità dell'Oceano, il mondo, per valvola di sicurezza, e il vapore per usufruirlo; l'America ha le sue grandi deserte regioni da coltivare; noi non possiamo giovarci che delle coste, del cabotaggio e di quelle colonie, dove ci attira la tradizione o la vicinanza.

Facciamo dell'Italia intiera quello che erano una volta Pisa e Venezia ed ora Genova; facciamo che le abitudini delle spiaggie liguri e dei monti biellesi e valtellinesi si estendano alla Toscana, alla Sicilia, ecc., e avremo anche lì la stessa ricchezza. Ben inteso che lungi dal voler lasciare a tristi speculatori queste iniziative, che si risolvono nei subiti guadagni di pochi con danno di tutti, dobbiamo pensare invece a farle dirigere e sorvegliare dalle neo sorte associazioni filantropiche e commerciali, e soprattutto dall'occhio e dalla mano del governo, il quale solo, per mezzo dei Consoli e della buona marina, è in grado di efficacemente tutelarle.

La colonia più ricca e quella ove più la tradizione ci trascinava era l'America del Sud, ma già qui il terreno comincia a sfruttarsi; più vicino, più sicuro, forse, sarebbe, se ce lo sappiamo procacciare, l'avvenire nelle coste e più, forse, nel centro dell'Africa.

Secondo Stanley (1) la popolazione vi passa i 400.000.000; tutti i prodotti naturali vi abbondano: metalli, legumi, carbon fossile, caffè, gomma, olio, guttaperca, avorio, pelli; vi mancano all'opposto le manifatture, ed evvi smania di contraccambiarle coi prodotti naturali, purchè loro diamo

---

(1) Lettera di R. Stuart nell'*Opinione*.

modo di aprire uno sbocco; basterebbe a ciò una via ferrata, che dal Zanzibar vi si potrebbe condurre in 3 anni, e con 20 milioni di lire.

Questo commercio è il solo che possa compensarci della concorrenza Giapponese e Americana; è il solo cui la nostra posizione geografica ci permetta sostenere a confronto dell'Inghilterra, che, grazie alla sua numerosa flottiglia a vapore, toglie alle nostre navi ogni mezzo di sorpassarla in altre spiaggie.

Ma il più dobbiamo farlo, tuttavia, a casa nostra. Perchè permettiamo che il contadino dell'Alta Italia continui a mangiare un pane avvelenato che produce la pellagra, — quando le leggi che applichiamo sì bene in città ci darebbero il modo di vietarlo? — Perchè permettiamo che il miasma febbrigeno dei campi lo mieta, quando una spesa leggera in opportuni ricoveri lo salverebbe? Perchè permettiamo, nel Gargano e nella Sardegna, che popolazioni intere dimorino in caverne sotto terra come ai primi tempi dell'umanità, e si dilaniino per la rivendicazione delle terre comunali? Testè il procuratore del Re a Lucera diceva:

« A far diminuire i reati sul Gargano, ad impedire gli ammutinamenti popolari in Montesantangelo, ove il popolo in più migliaia corse le vie gridando: — Abbasso il Municipio! — a prevenire novelle invasioni popolari sul lago di Lesina e Carpino e Castelluccio, che già diedero origine a molti processi, con centinaia d'imputati, occorre procedere alla rivendicazione dei demanii ed alla quotizzazione a piccoli lotti dei patrimonii comunali » (*Proc. del Re di Lucera*, pag. 51, 1879).

Noi dobbiamo rammentare (dirò con Pepoli) il detto di Cavour: « *O le alte classi si occuperanno delle classi diseredate, o la guerra civile sarà inevitabile* ».

Dobbiamo pensare a sollevare le condizioni della plebe e insieme quelle delle classi medie, oppresse dalle tasse. « Se giova il poter dire, riprende Pepoli, che l'Italia ha le più belle corazzate, è vergognoso che in Italia il prezzo del pane sia maggiore che in qualunque altra nazione civile.

« E mentre in tutto il mondo civile, le farine, le carni,

il sale, o non sono gravati o lo sono insensibilmente, in Italia sopportano un peso di quasi duecento milioni. In Inghilterra non esiste alcun dazio sulle materie alimentarie. L'operaio in Francia non paga che novanta centesimi pel sale. In Italia ogni cittadino paga oltre sette lire di gabella sul sale, sul pane e sulle carni, e più pei fabbricati. In Bologna, p. e., l'imposta sui fabbricati raggiunge il 41 per 100 (Pepoli, *Jour. des Econom.*, 1878) ». Un impiegato lavora 11 mesi per la famiglia ed 1 per il Fisco (Id.).

Bisognerà, dunque, abbassare l'imposte che più colpiscono i poveri e le classi medie, o sostituirvene di tali che meno danneggino la salute, ed anzi ritemprino la morale, come quelle sugli alcoolici, le quali non saranno sentite che dai viziosi, dai ricchi; e quando ciò non bastasse, cercare le economie, come giustamente notava il Pepoli (*Journ. des Econom.*, Lettera al Saracco, Bologna, 15 ottobre 1878), nella diminuzione dell'armata di terra e di mare.

Riformatorii. — Ho dimostrato qui e più minutamente altrove, la difficoltà di avere un effetto utile dai riformatorii senza spese gravissime che noi non sapremmo trovar modo di effettuare.

Io non li ammetterei, cioè, se non quando vi si raccolgano pochi individui, divisi per classi, per ragione di ricovero, per età, costumi, attitudini, moralità, con celle per la notte; vorrei vi entrassero solo quelli che per la loro povertà non potessero essere accolti nei collegi militari o di marina, e che ad ogni modo, se fatti ricoverare da genitori ricchi, pagassero una forte diaria proporzionata alle loro rendite; tutti dovrebbero essere sorvegliati, uno per uno, e diretti da capi e maestri veramente adatti, che se ne facciano un apostolato. E piuttosto che i molteplici regolamenti inutili contro la fiumana del male, credo converrebbe studiare il modo di plasmare, scoprire tali uomini, e metterli a posto, quando si sieno trovati.

Ma quando questi manchino, e quando i contatti fra le varie classi, pel troppo numero, non si possano più evitare, nè si possano impedire le frodi dei genitori, quando non si abbiano celle per ciascun ricoverato, o officine d'arti o

mestieri, come pur troppo è quasi sempre il caso in Italia, dove le finanze e le grettezze governative vi si opposero per anni (1), credo preferibile il consegnare i corrigendi a famiglie morali ed energiche, e allontanarli dai centri corruttori della capitale o dei capiluoghi.

Ma, si chiederà: Come dovrassi provvedere altrimenti alla grossa cifra dei rei orfani o dei minorenni abbandonati?

Qui la carità deve assumere forme nuove, abbandonare la via cappuccinesca dell'elemosina e la soldatesca violenza della carcere e della caserma, nè molto curarsi dell'istruzione alfabetica che lascia il cuore come lo trova; deve assumere invece le vesti dell'industria, della cooperazione; deve far nascere a poco a poco e celando la mano benefica il piacere della proprietà, l'amore del lavoro, sostituire al riformatorio l'asilo spontaneo, la scuola industriale. E in qual modo Barce ce lo ha insegnato (2).

Riforme americane: collocazioni in campagna. — Nel 1853 i professori, i giudici, i preti e rabbini di New-York si unirono in una società di soccorso pei fanciulli vagabondi (Società per la riforma giovanile); si stabilì di raccoglierli in officine, ma la concorrenza le soffocò, e poi ai piccoli discoli ripugnava d'essere oggetto di carità; amavano l'aria libera, fuggivano. Allora si pensò di offrir loro un alloggio, ma dietro una larva di pagamento.

Con tutto ciò però non si era trovato il modo per farli lavorare, e invitarveli direttamente sarebbe stato un volere spopolare d'un tratto il nuovo asilo. Per non destare ri-

---

(1) Un bel regolamento escì negli ultimi tempi dal Ministero Nicotera, e qualche provvedimento utile si addottava, maestri, opere d'arte, isolamenti; ma non bastano ancora al bisogno; mancano sempre quasi per tutto le costruzioni opportune pel vero isolamento notturno.

(2) Vedi i suoi *Rapports sur les questions du programme du Congrès pénitentiaire international qui aura lieu a Stockholm.* — *D'après quel principe convient-il d'organiser ces établissements affectés aux enfants vagabonds, mendiants, abandonnés*, 1877, e op. cit., *Dangerons classes of New-York*, 1875.

pugnanza nè sospetti entra una mattina il direttore annunziando essere venuto un signore che abbisogna di un garzone per il suo banco a cui darebbe 12 dollari al mese. Venti soci s'alzano per esibirsi..... « Sì, ma occorre che abbia una bella mano di scrittura ». Silenzio generale. « Ebbene, se non vi è chi ne sappia, noi ne la insegneremo alla sera ». E così si formarono le scuole serali.

Nel 1869 e 1870, 8.835 giovani erano passati alla Lodging; in dieci anni 91.326, di cui si posero al lavoro 7.789.

Le donne avevano paura delle scuole industriali, dove sarebbero state miste alle ricche; se ne stabilirono di apposite; una, anzi, nel centro più povero.

Si promisero alimenti e vestiti a chi si conducesse bene alla scuola; da quel giorno le arrestate per vagabondaggio che erano 3.172 nel 1861 scesero a 339 nel 1871; solo 5 su 2.000 scolare si diedero a mala vita; le ladre da 944 calarono a 572; le minorenni arrestate da 405 scesero a 212. Si fece altrettanto pei maschi; si aprirono scuole di lettere, di falegname, ed insieme somministravansi dei cibi caldi, si davano feste, lanterne magiche, il tutto per a 6 soldi.

Cominciarono per rompere i vetri, per gridare: *Abbasso le scuole!* ma la libertà stessa di non andarvi vinse i più ricalcitranti.

L'istituzione venne perfezionata colle collocazioni dei ragazzi nelle fattorie isolate ove il lavoro loro è più utilizzato e quindi preferibile — ove sono impossibili le cattive influenze dei grandi ed anche dei piccoli centri — ove minore essendo la distanza fra il padrone e l'operaio, esso ne viene più sorvegliato ed anzi entra come nella sua famiglia.

Il contatto continuo dell'attenta massaia fa divenire le ragazze buone cameriere, e quello dei coloni fa divenire i ragazzi i migliori coloni, perchè vivendo in un'atmosfera di bontà, di simpatia, di lavori, stimolati al bene dall'amor proprio e dalla speranza di una migliore posizione, non avendo d'altra parte tentazioni al furto, l'incitazione di cattivi compagni abbandonano coi loro sucidi vestiari molti

dei loro vizi, e trovano nei campi e nelle molteplici colture uno sfogo alla loro attività.

Ecco come avviene il loro collocamento:

L'agente della società appena conosce un grosso centro di fattorie dove si abbia bisogno di ragazzi, si procura il nome degli abitanti che possano aiutarlo, annunzia il giorno del suo arrivo; i ragazzi sono lavati e condotti al municipio, dove si improvvisa una commissione dei principali abitanti che designa le famiglie dove collocarli e che li accetta, dopo breve prova, senza convenzione scritta, ma colla promessa di mandarli l'inverno a scuola e di trattarli bene. La commissione municipale li sorveglia e informa di loro il comitato centrale, il quale si assicura del loro trattamento con nuove visite dell'agente sul luogo e con lettere dirette a loro stessi ed ai loro padroni.

Quando sono molto gracili la società paga il loro mantenimento fino a che abbiano sufficiente attitudine al lavoro, li ritira quando non vi abbiano abbastanza robustezza.

Molti di questi sono adottati dai loro padroni, altri hanno col loro lavoro impiantate nuove fattorie e divennero professionisti o sacerdoti, e delle donne molte sono buone madri di famiglia; pochissimi ritornano a New-York, alcuni cambiano di posto come tutti servi, ma ben pochi; non più di 6 sopra 15.000 ebbero a che fare colla giustizia.

Questa società ha collocato così in 23 anni 35.000 ragazzi abbandonati e senza asilo, oltre i moltissimi (più di 23.000 nel 1875) raccolti nelle scuole industriali, 21 diurne e 14 notturne, ove vengono nutriti e vestiti, o nelle 6 case di alloggio (lodging), d'onde, dopo aver preso delle abitudini di ordine e di pulitezza, e frequentate le scuole serali e festive, vengono poi collocati in campagna, il tutto con una spesa che non superò i 10 milioni di franchi.

Infatti a New-York dopo quelle istituzioni, in dieci anni:

i vagabondi	diminuirono	da 2.829	a	994
i ladri	»	1.948	»	245
i borsaiuoli	»	465	»	313

Questo, assai bene continua il Barce, è il modo di sostituire gli stabilimenti pei ragazzi vagabondi, mendicanti, ecc.,

che riuniti assieme, come nei nostri riformatori, peggiorerebbero, e ciò migliorando la terra coll'uomo e l'uomo colla terra. Questa, sì, è santa e vera terapia criminale! E quanto non sarebbe applicabile da noi in alcune regioni, p. e. dell'alto Piemonte, della Sardegna, della Valtellina, dove la pastorizia utilizza il lavoro dei fanciulli, dove si educano volontieri i piccoli esposti degli ospedali, appunto per averne soccorsi di braccia quando siano cresciuti in età: — si aggiunga che sopra i risparmi, che ridonderebbero all'amministrazione pel minor prezzo di viveri, pei maggiori guadagni nel lavoro, si potrebbero offrire dei premi ai migliori educatori.

Restano i casi di ragazzi gracili, impotenti a lavori di campagna, e per questi si potrebbero tenere pochi letti separati nelle stesse scuole, nella notte, come appunto praticasi nelle *ragged schools* d'Inghilterra.

Riformatori esterni per la puerizia. — Ma quando la nessuna abitudine alle istituzioni autonome, spontanee, di beneficenza, impedisca o ritardi il loro nascere, come è da noi, conviene pensare ad un'altra istituzione, molto più facilmente attuabile, a quella che l'abate Spagliardi chiama *Riformatorio esterno* per la puerizia: sarebbe un asilo obbligatorio, ma solo diurno, per i fanciulli dai 6 ai 12 anni, che non possono più accogliersi negli asili ordinari, e che per propria riluttanza o per impotenza od incapacità dei genitori siano destituiti d'ogni mezzo educativo, e dove si farebbero entrare per forza i monelli associati abitualmente nelle pubbliche piazze.

Anche nello stesso asilo infantile, dice quel caldo filantropo (1), non entrano tutti i bambini poveri, specialmente i più poveri vergognosi della loro miseria, ma ad ogni modo, finito l'asilo infantile, in quell'età in cui i ragazzi sono più esposti al mal fare, per la maggiore svegliatezza,

---

(1) Rendiconto dell'adunanza generale dei signori soci dell'Opera Pia dei Riformatori dei giovani nella provincia di Milano (1872) agli onorevoli soci.

non hanno alcun ricovero speciale, e si danno al vagabondaggio. Nè possono per legge accogliersi nei riformatori; e quando a 12 anni vi entrano, non sono più correggibili, ed entrandovi non farebbero che peggiorare coi contatti. In questi asili si darebbe loro un tenue vitto, con che si favorirebbe l'affluenza, e si renderebbe meno dura l'obbligatorietà, si avrebbe più occhio all'educazione che all'istruzione e si avvierebbero verso un'arte, ed insieme sarebbero tenuti in continuo esercizio adatto alle loro forze. Si correggerebbe un difetto che è una delle cause principalissime della criminalità (non meno del 20 per 100) nei figli di persone civili, l'indebolimento dell'autorità paterna, la mancanza di quella resistenza alle voglie irragionevoli, che forma il criterio del giusto, e dell'onesto, e della discrezione, che impedisce lo sviluppo di un egoismo prepotente e selvaggio, le cui pretese ascendono, finchè travolgono i genitori, impotenti alla lor volta, quando vogliano porvi un argine. E ciò si otterrebbe senza distaccare il ragazzo dal suo nido in quell'età appunto in cui ha maggior bisogno di aria e di moto, e sopratutto delle cure o dei contatti colla madre e colla famiglia, che una volta interrotti non si ripristinano mai più; si sottoporrebbero i discoli ad un trattamento più adatto, più mite, più conforme all'età loro ed alla natura, emancipandoli da fatiche sproporzionate all'età, ma pur provvedendo al loro fisico sviluppo. Si renderebbe meno ingiusta e più pratica l'applicazione della legge che gravita con egual norma su un fanciullo di 8 anni ed un monello di 16 (Cart. 441); si toglierebbe anzi l'apparenza di una condanna.

E mentre il riformatorio comune non può applicarsi in larga scala, per il grande costo, e quindi ad ogni modo non può estendere i vantaggi che a pochi individui, questo, pel molto minor costo (col prezzo con cui vi si mantengono 6[illegible] nel primo qui se ne manterrebbero 6.000), potrebbe v[illegible]amente estendere la sua azione in ragione diretta del b[illegible]ogno, il che è una questione capitale; perchè se anche i[illegible] riformatorio per gli adulti fosse utile, sarebbe sempre i[illegible]ufficiente e sproporzionato al bisogno. E fosse pur grande

la spesa, ad ogni modo verrebbe compensata dal minor numero dei carcerati e dalle minori iatture e vergogne della società.

Una prova diretta dei vantaggi di questi istituti si ebbe in Milano, dove i 700 giovinetti dell'infima classe del popolo ricoverati dopo l'uscita dagli asili fin dal 1840 nei due conservatorii della puerizia Mylius e Fasciola non diedero nemmeno un condannato (Sacchi), mentre invece metà dei degenti nei riformatorii appartenne un tempo agli asili infantili.

Ragged School. — Una istituzione che tiene il mezzo tra l'asilo obbligatorio di Spagliardi ed il volontario di Barce, è quella dell'*Home fur little boys*, veri villaggi interi o colonie dedicate ai ragazzi disgraziati, dove sono tenuti a gruppi come in propria famiglia, imparano a fare i calzolai, i camerieri, i meccanici, gli agricoltori (*Riv. di discipl. carc.*, 1876, pag. 197), e meglio ancora quella della *Ragged School* in cui si dà vestiario ed educazione, qualche poco d'alimento, ricovero diurno, e per alcuni perfino notturno, ai ragazzi poveri abbandonati sulle vie, ed agli orfani. Questa istituzione, che non costa nulla al governo, cominciò nel 1818 con pochi vagabondi razzolati sulle vie di Londra, nel 1869 contava non meno di 23.498 filiali con 3.897.000 beneficati sparsi nei quartieri più poveri, e, quello che è meglio, divisi secondo le varie industrie.

Essi formano un anello sublime tra le classi alte e basse; ivi un cancelliere d'Inghilterra fu veduto dare per 34 anni di seguito le lezioni d'alfabeto ogni domenica. I ricoverati entranvi spontanei in parte, in parte tradotti dalla polizia; non pochi vi si sostengono col proprio lavoro; p. e., nel 1860 vi erano 368 lustra-scarpe, ciascuno dei quali rapportava ogni giorno alla società sei denari. E, misura degna d'imitazione, quando i ragazzi ebbero a delinquere per negligenza dei loro parenti, questi ultimi sono obbligati a contribuire per la loro detenzione del proprio penny per ogni scellino del salario, essendo anch'essi interessati a guardarli e a non contare, come accade fra noi, quasi sopra un proprio vantaggio sul ricovero dei medesimi.

Libertà provvisoria. — Noi dobbiamo restringere alquanto la libertà provvisoria, almeno nei paesi ove domina il delitto associato, e trovare specialmente un temperamento anche per quei casi che sono in fondo veri crimini, ma che per una specie di compromesso, assai opportuno, si fanno passare dalla sezione d'accusa ai tribunali, per delitti, onde risparmiare le spese e l'incertezze giuridiche delle assise: ora, in questi casi, grazie all'art. 205, un furto qualificato che si fece passare per semplice, dà diritto alla libertà provvisoria senza cauzione, mentre un furto semplice, che è meno grave, può esservi ammesso con o senza cauzione; il che quanto sia assurdo, quanto sia escogitato contro all'interesse della società, non vi è alcuno che non veda.

Stabilimento degli incorreggibili. — Ma assai più che alla liberazione condizionata e al sistema cellulare — se si vuol porre un argine all'invadente criminalità — conviene pensare ad una istituzione che provveda alla serie di eterni recidivi, che ricompaiono sotto tutti i regimi penali, e contro cui la società nostra non seppe trovar altro spediente che la reclusione intermittente, sotto nome di domicilio coatto, ammonizione o sorveglianza (1).

Quando nessun metodo più giova, quando il reo si ribella alle sue cure e recidiva le 10, le 20 volte, la società non dovrebbe più attendere che ei si perfezionasse, ancora, a sue spese, con nuove soste nel carcere, ma sequestrarlo fin che abbia sicurezza della sua emenda, o meglio della sua impotenza a nuocere.

Io credo che si dovrebbero fondare appositi stabilimenti,

(1) Vedo nelle bozze dell'opera citata del B. Scalia combattuta la mia asserzione della costante recidività del reo abituale, specie col fatto che noi vediamo i crimini scemare colle buone leggi ed aumentare col caro del grano, guerre, ecc.; ciò è verissimo, ma non prova se non che alla quota costante di criminalità ve ne è una variabile, imposta di quella, dirò, in istato latente, per servirmi di un termine tecnico, che restano innocui od ignoti quando le circostanze non sono favorevoli al loro sviluppo, e che si manifestano e si moltiplicano nel senso contrario; precisamente come accade delle nascite, morti, che variano dalla media nelle carestie, epidemie.

in cui un giurì composto di direttori carcerari, di giudici e di cittadini facesse ricoverare tutti coloro, i quali abbiano, fin da impuberi, mostrato tendenza al delitto, vi abbiano recidivato più volte, specialmente se senza famiglia o con famiglia immorale, se lo richiedono essi stessi, e se presentino tutti quei caratteri psichici e fisici, che io ho dimostrato propri del delinquente abituale (Vedi *Uomo delinquente*, cap. II, III, IV).

Il sistema cellulare, sulla cui efficacia emendatrice, qui, ben poco potrebbesi contare, non verrebbe ripristinato per essi, se non nei casi di delitti perpetrati entro le carceri, unico mezzo, questo, con cui supplire, in parte, a quella pena di morte, che l'opinione pubblica, vera o artificiata che sia, tende, d'accordo colle moderne viste antropologiche, a scancellare da molte pagine del codice. Con ciò rimarrebbe più facilmente disponibile un numero sufficiente di celle per le piccole condanne; che è l'unica condizione per attuare il sistema cellulare, finora quasi ipotetico; così renderemmo più sicura la società, col diradarvi i reati isolati e più gli associati, che spesseggiano fra i dimessi dal carcere collettivo; si purgherebbero le stesse prigioni da quei nuclei fatali, che glorificando il vizio rendonvi impossibile ogni tentativo di emenda; e si riescirebbe infine a togliere quella quota, non lieve, di crimini, che si deve all'eredità, all'esempio ed incitamento dei parenti; si tornerebbe ad applicare alla società quel processo di selezione naturale, cui si deve, non solo, l'esistenza della razza nostra, ma anche, probabilmente, della stessa giustizia, che prevalse mano mano coll'eliminazione dei più violenti.

Siano essi o no affetti d'infermità, e' sono dannosi per sè, dannosi pei posteri a cui possono dare la vita; nè il loro sequestro è più ingiusto di quello di un alienato, e forse più utile.

Così la società che ha patito pel loro reato, patito e speso per la loro condanna, non dovrà anche patire per la loro liberazione, e tutto in ossequio ad un principio teorico, a cui quasi nessuno ormai prestà fede, secondo cui la car-

cere sarebbe come una specie di lavacro che monderebbe ogni colpa.

Nè questa mia proposta è, punto, anch'essa nuova; già fino dal 1864 la Camera dei Lordi (quando si tratta di applicazioni pratiche troveremo sempre l'Inghilterra alla testa) aveva proposto che i giudici dovessero condannare a servitù penale i rei dopo la seconda recidiva. — E fra noi, non è molto, egregi statisti e magistrati, il Doria, il Barini, il Manfredi, il Curcio, p. e., proposero l'erezione di carceri per gli incorreggibili (V. *Rivista di Disc. Carc.*, 1875-76). Anche il Consigliere aulico Wahlberg, Presidente della Commissione di Stato per le questioni giuridiche a Vienna, propone la detenzione perpetua pei criminali abituali, che, dopo un esame accurato e 5 recidive abbiano mostrato assoluta incorreggibilità — come il mezzo migliore per scemare le recidive (*Riv. di Disc. Carc.*, 1878). E. Labatiste (*Essai sur les institutions pénales des Romains*, 1875) propone la deportazione perpetua dopo espiata la pena contro ogni individuo contro il quale il totale delle condanne ecceda i 5 anni e sia recidivo per la decima volta. E altrettanto fanno il Bonneville (*De l'insuffisance actuelle de l'intimidation*, 275) ed il Tissot (*Introd. phil. à l'étude du Droit pénal*, 1874, pag. 433), che paragona la reclusione perpetua degli incorreggibili ad un congegno di ripiego per un meccanismo concepito, ma non atto, a vincere date resistenze.

Essa corrisponde, negli effetti utili, senza la tristezza dei mezzi, alle disposizioni antiche, crudeli, ma logiche, del Diritto longobardo, delle *Landesordnungen* del 1600, che colpivano di morte, come incurabile, il più volte recidivo, del Diritto romano che colpiva di morte i recidivi per 3 volte nel furto del *potest pro tribus furtis quamvis minimis, pœna mortis imponere* (Farin., *Quest.* 23, n. 4), ed i « *fures famosi qui quatrim vel ultra confessi sunt* » (Farinacius, *De delictis*, I, tit. III. Baumhauer, *Crimes et délits*, La Haye, 1870).

Essa provvede, finalmente, al problema che pareva insolubile, dei coatti e degli ammoniti, che noi vedemmo più

sopra gravare enormemente sul bilancio della giustizia, e occupare le carceri quasi tutta la loro vita, pur restandone fuori tanto che basti per funestare la società di nuovi delitti o la giustizia di nuovi processi.

E qui godo servirmi delle parole stesse dell'ill. Curcio (op. cit.): « Quando invece della correzione si ha luogo di osservare nei detenuti la persistenza al mal fare, anzichè liberarli, si potrebbero assoggettare ad un nuovo giudizio per il reato d'incorreggibilità, e condannarli al prolungamento della detenzione. Perchè lasciare la libertà agli incorreggibili? È certo strano che nel mentre si tengono chiusi tutta la vita dei poveri pazzi, perchè sarebbero un pericolo per la società, si lascino in libertà dei ribaldi che forse recidiveranno. Nè con tale sistema si verrebbe ad aumentare la popolazione dei detenuti o dei coatti; perchè vi si riterrebbero per incorreggibili coloro che altrimenti sarebbero rinchiusi o come recidivi o come autori per la prima volta di reati. E tutto ben calcolato, resterebbero per questa parte le cose, come sono ora, ma i reati si eviterebbero » (Idem).

Che se si opponessero delle formole giuridiche astratte, malgrado che uomini eminenti in giurisprudenza se ne sieno mostrati caldissimi, noi chiederemo, con qual formola giuridica essi coonestino le misure di ammonizione e di domicilio coatto, che non hanno i vantaggi degli stabilimenti degli incorreggibili, ma bensì tutti i danni?

Nè si obbietti, contro questa proposta, la difficoltà della troppa spesa; perchè chi non vede, se vorrà seguire i calcoli nostri e del Curcio, che non solo non ci sarebbe spesa maggiore, ma grande economia, unita a vera sicurezza, quando, invece di mantenere gli incorreggibili, sotto forma di pregiudicati, sorvegliati, ammoniti, con una detenzione intermittente, ma pur necessaria, nelle carceri preventive, li si tenesse addirittura, in perpetuo, negli stabilimenti appositi: trasferte in meno, spese di giudizio in meno, e assai minori spese di sorveglianza, giornate di lavoro in più, e sopra tutto minor il numero di reati.

Sono ogni anno 8.000 che per contravvenzione alle am-

monizioni passano al carcere preventivo, e 6.000 che vi passano per trasgressione alla sorveglianza. Sono dunque circa 2.000 al giorno fra i 24 mila che si trovano nelle carceri giudiziarie per essere giudicati, e 10.000 tra i 20 mila condannati. Molti pregiudicati si trovano nelle carceri perchè sospetti d'un dato reato, appunto per essere stati pregiudicati. E siccome in tutto e gli uni e gli altri vi restano almeno due mesi (si noti che la pena per la contravvenzione alla sorveglianza può essere portata fino ad un anno e quella per le ammonizioni fino a tre mesi), così non è ingiusto il calcolo di Curcio, secondo cui se ne avrebbero ogni anno da 35 a 36.000 con 2.000.000 di giornate di lavoro perduto, poichè costoro, in causa dei continui passaggi dalle prigioni alle strade, dalla strada alla prigione, nè possono, nè sanno, nè vorrebbero far più nulla, e per mantenerveli l'erario della nazione spende un milione e mezzo. Non vogliamo contare la spesa pei processi e per le 20 mila ammonizioni annue, 300 e più giudizi che ogni anno si ultimano dalle Corti d'Appello, relativamente ai contravventori alla sorveglianza, osservando solo col Curcio che circa 10.000 dei giudizi dei tribunali riguardano gli ammoniti, possiamo andar certi che per essi si occupa un sesto del personale dei tribunali, e per essi si consuma un sesto delle spese di giustizia correzionale. Siccome quel personale costa 7.000.000, più di un milione va erogato in quel servizio, e computandosi ogni giudizio innanzi ai tribunali lire quattordici, la spesa pei giudizi tocca le lire 130 mila, e forse anche di più, poichè i contravventori alla sorveglianza, per un'assurda legge, devono essere trasferiti, non innanzi ai magistrati del luogo, ove commisero la contravvenzione, ma sì davanti al magistrato che pronunciò la prima condanna, e così passare, p. e., da Susa a Marsala, da Udine a Cagliari, e ciò senza un vantaggio speciale, perchè l'identità si potrebbe ugualmente constatare, e d'altronde il tribunale difficilmente si trova composto sempre delle identiche persone. La spesa, però, non conterebbe per nulla se lo scopo si raggiungesse, ma invece non si ottiene che di esacerbare il delinquente,

o al più di facilitarne quell'imprigionamento che meglio era per lui e per gli altri, imporre fin da principio.

Ad ogni modo, la spesa, per grave che fosse, del loro mantenimento (chè molti si rifiuteranno al lavoro) sarà minore d'assai di quella che incontrerebbe la società pei nuovi delitti, e pei nuovi processi, i quali, sovente, costano somme favolose (1). Thompson fa il calcolo che per 458 recidivi scozzesi si consumarono 132.000 lire sterline di cui 86.000 per sole spese di giudizio.

Che se si obbiettasse essere enorme il numero degli ammoniti e sorvegliati (2), risponderemo: che è enorme appunto perchè non vi si provvede radicalmente, ma si lascia cumu-

---

(1) B. Scalia calcola a 80 milioni il bilancio finanziario della delinquenza in Italia, fra cui 14 milioni pei danni prodotti dai reati; a fronte di questi non si hanno che lire 4.000.000 per proventi dalle carceri e lire 1.500.000 per incassi sulle spese di giustizia: e sono pur troppo 4.000 gli uccisi e più che 20.000 i feriti.

(2) Nel 1876 gli ammoniti erano 58.266.

» 1877	»	2.519	Venezia.
	»	1.447	Brescia.
	»	1.331	Bologna.
	»	3.337	Palermo.
	»	1.423	Cagliari

(*Rivista Penale*, 1878).

Nel 1872 eranvi al 1° luglio ammoniti	100.332
Condannati per 1ª contravvenzione all'ammonizione .	19.493
Idem per 2ª contravvenzione	8.030
Condannati alla sorveglianza speciale	13.515
Inviati a domicilio coatto	1.229
Mendicanti validi condannati	16.314
Minorenni, oziosi, furti campestri	5.971
	164.884
Nel 1871 contravvennero all'ammonizione . . .	7.332
» 1872 » » . . .	8.622

Curcio calcola che $^1/_{15}$ dei reati è commesso da ammoniti e che gli Italiani da 15 a 55 anni non morendo che in rapporto del 2,9 %, se continua la legge sull'ammonizione, cadrà, col tempo, fuor della legge poco men che il 50° della popolazione.

lare con misure solo palliative; che del resto, se sta la recente relazione Mussi, sarebbero 3.930 i coatti, e 5.580 gli ammoniti: che cessando le leggi sulla contravvenzione alle sorveglianza ed ammonizioni, vi sarebbero 6.000 carcerati in meno, e così si economizzerebbero quasi 2 milioni (1). Di più aggiungeremo, con Mordini (*Atti parlamentari*, 1875, 25 maggio), come si debbano distinguere gli ammoniti per ozio semplice, facili a sorvegliarsi, a sorprendersi, poco dannosi per sè, dai così detti sospetti per recidiva di camorra, di furto; su questi è forza aggravare la mano, e considerandoli come più pericolosi, procedere, così come si fa per gli alienati, senza pietà, cioè con una reclusione perpetua. — Agli altri, specie quando compensassero le spese di detenzione con buoni lavori, potrebbesi concedere una certa mitigazione graduata della pena: essi dovrebbero tenersi con un regime meno aspro dei comuni penitenziari, possibilmente in isole, come al Giglio e alla Pianosa, ove attenderebbero ai lavori di campagna che sappiamo tanto fruttuosi alla loro salute ed allo Stato, poichè diedervi i maggiori proventi ed insieme la minore mortalità e minori evasioni (1). Essi potranvi ricevere lettere dai parenti, occuparsi a lor genio in alcune ore del giorno, ma non essere dimessi che dopo prove continuate di ravvedimento; meglio, anche, andrebbe la cosa se, come s'usa in Svezia, costoro si raccogliessero in squadre (Kronarbets), disciplinate militarmente e destinate ai lavori stradali, o a rinsanare quelle terre che la mancanza di coltura rende più perniciosa agli uomini onesti, la cui vita è ben più preziosa pel mondo sociale.

---

(1)	Evasioni	Malattie	Mortalità	Punizioni	
1871	—	25 %	1.62 %	51 %	Pianosa.
	—	92 %	0.72 %	157 %	Gorgona.
	53	57 %	4.03 %	211 %	Bagni e Case pen.

L'impianto di 600 non costa più di 50.000 lire alla Gorgona e Capraja; nell'isola vi sono torri, chiese, ospedali (Carpi, op. cit., vol. III, 1874, pag. 123).

Nella sua accurata relazione sull'agro romano, molto opportunamente, Baccelli propose: « Che il lavoro più pericoloso in vicinanza al mare, di rimboschimento, di conduzione e disciplina idraulica e di viabilità fosse compiuto da una colonia carceraria offrendo ad essa il lavoro come diminuzione di pena e riabilitazione sociale.

« È troppo giusto che chi ha irrogato un danno nel grembo sociale faccia opera di restituzione, com'è ragionevole, che un capitale inoperoso di braccia, e che costa tanti milioni al pubblico erario, sia impiegato in quelle opere che meglio giovano alla società, e che l'ozio, cagione del loro abbrutimento, si converta nel loro educatore.

I più abili, invece, si dovrebbero utilizzare in lavori industriali.

E anche qui godo citare il Curcio:

« Preferirei cedere a dei capi fabbrica, per un prezzo determinato, i pregiudicati atti al lavoro; che resterebbero vincolati a questo pel vantaggio del loro creditore, finchè non avessero scontato il loro debito; e il creditore sarebbe mallevadore della loro buona condotta, fino a che divenissero proprietari di un capitale e ricchi di quelle buone abitudini che il padrone nel suo interesse farebbe loro contrarre, riconoscendo in lui il diritto di costringerli al lavoro, anche con mezzi coercitivi. Il codice civile stabilisce che le obbligazioni di fare si risolvano in obbligazioni di dare; ma, secondo il mio concetto, l'obbligazione di dare si dovrebbe poter risolvere in obbligazione di fare. In Atene e in Roma qualche volta il padrone lasciava che lo schiavo vivesse da sè colla propria famiglia ed esercitasse liberamente l'opera sua, col patto di pagargli una parte dei proventi in somma determinata; così praticavasi in Russia, ed io proporrei che qualche cosa di simile si introducesse fra noi (op. cit.).

« Come è trattato ora il pregiudicato, ha tutti i danni della schiavitù, senza i vantaggi; io invece vorrei che lo si mettesse sulla via di potersi riabilitare; altrimenti avverrà che i posteri potranno dire benissimo dei tempi nostri e delle nostre leggi rovinose quel che Tacito diceva

dei tempi di Tiberio: *ut antehac flagitiis, ita tunc legibus laborabatur* (1) ».

Manicomi criminali. — Non insisto, dopo il troppo discorsone nei miei lavori anteriori, per dimostrare la necessità dei manicomî criminali; i recenti fatti del Madden in Inghilterra, e del Lazzaretti in Italia, hanno dimostrato quanto giustamente io mi apponessi nel dichiararli necessari, anche per la tranquillità dell'intera nazione, comechè quella specie di pazzi intelligenti, e perciò con gran difficoltà diagnosticabili, rivolga, assai spesso, le tristi mire sui capi delle nazioni e contro all'ordine pubblico; e siccome essi non sono abbastanza alienati, in apparenza, per essere spediti o tenuti nei manicomî, nè abbastanza perversi per essere arrestati, senza il manicomio criminale, sono in piena libertà; il caso del Lazzaretti era precisamente questo, e il dubbio sulla vera sua pazzia (monomania ambiziosa e religiosa, ereditaria) resta nelle regioni governative, perfino ora, che, se mai, le prove ne sono troppe; a rivederci quando era in vita e quando era protetto da bacchettoni e legulei.

E qui mi giova ribattere alcune obbiezioni, sollevate dall'onorev. Mancini, per avere io proposto, pei manicomî criminali (ove si sequestrerebbero a vita), tutti i rei di delitti strani, senza movente, su cui sia insorto dubbio di pazzia; egli non avvertiva che è appunto nei casi dubbî, nei casi intermedî fra la follia e la ragione, fra cui i più frequenti sono i delitti senza causa, che giovano i manicomî criminali a raggiungere quello che più si ha in mira, la sicurezza sociale. Ricordiamo che un delitto senza causa è già per sè un indizio di pazzia: Beccaria scrive che l'uomo sano non è capace di sentimenti inutilmente crudeli, non mossi da odio, da timore o da interesse.

Romagnosi dettava: che quando un reato è senza causa apparente si è dinanzi ad un agente irresponsabile.

Godo di poter aggiungere coll'on. Ferri (*Dell'imputabilità fondata sulla non esistenza del libero arbitrio*. Pisa 1878):

(1) Lib. III, 25.

« Un reato commesso, senza motivo proporzionale, è un effetto di pazzia latente; l'uomo vuole sempre per qualche motivo e la sua volizione è l'effetto proporzionato della somma di tali motivi; ma quando questi mancano, siamo innanzi ad un caso cui non sono applicabili le regole ordinarie dell'imputabilità, poichè il vero motivo consiste in un'affezione fisica, pazzia, epilessia, che sfugge all'osservazione.

« Nè vale il dire, con Carrara, che vi sono dei pervertimenti morali e non intellettuali; poichè, come il pervertimento intellettuale dà luogo alla demenza, il morale dà luogo alla pazzia affettiva. Perfino i sostenitori di questa vecchia teoria sostengono che per ogni azione umana si deve cercare il motivo proporzionato, e così fa il giudice. E come puossi allora nel caso di un delitto senza causa dire che vi fu delitto appunto perchè non vi fu movente, oppure che vi fu un movente fantastico, l'odio contro la umanità? »

Coloro, cui nulla sa di buono, se non porti il bollo francese o prussiano, potevano obbiettare: che nulla di simile sia mai stato fatto nel Belgio, in Francia od in Germania: ed infatti Mancini credette poter asserire, non essere tali istituti necessari « perchè non ve ne sono, ancora, nel continente ». Noi potremmo rispondere che, ad ogni modo, il bene, quando sia certo, si deve adottare anche se non fu accolto dagli altri. Ma mi giova soggiungere che questa riforma ha già avuto la desiderata sanzione del continente! In Danimarca il manicomio criminale già esiste, e già si introdusse nella Svezia.

In Francia, fin dal 1870, si incominciò, e nel 1874 si finiva, e nel 1876 si popolava, un vero manicomio criminale, annesso alla casa centrale di Gaillon, capace di 120 a 200 malati. Ivi fin dal 1872 si pose allo studio all'assemblea una proposta di legge del Roussel, Jozon e Desjardins per modificare, in questo, l'antica legge sugli alienati, 30 luglio 1838 (1).

---

(1) Art. 43. « Un regolamento apposito determinerà entro un anno

Finalmente l'esempio del Lazzaretti risponde alla grave obbiezione di Mancini, che pei pericolosi si provveda sempre dal governo; pur troppo non sono pochi i casi in cui anche dopo l'arresto il pazzo pericoloso, creduto calmo, vien ridato a libertà. Non è molto, un tal Audisio d'Intraqui, dopo aver ucciso un suo vicino per immaginarie persecuzioni, riconosciuto pazzo, fu messo in libertà, e un anno dopo la vecchia smania lo prese, sicchè uccideva un altro. — « Ho avuto io stesso, scrive il Locatelli, or non è molto, da trepidare assai per la improvvisa liberazione di un maniaco, il quale era stato dichiarato tale dai Tribunali per ben tre volte, dopo avere ammazzato due galantuomini e tentato di ammazzarne un terzo. Il peggio si è che questo essere pericolosissimo, *benchè pazzo, capisce però assai bene ch'egli può ammazzare a sua voglia*, senza il pericolo di essere mandato in galera, e lo va dicendo in pubblico ed in privato ».

Giuria. — Se noi ci mettiamo una mano sulla coscienza ci convien confessare che molte di quelle istituzioni, che si credettero per molto tempo la base del governo costituzionale e che sono invero utilissime nel loro paese d'origine,

---

« la fondazione di asili e comparti per alienati che abbiano commesso « delitti o crimini; ogni capo di stabilimento potrà farvi entrar gli « alienati che ne compromettono la salute del personale addettivo.

Art. 44. « Una volta che lo stato di demenza di un accusato avrà « motivato il suo proscioglimento, i documenti ne saranno trasmessi « alla Camera d'accusa che potrà ordinare il suo trasferimento in « detti asili.

« Elevandosi in una Corte d'assise dubbi sullo stato di mente di un « accusato, il presidente avvertirà il giurì che se esso opina a mag- « gioranza essere l'accusato in istato di pazzia, dovrà dichiararlo colla « formola « A maggioranza l'accusato è in stato di pazzia ». In questo « caso la Corte ne pronuncierà i proscioglimento, e potrà ordinare « he esso sia inviato, ecc.

Un tale alienato non potrà sortire da questi asili che dopo una « ecisione della Camera d'accusa, che dovrà far prima precedere ad « n esame delle sue facoltà mentali per opera di uno o più medici ».

(Propos de loi, ecc. Assemblée nation. 1872, n. 1.348).

riescirono affatto inutili e spesso anche dannose in quelle nazioni che se le applicarono tutto ad un fiato, non badando come vi mancasse la legge di adattamento e di acclimatazione storica e spesso etnica. Tutti noi, ora, conveniamo a che si riduceva il famoso Palladio; ma siccome nell'abolizione della Guardia Nazionale i danneggiati erano pochi, qualche tamburino od aiutante maggiore, ed i confortati moltissimi, così lo si potè seppellire fra la dimenticanza ed il riso universale; ma quanto alla giurìa, siccome vi sono interessati soprattutto gli uomini del foro, che vi attingono le prime sorgenti di gloria e di influenza, così, malgrado i pochissimi vantaggi ed i moltissimi danni, noi vediamo sollevarsi un grido di artificiata indignazione ogni volta si tratti di abolirla o modificarla in modo consono ai tempi; e vi gridano all'arca santa, alla libertà compromessa, quasichè, quando si lasciassero integri, come ora, i giurì pei diritti di stampa e politici, e si modificassero pei delitti comuni, ci avesse nulla a fare la questione politica; quasichè si potesse confondere la libertà colla criminalità.

Si grida, con grande enfasi, all'esempio dell'Inghilterra, della Francia, dell'America Settentrionale!

Ma io dirò: Perchè almeno non tenteremo di dare al giurì quelle garanzie che ha in quei paesi, e ne rende men gravi gli errori?

Perchè, almeno, come in Inghilterra, non escludiamo dal giurì i rei confessi, le cui assoluzioni sono il maggior scorno della giurìa? (1).

Perchè si permette all'avvocato difensore od al procuratore del re di escludere un certo numero di giurati che sono quasi sempre i più intelligenti, e non si fa almeno loro obbligo di dover dare ragione plausibile delle loro esclusioni?

---

(1) Si registra nella storia criminale qualche innocente dichiaratosi reo per salvare altri o per obbedire ad istanze di congiunti; ma sono i casi più eccezionali, e non devono, questi pochissimi, informare la regola.

E bisogna restringere le categorie dei giurati alle più intelligenti. P. e., che garanzia può dare della capacità di giudicare il fatto del pagare 15 lire d'imposta, o di essere stato consigliere comunale in un villaggio di montagna?

E non solo non si deve lasciar escludere gli intelligenti ed i ricchi, che sono i meno corruttibili, dalla giurìa, ma si deve trovar modo di farveli entrare in maggior numero; e non sarebbe male se lo stato favorisse a pro dei primi l'impianto delle speciali società di mutuo soccorso come si faceva a Trieste, o se destinasse loro un maggiore compenso cavato dalle multe che potrebbe imporre con raddoppiata tenacia sui refrattari.

E gioverebbe spiegare, con appositi libri popolari, da distribuirsi a ciascun corpo di giurati, i termini tecnici, giuridici o scientifici che spesso si trovano in applicazione nei processi, e limitare, nell'interesse stesso dell'accusato e dei giurati, il tempo delle arringhe così della difesa che dell'accusa, cercando di scemare così gli inutili sproloqui che servono solo a mettere in mostra la sonorità vocale dell'oratore, e spesso oscurano la mente dei giurati e sempre la stancano e indispongono, con grave danno dell'accusato.

Si dovrebbe, nei casi di evidente errore nelle sentenze dei giurì, poter lasciare alla Corte il diritto di annullarle (1).

Si tolgano i circoli di Assise dai piccoli centri dove può darsi il caso che tutti i giurati sieno conoscenti del reo, del difensore, o del procuratore del Re, dove l'istruzione è minore, e l'influenza della voce pubblica assai più prepotente.

Si minacci una severa punizione ai giurati che manchino al segreto del voto; e si tenti impedire ogni comunicazione loro col pubblico, tanto più coi parenti, e peggio col difensore del reo, col quale pure si vedono in colloquio perfino in vicinanze delle Assise, entro le quali giurarono astenersi da ogni informazione e relazione estranea

(1) È una proposta che fu fatta da Casarini (*Rivista Penale*, 1878).

alla Corte. E perciò, almeno nei dibattimenti poco prolungati, converrà obbligarli a dimorare entro il palazzo delle Assise giorno e notte, e procedere con esempi rigorosi nei casi notorii di corruzione, e togliere dal codice penale per quanto si possa, quelle espressioni (p. e., circostanze attenuanti, *indeterminate*), che più facilmente traggono in decisioni erronee i giurati; e modificare le pene per quei delitti che essi più facilmente assolvono (ferimenti gravi, ribellioni, infanticidio), forse perchè trovano troppo grave o sproporzionata la pena, comechè val meglio una pena leggiera, ma applicata, che una gravissima mai posta in pratica; e trasportare più spesso i giurì da una regione all'altra, quando vi sia pericolo di influenze malefiche dell'opinione popolare. Infine, come giustamente propose Sighele (*Eco giudiziario*, 1878, n. 13), togliere dal codice di procedura penale l'art. 504, secondo cui, *se fra le schede estratte dall'urna se ne trova qualcuna non esprimente alcun voto, è considerata come favorevole all'accusato.*

« Avanti la Corte d'Assise, osserva l'ill. magistrato, i dibattimenti hanno sempre un ampio sviluppo, le prove sì a carico che a difesa sono scrupolosamente discusse e vagliate, tutte le parti tendono a chiarire i punti oscuri, ogni giurato ha facoltà di fare interpellanze, di chiedere schiarimenti onde eliminare dall'animo suo quelle nebbie che ancora turbassero l'animo suo e la sua coscienza.

« A che dunque permettere l'astensione?

« La coscienza non è mai muta per chi sa interrogarla. Allorchè, nonostante gli schiarimenti ottenuti, il giurato dubita ancora e non è persuaso della colpevolezza dell'accusato, scriva sulla sua scheda il *no*, perchè nel dubbio si assolve. Ma astenersi dal votare e mettere nell'urna una scheda bianca, è ricorrere ad un sotterfugio, che è prova manifesta di mancanza di coraggio civile.

« Chiunque ha pratica dei dibattimenti d'Assise non ignora che ben di frequente si trovano nell'urna schede in bianco. Esse appartengono quasi sempre a giurati di coscienza eccessivamente timorata, i quali, sono bensì persuasi della reità dell'accusato, ma non vogliono scrivere il

si per non contribuire col loro voto alla condanna. E siccome non vogliono nemmeno violare il giuramento prestato, non si sentono la forza ed il coraggio di scrivere il *no*, perchè ciò ripugnerebbe alle loro convinzioni. Sanno che la scheda bianca è favorevole all'accusato, ma nondimeno loro sembra che ricorrendo a quel mezzo termine non si compromettono.

« Ciascheduno deve avere il coraggio del proprio voto; l'astensione, quantunque per legge equivalga ad un voto favorevole, non dovrebbe essere tollerata ».

Noi fomentiamo, con quell'articolo, nel giurato, una specie di compromesso fra la verità e la coscienza.

Per analoga ragione non trovo giusto che debbano tutti gli scarabocchi incomprensibili dei giurati, ignoranti o distratti, interpretarsi a favore del reo; al più dovrebbero considerarsi come voti nulli. Quando il criterio del vero è già così difficile a stabilirsi, non dobbiamo lasciare al caso e all'ignoranza, degli amminicoli nuovi per scombuiarlo, tanto più che quando uno compare innanzi all'Assise, la probabilità maggiore è che sia reo e non innocente, e quindi, piuttosto, tutti gli incidenti di difficile interpretazione sul voto si dovrebbero far convergere a suo danno e non a suo favore.

Ma quando, dopo tutte queste misure, facilmente addottabili, le male opere del giurì continuassero, allora non resterebbe, prima di passare alla sua soppressione, pei reati non politici, che a studiare, almeno pei casi più gravi e complicati, una modificazione, che, pur conservandone tutti i vantaggi veri (che si riducono all'educazione estranea all' atmosfera dei crimini, meno incline a vedere rei dappertutto), li renda più adatti alla ricerca del vero, e all'indole nuova dei tempi; e questa si troverebbe in una trasformazione analoga allo scabinato, rendendolo misto, cioè, di magistrati e di estranei alla magistratura, cosicchè i difetti degli uni sieno compensati dalla dottrina degli altri, oppure in una composizione speciale del giurì, un giurì semi-tecnico.

Una volta i giurati erano i giudici del fatto perchè giu-

dicavano di quanto avevano veduto essi ed i loro vicini ora che l'immensa popolazione e l'immensa distanza non lasciano supporre possibile un genere simile di testimonianza, ora che la divisione del lavoro e degli studi, l'indole speciale di parecchi malefici non permettono al primo venuto di formarsi un criterio esatto di un dato reato, perchè ci siano dei veri giudici del fatto bisogna che ci siano dei tecnici; siccome, fortunatamente, nella giurìa già entrano, per sè, molti di questi, facciamo che essi costituiscano un gruppo almeno d'un terzo dei giurì comuni, vale a dire che quando si tratti di un veneficio, il giurì sia composto, per un terzo almeno, di farmacisti e medici, e quando si tratta di frode, di legali, di giuristi, ecc., lasciando il giurì, così come è composto, pei delitti di stampa e delitti politici.

La possibilità che una simile giurìa semitecnica possa attuarsi risultava dalla statistica dei giurati anche prima che le nuove leggi curasservi il maggior concorso dell'elemento professionale. Nel 1874, infatti, si avevano fra i giurati (*Statist. del Minist. di Grazia*, 1875, Roma):

Professori	1.610
Avvocati, procuratori, notai e dottori .	45.865
Maestri, ecc.	5.413
Consiglieri provinciali	1.458
Funzionari civili e militari . . .	14.945
Ingegneri, agrimensori, ragionieri, liquidatori, farmacisti	21.731
Sindaci	32.194
Conciliatori	2.197
Presidenti di banche	191
» comizi agrari . . .	82
Impiegati di opere pie	918

Vi erano già, dunque, naturalmente nei giurati tutti gli elementi per un giurì tecnico, ed ora ancor più.

Nè il giurì tecnico esclude l'indipendenza o la natura popolare del giurì; esclude solo la sua ignoranza. Anche nel senso antico del giurì, dei veri giudici del fatto non potrebbero essere che quelli cui la scienza permette di cono-

scere i fatti, e tali non sono certo coloro che in un delitto di veneficio ignorano la natura dei veleni, ecc.

Periti. — Se ciò non potesse conseguirsi, deve, almeno, adottarsi il sistema, così saviamente proposto da Maggiorani, di lasciar giudicare dai periti, seriamente responsabili, la realtà del fatto avvenuto (ferimento, veneficio), — e questo posto fuori di discussione — lasciare al giurì il giudicare sugli autori del fatto. I periti non dovrebbero poter parteggiare, come pur troppo fanno, per l'uno o per l'altro; dovrebbero essere in numero di 3, scelti, fra i sommi della specialità, dal Presidente della Corte, d'accordo cogli avvocati difensori e col Procuratore generale, di preferenza fra quelli che rivestono una carica pubblica o di fiducia (primari di ospedale, ingegneri provinciali governativi); i periti medici che non fossero impiegati pubblici, dovrebbero, anzi, come in Germania, subire un esame preventivo, e nel caso di divergenze insorte fra loro o nel dubbio di falso o di errore per parte loro, si dovrebbe ricorrere ad un consesso di periti centrali, come in Germania, o almeno, come nell'Austria, alla Facoltà Medica universitaria della regione; e, datone il caso, il perito dovrebbe essere punito, se di falso, come testimonio falso, se per inscienza, come ignorante, nè più ad ogni modo potrebbe conservare il diritto di essere chiamato ad ulteriori uffici.

Avvocati penalisti. — Credo non essere ardito di troppo; se affermo doversi, come principale riforma delle cose penali, addottare una limitazione nel numero degli avvocati, penalisti, alla Camera, così come si è fatto per gli impiegati e pei professori; e per le stesse ragioni, anzi, in confronto a questi ultimi, per ragioni più evidenti, perchè essi, nelle questioni penali sarebbero parte interessata; oltrecchè la necessità in cui sono, spesso (Zanardelli), di sostenere il falso nelle difese, li rende facili al sofisma, inclini a sostituirvi spesso il trionfo delle proprie idee e dei proprii interessi a quelli del paese, nella cui sicurezza turbata essi non vedono l'effetto delle leggi improvvide e dell'abuso che essi ne fanno, ma di cause affatto estranee, come poca istruzione, influenze clericali, ecc.

Io vedo, del resto, nella bell'opera di Zanardelli (*Avvocatura*, 1879) lodata la proibizione indetta agli avvocati di Francia dal Consiglio dell'ordine, di farsi amministratori di società od anche membri dei consigli d'amministrazione ferroviarie, onde non doversi trovare in collisioni di interessi. Ma quanto più ciò non deve applicarsi, quando si tratta di un parlamento, dove essi, come legislatori, possono essere accusati di favorire delle leggi, di cui potrebbero approffittare come avvocati?

Come, se non si scema il potere immenso a questa avvocatocrazia che, assai più pericolosa, perchè meno avvertita, di quella sacerdotale di un tempo, va assorbendo tutto, che riesce ad entrare, come maestra suprema, nella marina, nell'agricoltura, nelle discipline, cui essa è assolutamente estranea, come credere che possa permettere uno svolgimento sicuro ed imparziale in quella materia in cui è più competente, in cui le sue arti possono più abilmente essere adoperate e meno controminate e controllate dagli altri? E come può aver luogo una vera giustizia, se, da un lato, si van togliendo, con continue manovre, le barriere del vizio, dall'altro, i deboli suoi difensori, i magistrati, sono lasciati inermi innanzi ai colpi dei loro naturali, legittimi avversari?

Tutto ciò sia detto per l'avvocato patrocinante in penale. Ma per conseguire completamente lo scopo, una certa limitazione dovrebbesi imporre, anche, agli avvocati civilisti; anzi credo, che pel benessere pubblico gioverebbe rendere più difficile, p. e., con tasse ed esami più severi, l'accesso agli studi giuridici, di cui sono troppi i cultori; e qui mi gioverò delle parole dell'illustre giurista Bardeaux: « È un principio civile che in uno stato ben regolato si debba ridurre al possibile il numero delle persone di legge, perchè il lavoro di questi non produce valore di per sè, ed anzi il loro guadagno è prelevato dalla ricchezza dei produttori ».

Assise, Giornali. — Si dovrebbe limitare il numero e la qualità degli accorrenti alle Corti d'Assise, non permettendone l'accesso ai minorenni, ai sorvegliati, o sospetti; e così si eviterebbero le scene scandalose che mutano le

Assise in un teatro (1), ed ahi! spesso, in un ritrovo, ancor meno corretto, e sempre, in una specie di scuola pratica di immoralità e di incitamento alla vanità dei criminali; è chiaro, del resto, che la presenza dei tristi non può dare garanzia della bontà d'un procedimento.

Si rimetta di nuovo in vigore la legge provvidissima che proibiva di pubblicare in disteso i resoconti delle Assise; si difficolti la circolazione di quei diarii popolari, o dei libelli che vivono solo dei resoconti d'Assise; che se un teorico amor di libertà ci impedisse di aggravar la mano su quegli stampati che fanno del delitto una vera speculazione, si colpiscano almeno da una imposta (basterebbe 10 cent. al numero) che ne renda difficile l'accesso a quelle classi popolane, in cui l'imitazione del delitto è più pericolosa, perchè più facile, essendo men combattuta dall'educazione.

Nè si parli, qui, di violazioni alla libertà della stampa: se nessuno contesta il diritto di proibire i libri ed i giornali che spingono alla prostituzione, perchè non si deve fare altrettanto per quelli che conducono al delitto, mentre ad ogni modo i primi, per quanto immoralmente, favoriscono la propagazione della specie, mentre questi conducono alla sua distruzione?

Associazioni. — E conviene, con mano di ferro, torre di mezzo tutte le associazioni, dall'infantili alle politiche, quando appaia abbiano mostrato tendenza a porgere fermento ai delitti, in ispecie a quelli associati.

Fra le associazioni, quelle che meno, sulle prime, sembrano temibili, e che più invece si devono tutelare, anzi sopprimere, sono le giovanili, piazzaiuole, delle grandi città. Noi, dice Spagliardi, possiamo asserire (2), che una buona parte dei giovanetti vagabondi ed oziosi lo sono non per

---

(1) Recentemente in Polonia si gettarono, dalle dame spettatrici dell'Assise, su d'un nobile, reo di omicidio su un ebreo, mazzi di fiori a dozzine! E chi non sa degli scandali vergognosi avvenuti all'Assise nel processo Passanante?

(2) *Rendiconto dell'adunanza generale del Patronato.* Milano, 1874.

mancata educazione, non per l'indole perversa, non per la miseria, ma perchè trascinati dal vortice delle associazioni.

La libertà è come l'oro, cara a tutti, perchè e finchè è fonte di gioie; ma, appunto, come l'oro divenuto eccessivo nelle mani di Mida, si fa abborrire e spregiare quando si muta in sorgente di mali; di lì le reazioni tiranniche, che menano poi agli eccessi demagogici; è, dunque, nell'interesse stesso della libertà l'evitare tutto quanto può rendercela meno cara.

Pretori, *Magistrati*. — Il rimedio, qui, è ben semplice; una gran quantità di preture sono così mal locate, che molti pretori oziano tre quarti dell'anno (1); basterebbe dunque ridurle, e col risparmio ottenutone aumentare di altrettanto gli stipendi: colla maggiore retribuzione si potrebbero esigere dei meriti maggiori, e quindi sottoporre gli aspiranti ad esami rigorosi; non permettendo più l'accesso a quel posto agli ingegni mediocri, si rialzerebbe il prestigio di quell'ufficio, e si darebbe una solida base alla magistratura, le cui promozioni spesso dipendono ora o dal favore o dall'anzianità.

Ricordiamoci che, ora, l'unica aristocrazia è quella del merito e dell'ingegno; e che se non sappiamo far prevalere almeno questo, ora che è caduto il puntello dell'altre aristocrazie, noi resteremo senza base; e che l'esame sia il vero criterio del merito e questo il vero sostegno dell'edificio governativo, cel mostra la China, dove appunto la distribuzione degli uffici, fondata sull'esame, ha dato una forza di resistenza all'impero, così straordinaria, da vincere le invasioni esterne, le ribellioni interne, da vincere perfino il tempo (Martelli, *Storia dell'internazionalismo*, 1870).

Ad ovviare agli inconvenienti (v. s.), notati pei vice-pretori, sarebbe opportuno che fossero destinati a fungere in quelle cariche giovani della carriera giudiziaria, e non già

---

(1) Sighele (op. cit., pag. 10) parla della pretura del 2° mandamento di Milano che diede nel 1878 ben 977 sentenze civili, mentre Locate solo 2. — L'attuale Ministro ha promesso rivolgere su ciò la sua attività.

patrocinanti locali; essi potrebbero altresì funzionare nei giudizi penali da Pubblico Ministero, che ora è così ridicolosamente rappresentato nei mandamenti rurali da qualche assessore o consigliere municipale.

La scelta di un buon pretore è garanzia per quella d'un buon magistrato; ma finchè il buon pretore non sia trovato, io non credo che sia facile il modo della scelta, nè, credo, specie durante il dominio attuale dell'avvocatocrazia, sia opportuno a correggere i non pochi vizi dei magistrati, il lasciare nelle mani dei ministri la loro promozione, e peggio la movibilità di loro dimora; temo che spesso si provochi, anzi, con ciò, un aggravamento del male, poichè un cattivo magistrato si conserva tale anche nel nuovo paese, che è pur parte tutta d'Italia; di più, sapendosi che fu traslocato, quale autorità potrà avere questo magistrato trasferito nella sua nuova residenza? Ma intanto sotto la minaccia della traslocazione lasciata spesso a criteri politici o ad influssi personali e regionali, molti buoni potranno essere paralizzati nel loro zelo.

La proposta di farne dipendere le nomine e promozioni dai consigli provinciali, come nel Belgio, inabisserebbe ancor più la politica nella giustizia, e non solo la politica dei grandi partiti, ma, quel che è peggio, la regionale, e forse la municipale, e si perderebbe ogni mezzo di sorvegliare la condotta di questi corpi morali, i quali potrebbero lasciarsi andare, sicuri dell'appoggio giuridico, a qualunque eccesso, come si vide, or non è molto, nell'America del Nord.

Il meglio, forse, sarebbe il devolverne le scelte ad un corpo rispettabile ed indipendente, analogo a quello che è il Consiglio della P. Istruzione pei docenti, il quale dovesse servirsi per criterio delle scelte e promozioni, prima, degli esami e poi del numero delle sentenze revocate pei magistrati inferiori, infine per questi e pei procuratori del re, il numero delle cause trattate per citazioni dirette, corretto e controllato dagli esiti in appello, che sarebbe criterio attissimo e nello stesso tempo stimolo stupendo a ben fare. Le statistiche ci rivelano, come dove vi hanno magistrati

assai attivi, la citazione diretta raggiunge una cifra che è singolarmente diversa da quella che si nota nel più dei casi. Così, mentre a Napoli se ne è notato solo il 30 °/₀ e in Italia in genere il 48 °/₀ (Costa, *Relaz. statist.*, 1879, Genova, pag. 46), noi vediamo in Genova nel 1878 essersene avuto il 57 °/₀, in Venezia (Torti) il 53 °/₀, in Milano nel 1878 il 60 °/₀ (Sighele, op. cit.).

Perchè non approffittare del modo di migliorare la giustizia per avere anche un criterio sicuro sulla scelta dei magistrati?

Collegialità giudiziarie. — La buona scelta dei pretori avrebbe il vantaggio di permettere di diminuire le cause di rinvio, e di togliere pegli appelli certe collegialità giudiziarie inutilmente costose, anzi dannose, perchè coprono colla moltiplicità dei membri la responsabilità individuale; quando il giudice unico è buono, si deve preferirlo ad un giudice collegiale, che non esamina il fatto, ma la relazione del fatto.

Rinvii, Appelli. — Lo strano abuso degli appelli e delle cassazioni, è fra le cagioni più gravi dell'attuale rilassamento penale. Bisognerebbe provvedere, perciò, che gli appelli fossero concessi solo quando abbiano specialissime ragioni di esistere e inibiti quando in ritardo o quando non esistessero che semplici errori di forma e quando le nuove prove, su cui si fondassero, fossero di tal natura che si potevano offrire fin da principio al 1° giudizio; siccome si dovettero cassare parecchie sentenze per difetto dei verbali dei cancellieri, si dovrebbero, questi, obbligare ad apprendere la stenografia ed applicarla nei punti più essenziali dei processi; punti che non dovrebbero essere protocollati dopo, ma seduta stante, onde impedire ogni errore. Quanto risparmio sia con ciò conseguibile, ben lo dimostra la statistica, che ci dà 29.361 ricorsi in appello respinti, perchè in ritardo, o irrecivibili sopra 41.000; evidentemente, a più della metà dei ricorsi avrebbe potuto essere risparmiata la presentazione.

Le nostre leggi permettono di appellarsi anche senza addurre motivi, anzi, anche quando motivi non ci sono, sic-

chè avviene che da un tribunale lontanissimo, p. e., da Vercelli a Torino, il detenuto sia, coi suoi complici se esistono, anche se non appellanti, trasportato a Torino, e una corte si raduni per null'altro che per ripetergli il non farsi luogo, per mancanza di motivi. Ed ecco quante inutili spese, per trasporto, impiego di forza pubblica, per avvocati, quante evasioni facilitate, quanta perdita di tempo pei magistrati, il tutto per una formola bizantina, per un fine che è già, non solo previdibilmente, ma certamente, inutile! E poi si cercano le economie nei periti, e ci lagniamo che manchi nei luoghi più necessari la forza pubblica, occupata in tali serie imprese!

Basterebbe, per ovviare a tutto ciò, disporre che al Tribunale stesso che pronunzia la sentenza si demandasse il provvedere, a norma di quanto l'art. 8 della legge 12 dicembre 1875 stabilì, pei ricorsi irregolarmente proposti alla Corte di Cassazione (V. Lavini, *Relaz. statist.*, ecc., 1879. Venezia, pag. 89).

Queste riforme sugli appelli e rinvii possono confortarsi collo studio della storia e delle legislazioni comparate (1).

Se noi consultiamo la storia delle istituzioni giudiziarie di Roma, troviamo che la introduzione dell'appello non fu conquista di libertà, nè garanzia di retta giustizia, ma invece strumento di politica illiberale e retriva, perchè preordinata a mezzo di accentramento del potere nelle mani dei governanti (1).

Ai tempi della Romana Repubblica si conosceva l'*apellatio ad populum*, ma come sindacato verso i magistrati; nella forma attuale fu adottata, solo, sotto gli imperatori, e rampollò dal principio cesareo della concentrazione di tutti i poteri nel principe. Ed, infatti, dai magistrati municipali e dai vicarî appellavasi ai presidi delle provincie, ed in Roma dai giudizi dati dal pretore si appellava allo stesso pretore, e da esso al prefetto della città, e da questo al Consiglio dell'Imperatore.

---

(1) Vedi per le citazioni seguenti Casarini, *Dell'appello*. Riv. penale, Novembre 1878.

Prese poi tale instituto maggiore sviluppo, allorchè al processo orale pubblico venne surrogato l'inquisitorio scritto e segreto (Mettermayer, *Deutsche Strafvers*, pag. 605).

Questo carattere serbò l'appello durante l'impero del diritto canonico e divenne poi una necessità, quando il convincimento del giudice da spontaneo, intimo, naturale, fu ridotto fittizio, esteriore, convenzionale, mercè la teoria delle prove legali, le quali furono anch'esse allora un progresso, perchè nacquero dal bisogno di frenare l'illimitato arbitrio del giudice dirimpetto alla mancanza di ogni garanzia d'oralità, di pubblicità, di difesa e di serietà d'indagini giudiziarie.

L'appello spettava in penale all'accusatore come all'accusato e produceva l'effetto di deferire l'intiera causa in seconda istanza, dove poteva nuovamente trattarsi con esperimento di prove.

Nella legislazione dei Municipî italiani assunse poi un assetto più regolare quando fu posto il principio della *re iudicata* nelle due sentenze conformi.

Cambiatosi successivamente il fondamento della procedura, si fece ritorno al sistema dell'intima convinzione, formulato dagli antichi giureconsulti romani nelle auree parole: *Sed ex sententia animi tui te aestimare oportere, quid aut credas, aut parum probatum tibi opinaris* (Legge 3, § 2, ff. *De Testibus*).

L'instituto dell'appello correzionale moderno fu regolato in Francia dal codice d'istruzione criminale del 27 novembre 1808, il quale, distinguendo l'istrumento dal pensiero che lo fece sorgere, dètte una diversa destinazione al primo respingendo il secondo: per cui l'appello non fu più, come era stato in principio anco in Francia, un'istituzione politica avente a scopo di sottoporre alla giustizia reale tutte le giustizie che cuoprivano il territorio dello Stato, mentre l'idea nuova che lo fece entrare come rimedio giuridico nella legislazione francese fu, al contrario, quella di assicurare la garanzia di un doppio esame intorno ad un medesimo processo, di due istruzioni successivamente edificate sul medesimo fatto, di due sentenze pronunciate l'una

dopo l'altra, sull'identica questione. Conseguentemente si estese a tutta intiera la causa ed investì il fatto ed il diritto, che è quanto dire la colpabilità e la prova, la qualifica del reato, le nullità occorse per vizî di forma, la specie e la misura della pena ed i danni ed interessi civili.

In Inghilterra non si conobbe l'appello in fatto, perchè inconciliabile coll'istituto delle Corti di polizia costituite da un giudice unico correzionale, nel quale concentransi le funzioni dell'azione penale, della istruzione e del giudizio, e davanti al quale il procedimento si compie immediato, contradittorio, orale e pubblico, essendo soltanto riservata alla *Court of criminal appeal* esistente in Londra la decisione delle questioni giuridiche che le sono rinviate dai giudici che presiedono le assisie.

La Prussia limitò sensibilmente l'uso dell'appello, statuendo che i fatti ammessi dalla prima sentenza non fossero impugnabili se non per mezzo di fatti nuovi o di nuove prove, e che il giudice d'appello dovesse decidere preliminarmente sulla loro rilevanza. Ed infine vi portò ulteriore limitazione, allorchè costrinse il tribunale di secondo grado a fondare la propria decisione sui fatti ritenuti dalla prima sentenza, menochè nuove deduzioni o nuove prove, o l'intiera ripetizione del dibattimento, da ordinarsi nel solo caso di necessità, cambiassero assolutamente la posizione di fatto della causa (Ord. 3 maggio 1862, art. 101).

La legislazione di Anahlt seguì il sistema prussiano, ammettendo l'appello nelle stesse forme e modi, ed autorizzando la riapertura del dibattimento di fronte alla deduzione di nuovi fatti e di nuove prove importanti.

Lo tolsero affatto di mezzo quelle di Brunswick, Waldech, Oldemburgo e Würtemberg, ammettendo soltanto il ricorso per motivi di nullità e la riassunzione della procedura in certi casi; se non che nel Würtemberg si attribuì alla Corte di Cassazione una qualche influenza sulla questione di fatto, dando ad essa in via straordinaria il potere di ordinare la riassunzione del procedimento a favore del condannato nel caso che le sorgesse un ragionevole dubbio intorno alla giustizia della denunciata sen-

tenza. Lo eliminarono in parte le legislazioni: di Sassonia Altenburg, che, riconoscendolo in modo illimitato di fronte alle pronunzie dei giudici minori, lo ristrinse al solo caso di semplice violazione della legge penale sostantiva contro le sentenze dei tribunali collegiali correzionali e contro quelle delle Corti, quando giudicano dei crimini senza l'intervento dei giurati di Baden, che seguì l'esempio della legislazione anzidetta; e del regno di Sassonia e di Amburgo, le quali, ritenendolo illimitato per le pronunzie dei giudici inferiori, lo ammisero per le altre soltanto a favore dell'accusato ed unicamente per il capo della misura della pena stata inflitta.

Relativamente ai rimedi di legge concessi contro le decisioni giudiziarie, stabilì, il codice Germanico, che essi competessero tanto al procuratore di Stato, quanto all'imputato, e che quello potesse invocarli di sua iniziativa anco a favore di questo, e in qualunque modo dal primo interposti avessero sempre l'effetto che la decisione impugnata potesse anco a beneficio del secondo essere riformata o rivocata, e che infine il rimedio, di qualsivoglia specie fosse, se prodotto soltanto dall'accusato o dai suoi legali rappresentanti, non potesse mai riuscire in danno od aggravio del producente (*Codice di procedura penale germanico*, § 340, 338, 398).

E quanto alla specie dei rimedî giuridici riconosciuti ed ammessi, distinse il ricorso per gravame, l'appello, la revisione e la riassunzione del processo già chiuso con sentenza passata in giudicato.

Accordò il ricorso per gravame contro qualunque decisione non definitiva pronunciata dai tribunali in prima istanza o in appello e contro i provvedimenti dei presidenti, dei giudici istruttori, dei giudici distrettuali e di quelli delegati od aditi; escludendolo affatto contro le decisioni ed i provvedimenti dei tribunali superiori provinciali e del tribunale dell'Impero. In virtù di tal ricorso, chiunque, o incolpato, o perito, o testimone, od altra persona, che sentasi lesa, può da quelle ordinanze e deliberazioni, nonostante sempre eseguibili, reclamare avanti lo stesso tribunale ed

autorità che l'ha emesse, per ottenerne senza discussione orale, il cambiamento o la revoca, ed ove non vi sia subito riparato, per conseguire una decisione sul dedotto gravame dal tribunale competente.

Autorizzò l'appello sospensivo dell'esecuzione quanto alle sentenze dei tribunali degli scabini, ammise in secondo grado la ripetizione del dibattimento e l'esperimento altresì di nuove prove, e fece giudici del merito di tali appelli le Camere penali dei tribunali provinciali.

Concesse il rimedio ordinario della revisione con effetto sospensivo contro le sentenze definitive, e le preliminari al giudizio di merito su questo influenti proferite durante il dibattimento, dei tribunali provinciali e dei tribunali dei giurati. Quale una specie di appello quanto al diritto, la revisione venne limitata unicamente alla valutazione giuridica della causa di fronte al caso di commessa violazione di legge.

E della revisione furono resi giudici, quanto all'ammissibilità del ricorso per le forme d'interposizione, i tribunali *a quo*, e quanto al merito, previa discussione orale, le Camere penali dei tribunali provinciali, in via di appello per il diritto, relativamente alle sentenze dei tribunali degli scabini; i tribunali provinciali superiori a riguardo delle sentenze pronunciate in grado d'appello dalle Camere penali e verso le sentenze da queste proferite in prima istanza, in quanto la revisione sia fondata esclusivamente sulla violazione di una norma di diritto stabilita dalle leggi locali; ed infine il tribunale dell'Impero contro le sentenze delle Camere penali in prima istanza, in quanto non siano competenti i tribunali provinciali superiori, ed in appello rapporto alle cause penali per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la riscossione dei dazî e delle imposte pubbliche spettanti all'erario dello Stato, e contro le sentenze dei tribunali dei giurati, di fronte alle quali ultime il ricorso in revisione può essere interposto dal pubblico ministero rimpetto al verdetto di non colpabilità, se il collegio dei giurati non fu regolarmente composto, se un giudice o giurato che avrebbe dovuto essere escluso per

legge o che fu ricusato prese parte alla pronuncia, se al dibattimento mancò la presenza di una persona richiesta per legittimarlo, o se infine si tratti della posizione o non posizione delle questioni (*Codice di proc. penale*, § 374 a 398).

Finalmente ammise a favore del condannato anco estinto e della parte pubblica il rimedio straordinario della riassunzione di un processo chiuso con sentenza passata in giudicato, ancorchè portata ad esecuzione, nei casi di documento falso, di violazione di doveri inerenti al giuramento per parte di un testimone o perito e di violazione punibile dei doveri di ufficio, di cui siasi reso debitore un giudice, giurato o scabino; e specialmente a favore del condannato nei casi pure di sentenza civile, su cui siasi basata la sentenza penale e stata poi annullata da altra sentenza irrevocabile, ed infine di produzione di nuovi fatti o mezzi di prova che o soli od uniti alle prove precedentemente fatte valere appariscano proprî a giustificare l'assoluzione del medesimo o l'applicazione di una legge penale più mite, e specialmente a favore del ministero pubblico nel caso ancora in cui l'accusato assoluto facesse poi giudizialmente o stragiudizialmente una confessione veridica del reato. Sull'ammissibilità e sul merito della domanda per la riassunzione del processo è chiamato a decidere, senza previa discussione orale, il tribunale, la cui sentenza è impugnata col ricorso, e se l'impugnativa colpisce una pronuncia emessa in grado di revisione, quel tribunale, contro la cui sentenza fu prodotta l'istanza della revisione (*Codice di procedura penale*, § 399).

Cassazione. — Ammettendo i ricorsi in cassazione solo per gravi errori di diritto, e ammettendo gli appelli, solo, in via eccezionale, quando si possano portare nuove prove, si scemeranno molti ricorsi, che rendono così ingombre quelle corti da ritardarne il lavoro e quindi impedire l'applicazione rapida della giustizia che è la sola efficace; tanto più se vi s'aggiugnerà, come in Francia, e come la giustizia più semplice suggerisce, che i nuovi giudizi in rinvio possano così aggravare come migliorare la sorte del reo.

Questa riforma della cassazione e degli appelli potrà giovare anche a diminuire il numero degli impiegati, migliorandone la sorte, ed a scemare l'enormi somme che senza il più lieve vantaggio pel paese aggravano il bilancio di giustizia, e tuttociò, accelerando l'esecuzione e definizione delle sentenze.

Il confronto, infatti, col nostro vicino paese, ha dimostrato che spendiamo molto di più della Francia, avendo un lavoro assai minore.

In Italia nel 1875 si definirono 175.587 processi in meno, e si giudicarono 228.100 rei in meno che in Francia, e si spesero 694.076 lire in più!

Le spese di giustizia per ciascun processo sommarono lire 8,50 in Francia, a 14,20 in Italia, il che non si può spiegare che solo colle poche citazioni dirette, e col numero dei processi gravi in più (12.706) portati dalla sezione di accusa, e alle Assise 772, ma sì bene coll'enorme cifra degli appelli (*Statistica degli affari civili e penali del Ministero di grazia e giustizia*, 1875, Roma).

Citazione diretta. — Ma contro i ritardi e le impunità che sorgono dagli abusi degli appelli e cassazioni, abbiamo aperto e facile un farmaco, senza nessuna legge speciale coll'uso di quella citazione diretta (1), che è, forse, l'unico mezzo che ancora ci resta, onde ottenere, con immensa economia di tempo e danaro, la tanto desiderata prontezza ed anche, che è meglio, la sicurezza della pena; poichè il reato è avvenuto da poco, i testimonii ne hanno più fresca e precisa memoria, nè la loro buona fede fu scossa dalle solite arti, e l'esemplarità è maggiore, nè, trattandosi di magistrati abituati alle tristi scene del delitto, si può temere che l'impressione troppo fresca del fatto possa preponderare nell'animo loro in senso contrario dal giusto.

---

(1) Bonneville: *De l'amélioration de la loi criminelle en vue d'une justice prompte*, 1855. « La legge che riunisce la rapidità e l'economia colla sicurezza è quella delle citazioni dirette ». Si consultino la circolare De Foresta, 21 giugno 1855. Id. Castellamonte. Torino 1863.

Che la punizione raggiunga, colle citazioni dirette, più severamente il delitto, lo provano tutte le nostre statistiche.

Così il Torti a Venezia in 194 cause per citazioni dirette nel 1871, ottenne 174 condanne e 17 non farsi luogo, mentre, di 118 istruttorie formali, 82 condanne e 26 non farsi luogo. In Firenze si ebbe nel 1872 l'81 % di condanne nelle cause per citazioni direttissime, il 65 % nelle dirette e il 54 % nella istruttoria formale (Cenni. *Resoc. dell'amministr. della giustizia.* Firenze 1872).

E che lo scopo supremo della repressione sia raggiunto senza detrimento della giustizia più scrupolosa e con una enorme differenza nei rinvii e nelle revoche, lo provano appunto le statistiche; poichè dalle poche statistiche che possediamo troviamo le cause trattate per citazioni dirette aver dato non più il 50 per % d'appelli e di revoche, ma il 10 % dei primi, e l'1 ½ % delle seconde. Così nel 1873 su 711 cause per citazioni dirette, il Torti (*Resoc. dell'amministr. della giustizia*, Venezia 1873), solo a Venezia ebbe 73 appellati di cui 11 revocati.

Ed altrettanto è noto accadere in Francia, dove questa è anzi la ragione precipua delle differenze fra gli esiti ed i dispendii pei processi fra i due paesi (V. sopra).

Son queste citazioni dirette che noi dobbiamo cercare di promuovere, moltiplicare, con tutti i mezzi concessici, e anche diffonderne per nuove leggi l'applicazione.

Ora non è molto, il Pisanelli propose di estenderle per legge anche al giuramento falso in materie civili, ai ferimenti accennati nell'art. 543 del Cod. pen., al furto campestre, all'appropriazione indebita (*Gazz. dei Tribun.* 1878).

Ma meglio assai che con leggi dobbiamo ottenerne la maggiore applicazione col farvi cooperare, preliminare necessarissimo, gli uffici della Pubblica Sicurezza.

De Foresta ed il Castellamonte, che tanto (1) se ne oc-

---

(1) È caratteristico il notare come un egregio magistrato, che fu segretario del Ministero di Grazia e Giustizia, e poi procuratore generale,

cuparono (Circol. 21 luglio 1855) intravidero, subito, questa ultima necessità e promossero un apposito decreto dal Ministro dell'Interno Rattazzi (21 agosto 1855) che ammoniva gli uffici di P. S. di cooperare sempre coi giudici, agir presto, di unire ai giudici i periti, di verificare l'esattezza delle risposte dei testimoni, ed arrestati, di cercarne la fede di nascita..... Tutto ciò è ora messo in non cale, e si videro in alcune provincie le citazioni dirette (Torino, p. e.) che erano salite ad 800, calare, dopo dieci anni, quando la criminalità era aumentata, a poco più di 2 a 300, senza che alcuno se ne risentisse; e non si videro premiati, che io sappia, quasi mai i miracoli di attività di alcuni solerti magistrati, manifestatisi col gran numero di cause trattate con citazioni dirette, non seguite da revoche. — Speriamo che l'attuale Ministro che con lodevolissima energia propose una legge per la procedura sommaria in materia civile voglia prendersi a cuore queste citazioni dirette che vi corrispondono, negli effetti utili, in materia penale.

Diritto di grazia. — Noi vedemmo, che il diritto di grazia è illogico, arbitrario; ma siccome tutti i sistemi penali sono fondati molto più che sulla logica, sulle immediate necessità sociali, noi dobbiamo conservarlo ancora come un mezzo più spiccio per ottenere un dato scopo, il vantaggio sociale, che è, in questo caso, il minore ingombro del carcere, e la restituzione alla società di quegli individui che pel loro merito e specialità se ne rendono utili e degni; ma per ottenere questo scopo, senza gli arbitrii e gli abusi che lo resero una causa dell'incremento del delitto, convien circondarlo di limiti ben determinati, p. e., non concedendo

---

deplorando, nella sua *Relazione statistica* l'attuale imponenza e aumento dei crimini, e proponendone i rimedi, non sa trovare una sola parola per la citazione diretta che non è, nemmeno, menzionata nella sua Relazione, mentre, invece, spera nell'introduzione dello Scabinato e anzi del *Giurì correzionale* anche per le bisogne penali di minor gravità, come non fossero abbastanza patenti i danni dei giurì nelle cause più gravi (La Francesca, *Relaz. statist. sui lavori compiuti nel distretto della Corte di Napoli*. Napoli, 1879, pag. 25).

la grazia se non contro firmata dai presidenti del Senato, della Camera dei deputati e del Consiglio di Stato, e nel caso di una popolazione intera delinquente, o circoscrivendola solo ai delitti di stampa, ai politici, o militari, a quelli di impeto o forza irresistibile, e pei delitti in genere commessi da persone di una moralità incontestata, od al più da vecchi rei resi invalidi per malattie ed età, come propose Nocito, il che tutto si potrà appurare meglio con pubblicazioni preventive nell'albo pretorio del paese nativo del reo e nelle gazzette regionali. Nei casi di presunto errore giudiziario, non è la grazia che deve redimere il reo, ma una revisione che richiede un apposito giudizio, provocato da un nuovo processo.

Che una riduzione grande si possa conseguire, senza alcun inconveniente, su questo preteso diritto, il mostrerebbe il confronto del numero delle grazie che si concedono da noi, che varia dalle 3.500 alle 5.000, ossia da 0,131 a 0,210 per 1.000 abitanti con quelle che si concedono in Francia, ove non passano le 1.100 (nel 72 erano 964) con la proporzione di 0,002 per 1.000 abitanti.

Si deve poi cancellare dal codice nostro fin la parola stessa dell'amnistia per reati comuni, perchè contraria così alla teoria (v. s.) come alla pratica della giustizia; sopratutto, poi, se in occasione di avvenimenti politici; il che vi facilita quella confusione che già esiste nelle classi basse e più inclini al delitto, fra la politica e la giustizia punitiva.

Carceri. — Occorre riformar le carceri, specie giudiziarie, per scemarvi quelle evasioni che rendono alle bande il loro capo, e ai capi i loro aiuti più forti, e trasportare questi ultimi nei paesi, in cui sia massima la sicurezza, meglio ancora se isolati dal mare; obbligare i comuni a ricostrurre le carceri mandamentali, più importanti e più irregolari, sopra un tipo fisso, semplice, ma solido, con un dato numero di celle, pei casi sotto giudizio, e per le brevi pene, e soprattutto pei non recidivi, giovani in specie, che più si guastano dalle prime detenzioni in comune, per i quali vorrei, se manchino le celle, si sostituisse al carcere, l'arresto a domicilio, o le multe, e anche, dirò cosa

che farà strabiliare i sentimentalisti, ma che pur si pratica in Inghilterra come poco tempo fa in Isvizzera: le pene corporali, p. e., digiuni, doccia, ecc., pene, che, senza alcuno scandalo, noi applichiamo per ottenere la disciplina nei manicomî, e che potrebbero salvare quei giovani dalla corruzione morale, assai peggiore di un breve dolore fisico.

Quelli fra i 252 carceri circondariali ed i 2.464 mandamentali, che non si possano trasformare, si dovrebbero sopprimere, almeno i poco popolati, e molti si spopolerebbero se scemassero i 3.400 appellanti.

Conviene o rinsanare o sopprimere gli stabilimenti, che per la loro mala ubicazione dànno una sproporzionata mortalità che si risolve, pei condannati ad una stessa pena, ad un'enorme disuguaglianza in anni di vita, in sofferenze (1), oppure fissare, per legge, la dimora in questi ultimi come un aggravante della pena, e da applicarsi a coloro che si resero recidivi nelle più salubri case penali.

E si deve pensare a mutare la disciplina delle case di pena, estendendo e aggravando pei condannati ai lavori forzati le norme cui sono soggetti quelli alla reclusione (silenzio, proibizione di vitti straordinari, di passeggiate in comune, di fumare, minor guadagno, $^{3}/_{10}$ invece di $^{5}/_{10}$ dei prodotti del lavoro e spesso (58 %) ozio forzato), oppure mutando le disposizioni del codice cosicchè i lavori forzati sieno un mitigamento e non un aggravamento della pena (2);

---

(1)

Reclusione di	Noto	mortalità	0,4 %
»	Bergamo	»	7,9 »
Casa di forza di	Piombino	»	0,6 »
»	Orbetello	»	9,4 »

(B. Scalia, op. cit., pag. 115).

(2) Dalla singolare statistica rivelataci dal B. Scalia e dalla *Statist. gener. delle carceri* si vede che si hanno:

	Nei bagni	Nelle case di pena
Infrazioni . .	33 %	357 %
» gravissime:	26 »	79 »
Reclami per vitto .	12 »	44 »
Lavoro medio: .	10 ore	12 ore

perchè a che servono dei nomi vani, seguiti da effetti opposti, se non all'irrisione della giustizia ed a provocare nuovi reati, appunto nei già condannati alla reclusione, allo scopo di ottenere questo nominale aggravamento che si risolve in un'effettiva e grandissima mutazione?

Occorre stanziare una spesa per dar mano a quelle varie istituzioni penali (carceri, ergastoli, relegazioni, prigioni cellulari, ecc.), che sono nella carta e spirito della legge, specie del nuovo codice; ma non nel fatto, se non per eccezione. Occorre, pure, ridurre al minimo possibile il trattamento dei carcerati, cosicchè la carcere, per sè, sia un oggetto di ripulsione anche pei poveri; e provvedere perchè almeno nelle cause giudiziarie più importanti si impediscano le comunicazioni più scandalose, e non si concedano, in alcuni luoghi, così numerosi i colloqui; e perchè si acquistino ed abbattano quelle casupole che servono di comunicazione fra i carcerati e l'esterno (Napoli).

Per tutto ciò occorre, prima di tutto, una forte somma. Si decretò da noi un mondo d'inchieste (come assai bene fece osservare Nocito) nel 1833, 1853, 1862, 1865, ecc.; ma che bisogno vi è d'inchieste per vedere quel che anche ai non intendenti torna chiarissimo; che, cioè, prima di tutto occorre una spesa grossa, non meno di 24 milioni di lire, come già proponeva saggiamente Zanardelli, per provvedere (con almeno 12.000 celle, da aggiungersi alle 2.000 esistenti) a quell'isolamento dei giudicandi che non esiste fra noi quasi mai, e che la legge esige e più esige la sicurezza sociale.

Lavori carcerari.— Questa somma potrà alleviarsi facendo lavorare, agli edifizi carcerari, come si praticò di recente in Roma, e alla Pianosa e Gorgona, i carcerati. Tutti sanno che la casa penale di Woking ed una parte di Pentonville furono,

---

	Nei bagni	Nelle case di pena
Giorni di ozio	58 %	27 %
Ammalati	40 »	45 »
Morti	3,6 »	4,3 »

(B. Scalia, op. cit., pag. 118, ecc.)

in questi ultimi anni, costrutte da condannati, e così le carceri di Rendsburg in Prussia e quelle di Norimberga in Baviera e di Langholm in Svezia. In Inghilterra delle fortezze, dei porti, furono attuati, con risparmio di quasi metà del prezzo, dai condannati (B. Scalia, op. cit.).

E qui si avrebbe un altro vantaggio: di dare un lavoro faticoso ed utile a quell'enorme schiera dei nostri condannati (373 per 1000) affatto inoperosa od occupata in servizi domestici (80 per 1000), che, o sono nominali, o, se effettivi, non riescono gravosi nè utili alla disciplina; come, p. e., quello dello scrivanello che è una piaga del carcere. B. Scalia calcola 7200 i condannati che potrebbero impiegarsi nei ristauri e nel casermaggio, e 6000 in opere di muratura.

Liberazione condizionata. — Quanto alla liberazione condizionata, io non credo che si possa dire una panacea del delitto; ma appena un palliativo ed un palliativo costoso, di difficile applicazione; ricordo quanto mostrai nell'*Uomo delinquente:* che se essa in Irlanda parve fornire splendidi risultati, ciò si spiegò per l'emigrazione dei liberati, favoritavi dai loro proprietari in America, ove popolanvi i penitenziari di Nuova York (pag. 429); e ricordo che Crofton, il suo gran patrono, non la crede applicabile con successo che alle grandi delinquenze, precisamente quelle che noi sappiamo più inclini alla recidiva; e che in Danimarca, quel sistema studiato, non con cifre complessive, ma con minute e sottili distinzioni, che riescono più sicure, ha dato questa risultanza, che nel 29 0[0 il miglioramento dei rei era dubbio, in 25,5 era nullo, in 4,1 era incompleto; in 6,4 si notava un peggioramento; non v'era che nel 12 0[0 una qualche migliorìa, che, però, completa e sicura, si ebbe solo nel 5 0[0 in individui che mostravansi pentiti già fin dal principio della pena. Ora se si noti che dalle indagini fatte in Isvizzera, in Pensilvania (Lensburg) e in Inghilterra, risulta, che appunto dal 5 al 6 0[0 sono gli individui che commettono delitti per violenti passioni, e senza una vera tendenza criminale si troverà probabile che l'una cifra corrisponda all'altra come certo corrisponde a Berlino (op. cit.).

Anche in Inghilterra si notò che molti di codesti liberati non cangiano di abitudini, ma solo di residenza; recandosi essi, malgrado la legge, in siti ove siano sconosciuti, e lì, non operando direttamente, ma istruendo e facendo operare altre birbe, in loro vece; quasi tutti i *garottatori* erano di quella genia, a detta del cappellano di Newgate, Davis (Cere, *Les populations dangereuses*, 1872, pag. 103); si narra di un scheriffo che ebbe a giudicare dei condannati liberati col *ticket*, ricondannati una 2ª volta, riliberati ancora con licenza, e colpiti da una 3ª condanna, il tutto prima che il termine della prima fosse spirato! uno, in ispecie, di 36 anni, era stato condannato per più di 40 anni, ed era libero! Ecco perchè in Inghilterra dalla cifra di 2.892 cui era salita la quota dei liberati provvisorî nel 1856, scese subito a 922 nel 1857, a 912 nel 1858, a 252 nel 1859, e non si elevò mai più di 1.400 nel 1861-62-63 (Cere, op. cit., pag. 100). — Anche in Germania il numero dei liberati sotto condizione, da 2.141 ch'era nel 1871, calò a 733 nel 1872, a 421 nel 1874, a 126 nel 75, a 90 nel 76. Questo insuccesso si vuole si debba all'imprudenza con cui si concede il trasloco ed il peculio intero ai detenuti, ed all'abbondanza di certi patroni più interessati che filantropi, i quali, purchè ne traggan momentaneo profitto, non badano alla loro condotta; ed, infine, alla poca sorveglianza; ma è forse possibile ottenere una sorveglianza attiva e continua, quando si tratta di veri eserciti di liberati? (1)

Tuttavia, siccome è la sola istituzione, che senza ricorrere

---

(1) Nella recente sua opera lo Scalia, strenuo partigiano della liberazione graduata, tenta ribattere queste obbiezioni già sollevate da Tallack, Stevens, Starke.

Egli afferma che un'efficace sorveglianza può impedire i danni dei contatti diurni che annullano i vantaggi ottenuti dalla cella; ma oltre che, col gergo, coi gesti, molti si sottraggono ad ogni sorveglianza, egli non pensa che le guardie, se numerose, sono spesso complici, e se poche, spesso insufficienti, ed egli stesso dichiara (p. 312) impossibile che 1 o 2 guardie possano sorvegliare 5 o 6 condannati. Quanto ai coloni di Lusk ammette che *quasi* il 75 per 100 emigrarono, dopo che s'erano abituati al lavoro agricolo.

al sistema assurdo delle grazie, possa, con un'apparenza di giustizia, e con grande risparmio di denaro, scemare quell'ingombro delle carceri, che vi rende impossibile ogni sistema ben diretto di terapia criminale, siccome è la sola che fa della libertà, di questo sogno eterno del reo, uno strumento di disciplina e di emenda, e col passaggio graduato e sorvegliato al mondo degli onesti, offre il modo di vincere la diffidenza del pubblico verso i liberati e fa nascere la confidenza di questi in sè medesimi, — così io vorrei conservarla, ma, ben inteso, quando si costruissero gli stabilimenti intermedii — quando i rei passassero per un rigido e protratto stadio cellulare, — quando il miglioramento fosse bene constatato e non già dal capriccio del direttore carcerario, ma da una serie di dati di fatto, tutti dipendenti dalla volontà dell'imputato, come i punti o le marche di merito, in compenso, relativamente al fisico del condannato, alle sue maggiori lavorazioni, e non vorrei applicarla che pei delitti d'impeto e politici, pegli oziosi e vagabondi e pegli altri, solo, nei giovani, escludendone i recidivi (Vedi parte III, Polemiche).

Fotografia. — Nessuno dovrebbe dimettersi dal carcere

Nell'importantissima inchiesta fatta dalla Commissione reale inglese nel 1863, sul sistema penitenziario, v'è un documento (dichiara egli stesso) secondo cui, su 1.081 liberati condizionati dal 1857 al 1862 sarebbe emigrato il 40 0[0; i recidivi sarebbero 16 0[0; di più, coll'inchiesta aperta da lui stesso nel 1868 (op. cit., pag. 194), appurava che fra i condannati liberati nel 1866 dagli Stabilimenti di pena di Lusk, Smithfield, e Spike Island, coloro i quali emigrarono ascendevano al 46 0[0 e che, tra i non emigrati i recidivi ascendevano dal 20 al 21 0[0; ora queste cifre, trattandosi dell'intervallo di due anni soli, mi paiono tutt'altro che liete, sapendosi che il massimo delle recidive si ha dopo il 3° anno dell'uscita (D'Olivecrona, op. cit.). E d'altronde mancando in Irlanda il casellario giudiziario, od almeno essendo mancato fino a pochi anni fa, ogni dato in proposito è inferiore al vero. Infine, chi guarda, da lungi, la storia dei sistemi penitenziarii, s'accorge che l'ultimo sistema introdotto si credette sempre, per qualche tempo, il migliore (deportazione, cellulare, ecc.), salvo a ricredersi quando l'ultimo diventava penultimo; onde sorge il dubbio che ci aggiriamo davanti un miraggio, dietro cui è il deserto della eterna recidiva.

senza essere stato fotografato, e la fotografia, insieme colla sua storia spedita alla questura del suo paese, e ad un uffizio centrale di questura nella capitale.

Guardie di P. S. — Io non divido le opinioni di alcuni uomini politici che fanno dipendere tutta la nostra poca sicurezza sociale da un maggior o minor numero di guardie o di carabinieri; se non si tolgono le cause all'incremento del crimine l'aumento delle guardie, che sono, come direbbero i chirurghi, gli apparecchi contentivi del delitto, non ne sopprimerà tutti gli effetti, ma certo potrà di molto scemarli.

Il Bonneville di Marsangy mostrò ad evidenza come il bilancio della criminalità stesse, in Francia, in ragione diretta della forza della polizia locale: e le statistiche di Irlanda provano come il minor numero di reati che si deplorano in quel paese, di fronte all'Inghilterra, dipende in gran parte dal numero maggiore di funzionari ai quali la sicurezza pubblica è confidata.

Coll'abolizione di un bel numero d'appelli, colla trasformazione della sorveglianza ed ammonizione, nelle case di pena per gli incorreggibili, colla diminuzione di quegli assurdi trasporti dei detenuti che ora esige la legge (v. s.), noi avremo libera per un servizio più utile una metà almeno delle guardie di P. S. e dei reali carabinieri, che ora si sperde in quell'inutile ufficio, e allora ognuno dei comuni, nelle regioni più esposte ai delitti associati, potrà fornirsi di quell'efficace tutela.

Ma ei bisogna dare alle guardie di P. S. un prestigio che pur troppo non hanno, e forse non meritano; e se non si può trovar il modo di lor ridonarlo, bisognerà sostituirle coi carabinieri, aumentando di tanto il numero di questi di quanto si cala il numero delle guardie stesse, ed anche dei soldati, di cui vidimo suprema necessità economica essere la diminuzione. Le guardie di P. S. resterebbero pei servizi meno nobili come nei postriboli, bettole, ecc., e sopra tutto per una polizia secreta, per la quale occorre aumentare e non scemare i fondi, salvo trovar modo di dare garanzie sulle loro distribuzioni, e aumentarli sopratutto

pelle provincie infestate dalla camorra e dal brigantaggio, pel quale inutilmente si consumarono vite preziose e somme enormi, adoperando le nostre povere truppe, mentre pochi *detective*, che sappiano scoprire il nodo dei manutengoli, avrebbero giovato più di un reggimento; senza danaro, e molto denaro, non si può avere una buona polizia, cui scarsa o nulla è la prospettiva di gloria, anche quando riesce utilissima, mentre l'attende invece, spesso, la vendetta dei complici e dei colpiti; ed il denaro è il solo mezzo di facilitare le rivelazioni fra gli associati al mal fare, così inclini al mutuo detrimento (v. s.).

Ma perchè tutto questo personale converga al vantaggio comune, conviene che nei servizi di polizia siavi unità assoluta e costanza di direzione. I direttori della polizia a Londra, come a Parigi, occupano da molti anni i loro posti, malgrado i mutamenti ministeriali (B. Scalia), ed è a loro in gran parte che si deve la rapida ed accorta azione della polizia; l'esperienza lunga sulle persone e sulle cose non s'improvvisa nè si tramanda da un funzionario all'altro.

Dobbiamo fare nella polizia quel passo che Sadowa ci insegnò a fare nell'armata, renderla uno strumento scientifico e non *routinier*, che ponga in opera la fotografia, il telegrafo d'allarme, gli annunci nei giornali, e soprattutto la conoscenza dell'uomo delinquente; imitiamo l'Inghilterra che ispeziona costantemente gli agenti, li sceglie, li ricompensa, li divide in guisa da formare una rete compatta, creando dei *policemen*, specialisti, per ciascuna categoria di truffatori, di ladri, di grassatori, ecc. (1).

Codici. — Come bene si sarà compreso dal testo, ben poche di queste riforme potranno attuarsi, sul serio, senza una modificazione del codice, non escluso nemmeno quel nuovo primo libro, che, con tanta sapienza venne compilato dal fiore dei nostri giuristi, auspice Mancini, e che è in parte,

(1) B. Scalia, op. cit. *Ueber das Institut der Londoner Detectives* pubblicato nel *Gerichtssaal Zeitschrift fur Strafprogres*, ecc., ecc. Band XXX. Heft. 1. 1878.

Notiamo che un recente decreto del Villa stabilisce fra noi una Direzione di Pubblica Sicurezza, affidandola a mani sicure.

almeno ufficialmente approvato; come che contenga norme bellissime, consone agli ultimi portati delle scienze giuridiche, ma più addatte per un popolo che abbia tocco lo acme della civiltà, che per uno, come il nostro, in cui in molte regioni la barbarie quasi medioevale domina ancora sovrana.

Non si può, p. e., comprendere, come, senza una previa serie di misure che esigono almeno degli anni per attuarsi, quali costruzione di celle e di case di pena intermedie, si possa porre in pratica la decretata libertà condizionata, che già, pur con quei mezzi, qualche volta fece mala prova, sicchè in Germania vi è ridotta ai minimi termini; e benchè l'abolizione della pena di morte sia, con solide ragioni, sostenuta dai popoli civili, governati da un perfetto sistema carcerario, è assolutamente pericolosa fin che il delitto conserva, in alcune regioni, il colorito feroce dei popoli barbari, e finchè non sia scancellata perfino la triste memoria di quelle grazie ed amnistie che, applicate ai delitti comuni, sono la negazione della giustizia e della sicurezza.

E mentre riesce difficile, se non impossibile, provvedere al necessario, alle celle pegli imputati sotto giudizio, non posso sperare che si creino enti nuovi carcerari, quali sono indicati dalla nuova legge, nè parmi opportuno che si apra per legge un largo all'esenzione del lavoro, che è già una delle nostre piaghe carcerarie (art. 14).

Nè io trovo pure conciliabili colle deduzioni cavate dallo studio sull'uomo delinquente, quelle mitigazioni che il nuovo progetto propone per la recidiva impropria, e che sono adottate, del resto, nelle nazioni più civili (1). Io ho

---

(1) In Svezia. Godo vedere, nella recente opera dell'ill. ALMQUIST (*La Svède et ses institutions pénitentiaires*, 1878) che l'idea della contraddizione esistente tra la teoria e la pratica penale è ormai entrata nelle regioni ufficiali anche degli altri paesi. « L'osservatore, egli vi scrive, attento, constaterà che molte delle cause della criminalità di cui ci lagniamo si devono attribuire al carattere più *teorico* che pratico delle legislazioni, ecc. Una trasformazione, su questo punto, dovrà farsi, del pari che nelle riforme carcerarie, se si vuole ottenere lo scopo » (pag. 13).

già dimostrato nel mio libro che grazie all'istruzione introdotta per le nostre erronee teorie di governo, nelle carceri, il grassatore ed il ladro si fanno truffatori e falsari. In Inghilterra, nei liberati in grazia alla legge di libertà graduata, si osservò che i grassatori cambiansi in pericolosissimi manutengoli (vedi pag. 132); ma perchè dovremo noi premiare, con una mezza impunità, questa calcolata metamorfosi che torna di analogo o peggiore danno sociale? E altrettanto dicasi di quell'altro paragrafo (art. 84) che non calcola recidivo un reato commesso dopo cinque, dieci anni; sapendosi pur troppo come metà dei delitti resta impunita perchè ignota, sapendosi come il perfezionamento del male che apprendono i rei nelle carceri li rende più accorti nel commettere i delitti; riesce poco temerario il supporre che se un tale recidivò in apparenza solo dopo 5 anni, realmente vi ricadde assai prima. Soprattutto io non esito a credere dannosa la clausola che contempla come non avvenuto un reato amnistiato. Sta bene che nella teorica legale questo reato non esiste più, ma non perciò meno ha esistito per la povera società che ne sofferse, e che, grazie a questa clausola, è esposta a soffrire di nuovo. Chi voglia ottenere sul serio un decremento nei crimini deve cercare di aggravare sempre più la recidiva con pene che si avvicinino alla perpetuità, e non di alleggerirla.

E giova, perciò, pensare a prevenire, con ogni mezzo, la recidiva nel giovane.

Perciò io vorrei che all'art. 67, che scéma di 2 a 3 gradi la pena a chi compì i 14 anni, si aggiungesse: *Doversi la pena scontar con segregazione continua quando la pena non ecceda i due anni*; inquantochè è specialmente sull'iniziarsi della triste carriera dei reati che può sperarsi la emenda ed ai giovani riesce assai più perniciosa la detenzione in comune, la quale di nessun danno torna ai recidivi per parecchie volte nel crimine.

La sproporzione del delitto in alcune regioni d'Italia, che è certo influenzata dalla varietà del clima, mi fa sospettare, che un codice penale, recisamente uniforme, per le varie

regioni, sia una delle cagioni fatali onde si favorisce sempre più l'incremento del crimine, e la sua impunità, specie, grazie all'istituzione del giurì; dove, p. e., l'omicidio per vendetta è considerato quasi un dovere, sembrami grave errore il punirlo alla stessa guisa che nelle regioni dove esso desta un profondo ribrezzo (V. *Pensiero e Meteore* di C. Lombroso, Milano, 1878); coll'uniformità teorica apparente si va incontro ad una divergenza pratica, effettiva, tanto più dannosa alla pubblica morale.

Quanto alla grave questione dei manicomi criminali male si può scioglierla con semplici misure disciplinari (1), ma occorre regolarla per legge se si vuole averne un effetto utile, oltrechè per i ricoverati delle carceri, anche per tutta la società.

Occorre una legge per trasformare quelle misure sciagurate dell'ammonizione e sorveglianza, e domicilio coatto, in qualche provvedimento più stabile e più rassicurante per la società, nelle case di pena degli incorreggibili e nelle compagnie di lavoro pegli oziosi.

E occorrono, di urgenza, provvedimenti per trasformare od almeno disciplinare più severamente i giurì e le corti di Assise, e per aumentare le citazioni dirette, scemare i rinvii, gli appelli e le cassazioni e i ritardi consecutivi, che ren-

---

(1) Ecco come proposi di riformare l'art. 60 succitato, sopprimendo l'art. 59: *Se la causa che gli tolse (in tutto od in parte) la coscienza del delinquere, o produsse la forza irresistibile, derivasse da vizio avente i caratteri di permanenza (monomania, epilessia, lipemania, pellagra, alcoolismo, meningite, ecc.), l'imputato dovrà essere ritenuto e curato in apposita casa di custodia fino a constatata guarigione.* Con ciò ovviai d'introdurre alcun ente od istituto nuovo nel meccanismo criminale, limitandomi a rendere più specificata l'antica istituzione della custodia e ad applicarla, anche, a quelle malattie che senza appartenere alle alienazioni mentali riescono ai medesimi effetti, come già saggiamente consigliava il Mancini. Credetti poi utile la soppressione dell'art. 59, perchè reputo assai problematica l'imputabilità di coloro che vi sono contemplati, ed i suoi gradi non misurabili con precisione neppure da psichiatri; e perchè anche per gli individui suddetti vale la presunzione che quando sono posti in libertà riescano di pericolo al pari e peggio di prima.

dono ormai inefficace la giustizia, anche, quando riesce a sceverare e sentenziare i colpevoli (1). Da questo lato, forse, gioveranno le nuove misure di unificazione della Cassazione di Roma in quanto al penale, attuate dal Tajani, misure a cui necessariamente devono tenere dietro quelle che riducano il numero dei ricorsi.

Ricordiamoci, con D'Olivecrona e con Mittermaier, che non approdano le riforme del Codice, se in pari tempo non si procede alla riforma degli stabilimenti penitenziari, e delle regole per applicarvi la pena.

Nè ci dolga di riformare il codice solo perchè fu da poco ristaurato. Ci sia d'esempio la vicina Allemagna, che sfece e rifece il suo nel giro di pochi lustri, senza opposizioni di sorta. La Sassonia, durante il 1838, aveva rimodernato le sue leggi penali; e tuttavia, nel 1 ottobre 1856, le mutò in altre, che a lor volta hanno dovuto cedere il posto, nel 31 maggio 1870, al Codice della Confederazione germanica del nord. Il Codice bavarese 1813 fu rinnovato nel 1861; quello d'Oldenburg 1814 lo fu nel 1858; e sì all'uno che all'altro, ed anche al prussiano del 1851 venne sostituita la legge penale germanica 1870, che vige in tutto l'impero, e che segna, sotto certi riguardi, una vera metamorfosi del diritto criminale.

Poniamoci d'accordo tutti, uomini di ogni partito, innanzi ad un pericolo che ci minaccia, non solo nella sicurezza, ma nell'onore e in quella libertà che non sta in piedi senza l'uno e senza l'altro; lasciamo da parte così le bizze di parte come quelle della vanità personale. Il miglior segno che possa dare della propria eccellenza un grande intelletto è quello di accorgersi d'avere errato e di agire in conseguenza.

(1) Credo degna di essere segnalata al paese una circolare del Procuratore Generale del Re in Torino, luglio 1879, che con ben intesa energia impone di far cessare i ritardi nelle esecuzioni penali delle sentenze. Ma essa ci mostra quanto prevalesse finora il sistema contrario; ed essa ha trovato, pur troppo, pochi imitatori.

PARTE III.

POLEMICHE

III.

Batti, ma ascolta: posso ripetere ai miei egregi avversari, che, pur combattendomi, meco si unirono nell'intento comune: di dimostrare al paese il pericolo che gli sovrastava.

Siccome lo scopo del mio libro era solo questo, e non già di creare o confermare dottrine, le quali cercano il loro capo-saldo in ben altri amminicoli, che non sieno quelli offerti dall'opportunità momentanea, così io potrei non darmene per inteso, se il farlo non paresse tepidezza di convinzioni, mancanza di rispetto o di coraggio.

Risponderò, quindi, almeno, a quegli appunti che più hanno colpito il pubblico per l'autorità personale dei critici o per la importanza dell'argomento.

Pene preventive. — Uno dei più rispettati veterani della stampa, cui molto deve la libertà del pensiero, mi incolpò per aver detto: che, nelle regioni del nostro paese, dove domina il delitto associato, grazie alla prepotenza dei pochi e alla reazione dei molti, è necessaria una pena che prevenga e colpisca le une e le altre: reputando non essere ammissibile in diritto una pena che sia solo preventiva. — Veramente non sarebbe qui il luogo di sciorinare teorie

sulle pene, nè io potrei farlo, nè il vorrei, amico troppo dei fatti e nemico delle teoriche: Pure mi sarebbe facile il rispondere che non vi è nessun penalista moderno, cominciando da Bentham e finendo a Mancini, ad Holtzendorf, a Pfotenhauer (Aph. ub die Tod strafe, 1879), a Philip, i quali non dichiarino: essere o l'unico, od almeno l'essenziale scopo della pena il prevenire i delitti; doversi punire *ne peccetur*, lasciando solo ai teologi antichi il punire *quia peccatum est*.

Se la pena non avesse lo scopo di prevenire i reati, presentando, come già diceva Beccaria, un motivo sensibile che freni e ritenga il reo dal recidivare, e gli altri dall'imitarlo, riescirebbe un'inutile crudeltà, più biasimevole della stessa tortura, la quale aveva, o almeno si credeva avesse lo scopo di aprire i segreti dell'animo del delinquente.

D'altra parte, in questo libro si alludeva ad una prevenzione ancora più larga, che dovrebbe impedire, con una rapida giustizia, quelle serie di violenze che sono frutto, nei paesi poco civili, delle ingiustizie e prepotenze di alcuni ceti sugli altri, così come ci furono rivelati dal Franchetti, dalla Mario, pei paesi del sud, e ciò, anche, ricorrendo a mezzi eccezionali.

Mezzi eccezionali. — Ma è qui, appunto, dove invece vedo convergersi contro di me gli avversari anche meno personali. Lo addottare leggi eccezionali, il sospendere le leggi statutarie sembra a molti un errore imperdonabile, un'aspirazione reazionaria. Potrei, col Cognetti, rispondere che popoli maturati da secoli alla vita libera, come gli Inglesi e gli Americani, adottarono pure analoghi provvedimenti senza alcun detrimento alla libertà, é che applicata questa momentanea sospensione, non già a tutto il paese, ma ad una sua parte (poichè il giorno in cui il delitto predominasse per tutto avremmo ben altro a fare che a dissertare su teoriche liberalesche), non può in nessun modo minacciare le nostre istituzioni, molto più seriamente, invece, compromesse il giorno in cui non vi fosse alcuno più sicuro negli averi e nella vita. Ma ben più mi giova far osservare: che noi, nei paesi dove il delitto associato predomina, dove i ferimenti,

i omicidi accadono 20 volte di più che nella media, abamo già uno stato anormale, uno stato di guerra interna, quale, se non ha le apparenze della vera guerra, ne ha rò, tutta la sostanza, e spesso anzi in misura peggiore, pichè coglie le vite e insieme gli averi, che sono pur riarmiati nelle guerre moderne; e le vite colpisce con agnato e senza alcun nobile scopo, e tenendo i popoli in una ecie di servaggio morale, quello della paura, mille volte ù triste che non quello del despotismo, concentrato aleno in uno od in pochi, e non sempre i peggiori.

A questa triste condizione di cose, che è impossibile supere coi soliti mezzi legali, finchè e' ci lasciano quasi disarnati mentre gli avversari ne sono doppiamente rafforzati, aturalmente si associa un arresto nell'applicazione di quella gge stessa; dico: naturalmente, perchè se ciò non acadesse la società ne sarebbe disfatta; e così avviene che nentre noi disputiamo a tavolino sopra la infamia di sopendere, per un solo minuto, una piccola parte di queste eggi, viceversa, poi, nella pratica esse sono sospese da nni; pochi crederebbero, p. es., che una parte della polazione mascolina di F... passa la vita a domicilio coatto? Chi crederebbe che in molte terre di Sicilia si ammonisca e poi si passi a domicilio coatto, senz'altro amminicolo che il sospetto di una guardia di P. S., o il dubbio di un pretore, o le frasi di una lettera anonima? eppure se ciò non si praticasse, probabilmente, assai pochi omicidi sarebbero in carcere.

Il Nicotera, che è certamente il più benemerito dei nostri governanti per la sicurezza pubblica in Sicilia, ma che ha il grave torto di aver adoperato due pesi e due misure a Napoli ed a Palermo, aveva compreso ciò molto bene, e secondato da un uomo di polso, il Malusardi, aveva tentato, alla chetichella, applicare, illegalmente, in pratica quello che io suggerivo ora, con grande scandalo dei miei avversari; e ottenevane quel relativo successo che solo può aspettarsi fino che non abbiano, col tempo, agito le altre influenze civilizzatrici: la sospensione e la diminuzione momentanea dei reati.

Ma, non appoggiato alla legge, divenuto una questione personale, questo metodo, che era pure il solo utile, cadde colle persone che l'attuavano, e l'attual metodo poco legale che domina, checchè dir si voglia, in Sicilia, non ottiene che scarsissimi frutti, perchè appunto non si appoggiando alla legge, non viene applicato che a sbalzi e dai più coraggiosi e dai più protetti fra gli impiegati, e sempre con pericolo che innanzi alle manovre di un deputato o di un superiore interessato a favore di qualche reo o di un'intiera setta di rei, lo zelo onesto possa tacciarsi, e non senza apparenza di vero, di criminoso, e qualche volta in fatto lo sia, come potrebbero dirci il Guccione, e il Monforte, ecc., ecc., accusati, condannati e poi trovati innocenti, e riaccusati, e sempre pare contro giustizia.

Ma ci sussurrano: Lo Statuto è elastico; perchè non approffittarne, e serpeggiando e scaltrendosi fra le sue maglie, non supplire colla sua elasticità alle misure eccezionali? — Ebbene, è questo falso pudore, è questo politico eufemismo che io trovo disonesto, e, peggio, malsicuro per tutti; per gli esecutori della legge, più ancora pei cittadini, i quali tutti sono esposti alla mercè della maggior audacia od accortezza di pochi impiegati o alla varia altalena degli uomini politici, i quali, a furia di tirare l'elastica fibra dello statuto, lo smaglierebbero, così come accadde all'Imperio Romano che potè giungere al di là del despotismo asiatico, conservando intatte le forme esterne ed i nomi della spenta Repubblica.

Bolla di composizione. — Un giornale religioso, che ha il raro merito di scrivere elegante, se non temperato, e di non deviare mai dalle sue convinzioni, per quanto opposte a quelle dei più, m'accusa di calunnia per avere parlato (p. 17) di una bolla di composizione dei delitti, che si affiggeva pubblicamente in Palermo e mi sfida a riportar quella bolla. La difficoltà non è grande; ecco la bolla, che prendo dalla nota opera (1) di quel saldo patriota che è Vincenzo

(1) *Storia della rivoluzione di Palermo,* 1868.

Maggiorani, il cui nome solo basterebbe a garantire il documento, il quale, del resto, è citato in un decreto ufficiale del Procuratore Generale del Re, Tajani, del 23 dicembre 1868 (1).

« Io l'ho staccata, vi scrive Maggiorani, con le mie mani a Porta Felice sulle mura di S. Spirito in una notte del gennaio 1866, e prego il lettore a ben ponderarla poichè è il cardine e la spiegazione dei mali che affliggono quest'isola ».

SOMMARIO *della Bolla di Composizione per coloro che dovranno restituire i beni di padroni incerti, concessa dalla Santità del N. S. Pio IX, Sommo Pontefice.*

Per l'anno 1866.

Qui le immagini di S. Pietro e S. Paolo	« Chi avrà furato un bue od una pecora, sia che l'abbia uccisa o venduta, restituirà cinque buoi e quattro pecore in pena del suo delitto (Exod., 22, V, I) ». — Per questo diceva Zacheo al Redentore: « Darò metà dei miei beni ai poverelli, e se altri avrò frodato ne lo rivarrò in quadruplo ».	Qui lo stemma dello Arcivescovo

(1) Ecco i punti più importanti di questo decreto che accenna anche ad altre bolle:

..... Visto il Rescritto Pontificio del dì 8 maggio p. p. spedito da Roma per ordine della Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari, col quale si rinnova per un anno, da computarsi dalla settuagesima del 1869, la concessione dell'indulto della Crociata in Sicilia, colle clausole e indicazioni espresse nel Breve Apostolico del 11 gennaio 1856, relativo alla stessa materia, ecc.

E finalmente che si *Sopprima la Bolla detta di composizione,* restando inibito che *altre bolle espresse* sieno distribuite con lo scopo di farla valere invece della vietata di composizione e ne sia riscossa la corrispettiva elemosina.

Ma possono tutti coloro che indebitamente sono possessori dell'altrui venire a tanta generosità? Per lo meno restituire ad eguaglianza?

Eppure non può avere speranza e salute chi vorrà ad ogni costo ritenere quel che non gli appartiene di diritto. Epperò « se per quanto sia certo di possedere l'altrui e si abbia la buona volontà di restituirglielo » pure non se ne conosce il creditore, ed esaurite tutte le vie per venirne a capo, non si riuscirà a rinvenirlo, allora per la presente bolla il Padre comune dei fedeli vi appresta un mezzo, anche più facile onde adempirvi, consigliando così alla vostra eterna salute, col temperare il rigore di una giusta soddisfazione.

Dato in Palermo li 16 ottobre 1865.

Noi Gio. Battista dei conti Naselli, Arcivescovo di Palermo, Commissario Generale Apostolico della Ss. Crociata, per l'autorità concessaci dalla Santità Sua per tassare, moderare, arbitrare e comporre i debiti dei quali il proprio e legittimo padrone, fatta la dovuta diligenza, non consta, e per applicare quello che nelle composizioni, le quali colla nostra autorità si facessero e procedessero, attenta l'intenzione della S. Sede Apostolica, indirizzata al rimedio ed alla salute delle coscenze, dichiariamo che qualsivoglia persona, la quale pigliando questa Santa Bolla, desse tarì 2, grana 12 e piccoli 3, che saranno erogati in usi pii, sia che riguardino la religione, sia il culto divino, sia la cristiana pietà, rimane libera e perdonata, *in foro coscentiae tantum*, di tutto il restante che dovesse ai padroni incerti, sino alla somma di tarì 77 e grana 4 per ogni bolla che prenderà e non sia necessario fare altra restituzione, anzi lo tenga e lo possegga in buona fede, facendolo come cosa sua propria e giustamente guadagnata ed acquistata; e se la somma è quantità da comporsi ascendesse a maggior quantità dei suddetti tarì 77 e grana 4, in vista della stessa autorità a noi per questo fine concessa, dichiariamo, che quante volte pigliasse questa santa Bolla e desse l'elemosina

dei suddetti tarì 2, grana 12 e piccoli 3, tante volte sia composto a ragione di tarì 77 e grana 4 sino alla somma e quantità di tarì 3860 che sono scudi 321 e tarì 8, e non più; perchè eccedendo cosiffatta somma, deve venire o mandare avanti di noi, ad effetto che conforme alla relazione che ci verrà fatta, provvedessimo in particolare con una consegna e *conveniente* composizione; con la condizione però, che questi *debitori* non siensi usurpati beni altrui sotto la speranza e fiducia della facilità di potersi comporre; poichè in questo caso non gioverà ad essi loro questa composizione.

E perchè voi deste tarì 2, grana 12 e piccoli 3, che è la somma da noi tassata, arbitrata e moderata in virtù della suddetta autorità e facoltà apostolica a questo fine concessaci, siete libero ed assoluto delle restituzioni incerte che dovreste fare fino alla quantità dei suddetti tarì 77 e grana 4; i quali tarì 2, grana 12 e piccoli 3 procedenti dall'accennata elemosina applichiamo conforme alla Bolla di S. Santità all'anzidette spese e precisamente comandiamo che riceviate questa Bolla e scriviate in essa il vostro nome, altrimenti non godrete della composizione che in virtù della medesima si concede: Qual Bolla comandiamo che si dia stampata e firmata col nostro nome e sigillata col nostro suggello.

I casi, nei quali ha luogo la composizione ed in cui in virtù di questa Bolla si possono comprendere quelli che la piglieranno e daranno la suddetta elemosina sono i seguenti:

Primieramente si può comporre per il mal guadagnato avuto, preso ed acquistato per guadagno illecito od usure, od in qualsivoglia altra maniera non costando dei padroni ai quali fare si dovrebbe la legittima restituzione, con procedere la dovuta diligenza.

2° Di più si può comporre sopra i frutti dei benefici e rendite ecclesiastiche mal percette ed avute per difetto di non aver recitato le ore canoniche, eccettuati i benefici con

cura di anime e quelli che hanno l'obbligo della personale residenza, con che oltre li tarì 2, 12, 3, che devono darsi di elemosina per la composizione dei suddetti tarì 77, 4 abbia ancora a dare colui che così si componesse altri tarì 2, grana 12 e piccoli 3 dei frutti del suo beneficio per la fabbrica di quella chiesa dove un tal beneficio fosse eretto.

3° Di più, si può comporre sopra i legati fatti prima d'ora o che si facessero in tempo della predicazione della presente bolla, i di cui legatari non si trovassero dopo la dovuta diligenza.

4° Di più, se alcun giudice ordinario, o delegato, od assessore avesse ricevuto alcun denaro o altra cosa, per pronunciare un'iniqua sentenza o per dilatare la causa in detrimento della parte, o per fare alcun aggravio o altra cosa che non dovessero; in tal caso si possono e *devono* comporre di quello che in tal modo avessero ricevuto, restando però ferma la obbligazione di indennizzare la parte a cui si deve l'aggravio.

5° Di più, se alcun avvocato avesse ricevuto qualche somma per difendere una causa ingiusta, ciò sapendo il suo cliente, si può comporre per il ricevuto guadagno, restandogli sempre il carico di soddisfare la parte danneggiata.

6° Di più, se alcun testimonio, per deporre il falso, o alcun fiscale o accusatore per accusare altrui falsamente, o tralasciando di accusarlo quando era obbligato, ricevesse qualche danaro di questo, si potrà comporre ma con soddisfare la parte pregiudicata.

7° Di più, gli uffiziali, scrivani, segretari, che per fare qualche cosa ingiustamente nell'ufficio loro ricevessero denaro, sopra questo potranno comporsi; però devono soddisfare le persone alle quali hanno fatto il pregiudizio.

8° Di più, possono comporsi tutti i giudici secolari ed ecclesiastici in cause temporali, i quali, per amministrare alle parti la giustizia che dovevano conforme alle loro obbligazioni, non ostante ciò han ricevuto denaro o altro.

9° Di più, si possono comporre gli scrivani, notari, segretari e gli ufficiali di giustizia, che avessero ricevuto

diritti esorbitanti contro le leggi ed ordinanze loro prescritte, non sapendo le persone alle quali si debbono restituire.

10° Di più, se alcuno ingiustamente o indebitamente operando affinchè non si amministrasse la giustizia o perchè si desse la libertà ad un arrestato per delitti, avesse ricevuto denaro od altro, si può comporre di quella somma che prese, ma deve risarcire il denaro alla parte se glien'è risultato.

11° Di più, si possono comporre di tutto quello che per giuochi fossero obbligati restituire ai poveri; se però vi fossero intervenuti inganni o frodi, o avessero guadagnato a persone che non potrebbero alienare quello che perdettero, non si possono comporre; e sapendo a chi lo guadagnarono sono obbligati a restituirglielo; ma non sapendolo possono comporsi come sopra.

12° Di più, se qualcheduno fingesi più di quello che non è o fa altra simile cosa, si può, come sopra, comporre di quello che per tal cagione avesse ricevuto; e colui il quale chiede l'elemosina fingendo d'esser povero senz'esserlo, si può comporre di quello che perciò avesse ricevuto non sapendo nè in questo nè nel suddetto caso a chi si debba restituire.

13° più, sopra tutte le cose ritrovate, fatta prima la dovuta diligenza, non ritrovandosi il padrone, si può comporre.

14° Di più, colui che ha una o molte cose in suo potere di persone, che non sa dove siano per restituirgliele, essendosi per ciò fatte le dovute diligenze, si può comporre sopra la somma dell'importo delle cose suddette.

15° Di più, si può comporre dei danni fatti nell'andare a caccia o coll'armento o in altra maniera, così nei pascoli e nelle vigne o in qualsivogliano altri beni, non sapendo a chi sia stato fatto il danno.

16° Di più, tutte le femmine che non sono pubblicamente disoneste, si possono comporre di qualsivoglia prezzo di danaro o di gemme che per ragione turpe avessero ricevuto, e gli uomini che similmente per la suddetta ca-

gione avessero ricevuto danaro o altro da femmine libere si possono comporre della stessa maniera.

17° Di più, se qualcheduno avesse venduto vino temperato per puro, o misurato con misura falsa, o vendute le cose con minor peso, o venduta una cosa per un'altra, o mescolata, o mal pesata, non sapendo a chi restituire, si può comporre.

18° Di più, generalmente si può comporre sopra qualsivoglia genere di azienda illecita, o malamente avuta, mal guadagnata ed acquistata, così per usura e ingiusto premio, come in qualsivoglia altra maniera o traffico o uffizio, non sapendo il padrone a cui legittimamente possa restituirsi, ma con la condizione che non abbia fatto questi guadagni colla fiducia di quietare il rimorso della sua coscienza con questa bolla di composizione. Perchè in tal caso deve restituire tutto alla S. Crociata onde erogarsi per le suddette opere pie.

19° Di più, noi suddetto Commissario Generale dichiariamo, ordiniamo ed espressamente comandiamo, sotto pena di scomunica maggiore, *latae sententiae*, che niun commissionario, Predicatore ed ufficiale della S. Crociata s'intrometta a fare, nè faccia alcuna composizione di qualsivoglia forma che sia; giacchè qualunque persona che avesse necessità di essere composta sopra qualche quantità maggiore della contenuta in questa Bolla, debba venire innanzi a Noi, e la composizione che in altra maniera si farebbe sarà nulla e di niun effetto *nei casi che più particolarmente* sono espressi. E poichè la facoltà e commissione data e concessa a noi dalla S. Sede *è generale e comprende molte altre cose*, sopra le quali può cadere la suddetta composizione, *rimettiamo all'arbitrio dei confessori*, perchè eglino, come medici spirituali, dicano e dichiarino ai loro penitenti, oltre i casi qui registrati, tutto ciò che in virtù di questa bolla ed apostolica facoltà si ritiene per discarico e per quiete delle loro anime e coscienze.

Nella 1ª edizione però io parlavo di un delitto (omicidio) che non è specificato punto nella bolla e che si sarebbe ri-

scattato con L. 127. Rovistando le mie carte ho trovato che questo fatto io non l'aveva raccolto dall'opera documentata del Maggiorani, ma dalle autorevolissime memorie del Locatelli, *Sulla maffia in Sicilia, 1875*, comparse l'anno stesso nella *Perseveranza*. Che quell'accusa, benchè non documentata, non fosse destituita di fondamento, appare benissimo a chi legge la 18ª e 19ª clausola della Bolla nelle ultime righe e a chi conosce le massime dei Gesuiti del secolo passato, del Lacroix (1775), p. e., in cui si dichiara che « quantunque la legge naturale vieti la bugia e l'uc- « cisione, tuttavia, in data circostanza, sono permesse » e del Buzenbraun « Colui che è estremamente povero può « prendere ciò che gli occorre. Un povero può anche ucci- « dere chi gli impedisca di prendere le somme che gli sono « necessarie ».

E del Padre Longuet: « Non si pecca contro giustizia e « non si è obbligati a restituire quando si riceve danaro « per uccidere o per ferire ». Paradossi che dimostrano anche come io non errava nel trovare analogie fra le società Internazionaliste e le Gesuitiche, e che non sembrano ora verosimili, benchè sian veri, agli onesti seguaci della religione, tanto essi, giova il dichiararlo subito, sono diversi e dagli intendimenti e dalle opere, anche, dei più fanatici settari cattolici dei nostri tempi.

E a questo proposito mi si taccia di contraddizione per aver sostenuto, da un lato, che la religione è spesso uno stimolo al delitto, dall'altra per aver toccato, che il contadino non è, in Italia, internazionalista, perchè religioso: la contraddizione esiste, ma non nell'opera mia, sì bene nella società: come l'istruzione, come la libertà della stampa, dell'associazione, anche la religione è, nello stesso tempo, spinta ad alcuni delitti in alcuni ceti, e controspinta in altri. E perciò solo (e non per un fanatismo che sarebbe riprovevole, comechè osteggi un sentimento diffuso e rispettabile) io non ho creduto poter farne un solido amminicolo alla lotta contro il delitto irrompente.

Libertà condizionata. — Contro alle nuove osservazioni che mi fa il mio B. Scalia a proposito della libertà condizio-

nata, io non ho che a citare dalla nota sua *Rivista di discipline carcerarie*, 1879, p. 126, la bella memoria di Nocito per provare come abbia fatto mala prova anche nella stessa Inghilterra, e come anche là non si creda praticabile se non circondata da molte cautele che tutte furono dimenticate dai nostri legislatori.

« Nel 1855 non vi era in Inghilterra delitto nel quale subito non corresse alla mente il *ticket-of-leave-man* che divenne sinonimo di evaso dal Bagno. Diceva l'Esquiros: (1) « De tous les criminels, et leurs nom est légion, celui qui donne encore le plus de mal à la police anglaise est sans contredit le *ticket-of-leave-man* ». L'inchiesta parlamentare ordinata nel 1856 confermò le apprensioni. Un ispettore di polizia narrava di un liberato che aveva aperto una scuola di furto a trenta giovanetti. Un altro aveva saputo così bene camuffarsi da gentiluomo che stava per isposare una ricchissima lady. Il direttore della polizia di Londra diceva: « che il solo caso aiutava a riconoscere tra i condannati gli antichi malfattori liberati a titolo condizionale, perchè la prima cura di ogni liberato era quella di distruggere il suo *ticket* per evitare di essere riconosciuto ». Laonde il Comitato d'inchiesta mentre da un lato ammetteva essere esagerata l'opinione circa l'aumento dei reati, riconosceva però « che il Governo inglese aveva convertito in una lettera morta la legge del 1853 in ordine all'obbligo di sorvegliare i liberati, e che era impossibile di sapere quale fosse tra i liberati provvisorii la proporzione delle recidive ». Laonde il Comitato proponeva: *a*) che fossero esclusi dal beneficio del *ticket* i delinquenti abituali: *b*) che lo si proporzionasse alla natura del reato commesso; *c*) che fossero stabilite case di lavoro, nelle quali potessero essere ricoverati in caso di necessità i liberati dal carcere; *d*) che fosse sottoposta ad esame e vigilanza la vita dei liberati; *e*) che il magistrato avesse la facoltà di revocare il *ticket*, dando all'incolpato il diritto di difesa; *f*) che il condannato,

---

(1) *L'Angleterre et la vie anglaise*, chap. XV.

privato del *ticket*, fosse rinchiuso in cella ad espiare la rimanente pena senza il conforto delle visite degli amici e della corrispondenza epistolare.

Molte di queste misure furono attuate, ma le querele non ebbero fine. Si era notato infatti un aumento nei reati negli anni 1860 e 1862, ed una petizione presentata al Parlamento nel 1863 deplorava il male grandissimo di mettere in libertà condizionale due mila condannati all'anno, i quali denunciati appena alla polizia di Londra si riversavano e spandevano sui distretti rurali. La sorveglianza sui liberati continuava ad essere lettera morta, e le revocazioni dei *ticket* non avvenivano quasi mai. — E se pure l'istituzione cammina gli è dopo che con leggi severissime, 1864 e 1871 (1), si è circondata da precauzioni infinite, che eguagliano il *ticket* alla nostra ammonizione e sorveglianza, e che perciò appunto io non credo stabilmente fruttuose, dopo gli esiti che coi miei occhi potei vedere di questa (v. s.).

Negli altri paesi l'esperienze sono appena iniziate; in alcuni, come Germania, anzi si andarono scemando appena iniziate, riducendone il numero dei liberati, in 3 anni, da 2141 a 421, od escludendo, come in Austria, i rei contro alle proprietà, e come in Croazia i recidivi di due volte (Nocito, II).

Contraddizioni. — Mi si obbietta: « di essere in contraddizione colle mie teoriche, inquantochè, ammettendo il delitto frutto dell'organismo, esso non potrebbe modificarsi dalle pene, e queste, quindi non si dovrebbero aggravare, ma abolire, specie se capitali ».

Rispondo: se è vero che alcuni gruppi di delinquenti non sono modificabili dalla pena, non perciò resta men sicuro che la società ne è altrettanto e più vulnerata; quindi la necessità di applicare a costoro delle misure, di tal natura, che li rendano, per sempre, impotenti; ora, dove le carceri

---

(1) 27, 28 Vitt. C. 47 e 34, 35 Vitt. c. 112. An act to ament the penal servitude, ecc.

sono insecure, dove le infide pratiche dell'ammonizione, della sorveglianza non servono che ad attizzare il malanno, non resta che un sol mezzo adatto, la morte, ben inteso però fino che altri provvedimenti migliori (isolamento perpetuo, carcere degli incorreggibili) siano praticamente attuati ed attuabili; noi dobbiamo pensare che se non può la pena migliorare, ben essa può, quando scarsa e tardiva, peggiorare il delinquente, fecondando il delitto associato e rendendolo fin epidemico.

Non che io intenda di proporre una selezione Darwiniana, a furia di cadaveri, ma sì credo doversi approfittare di quella fatta dai secoli passati e che avrà colpito qualche volta a casaccio, ma naturalmente sempre più spesso anche nel vero, e imitarla almeno, dopo più sicure e più esatte indagini, col sequestro perpetuo, che è l'equivalente pratico della pena capitale.

D'altronde, gli stessi miei studi mostrarono esservi alcune cause del delitto, cui, certe pene, accortamente applicate, possono di molto alleviare, p. e., l'alcoolismo, l'eredità, la reazione alle ingiustizie e alle prepotenze altrui, l'imitazione, la prava educazione, le quali possono convertire in delinquenti, uomini che sarebbero stati deboli, passionati, ma onesti, e cui la più lieve controspinta sarebbe bastata a rattenere dal crimine (1). E ne fosse anche pure piccola la quota; ma, e perchè, in mezzo alla fiumana irrompente, dovremo lasciar da parte una delle dighe, per fragile e bassa che sia, e non farla concorrere colle altre alla difesa? E perchè fino che non sieno apprestati i nuovi mezzi di combattere il crimine, pur di non restare inermi, non ci serviremo, almeno provvisoriamente, ancora degli antichi?

---

(1) Garofolo, Giorn. Napolet., 1877-78, o. c.

INDICE

PARTE PRIMA

Cause dell'incremento del delitto in Italia.

Prefazione . . . . . *Pag.* III
Nota alla 2ª edizione . . . . . » V
Statistica del delitto in Italia negli ultimi anni . . . » 1
Cause: Internazionalismo . . . . . » 6
» Camorra . . . . . » 10
» Cattivi governi, ecc. . . . . » 12
» Religione, morale, politica . . . . . » 16
» Associazioni . . . . . » 21
» Armi . . . . . » 23
» Ozio . . . . . » 23
» Ibridismi sociali . . . . . » 24
» Miseria . . . . . » 25
» Alcoolismo . . . . . » 27
» Mitezza e incertezza delle pene . . . . . » 28
» Libertà provvisoria. — Ritardi nei giudizi, appelli, ecc. » 31
» Cassazione . . . . . » 36
» Periti . . . . . » 38
» Grazie, Amnistie . . . . . » 39
» Carceri . . . . . » 43
» Giuria . . . . . » 49
» Ammoniti, sorvegliati . . . . . » 64
» Coatti . . . . . » 69
» Pretori . . . . . » 70
» Avvocati penalisti . . . . . » 72
» Id. teorici . . . . . » 74
» Giornali ed Assise . . . . . » 76
» Religione . . . . . » 77
» Pena di morte . . . . . » 79
» Istruzione . . . . . » 80
» Antropometria criminale . . . . . » 80

PARTE SECONDA

Mezzi per arrestare l'incremento del crimine.

Barbarie. Disarmo. Sospensione franchigie . . . *Pag.* 83
Alcoolismo. Tasse sugli alcoolici. Feste popolari . . » 85
Internazionale e miseria. Emigrazione . . . . . » 87
Riformatorii . . . . . » 90
Id. americani: collocazioni in campagna . . » 91
Id. esterni per la puerizia . . . . . » 94
Ragged School . . . . . » 96
Libertà provvisoria limitata . . . . . » 97
Stabilimenti degli incorreggibili e compagnie di lavoro . » 97
Manicomî criminali . . . . . » 105
Giuria riformata . . . . . » 107
Periti . . . . . » 113
Avvocati in Parlamento . . . . . » 113
Assise. Giornali tassati . . . . . » 114
Associazioni . . . . . » 115
Pretori, Magistrati, riforme. Scelti per esami e numero di citazioni dirette . . . . . » 116
Collegialità giudiziarie . . . . . » 118
Rinvii, Appelli. Id. all'estero . . . . . » 118
Cassazione . . . . . » 124
Citazioni dirette . . . . . » 125
Diritto di grazia limitato . . . . . » 127
Carceri, riforme . . . . . » 128
Lavori carcerari . . . . . » 130
Liberazione condizionata limitata . . . . . » 131
Fotografia . . . . . » 131
Guardie di P. S. e Polizia . . . . . » 134
Codice, riforme . . . . . » 135

PARTE TERZA

Polemiche.

Pena preventiva . . . . . *Pag.* 141
Mezzi eccezionali . . . . . » 142
Bolla di composizione . . . . . » [illegible]
Libertà condizionata . . . . . » 1
Contraddizioni . . . . . » 3